



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

LUGLIO 2022



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA	20
SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA	52
SEZIONE TERZA E SESTA TERZA	72
SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO	105
SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA	120
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	159
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	184

LUGLIO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezioni unite



Sez. U - , **Sentenza n. 23436 del 27/07/2022** (Rv. **665277 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **GIUSTI ALBERTO**. Relatore: **SCODITTI ENRICO**. P.M. **FIMIANI PASQUALE**. (Diff.)

C. (MAZZERO LUCA) contro C. (MARCELLINI MARCELLINO)

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Immissioni di odori e polveri provenienti da azienda agricola privata - Condotta omissiva della P.A. - Domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per lesione del diritto alla salute - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia nella quale il privato, deducendo l'omessa adozione da parte della P.A. degli opportuni provvedimenti a tutela del diritto alla salute, domandi nei confronti della stessa il risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a immissioni intollerabili di odori e polveri provenienti da un'azienda agricola privata, venendo in rilievo, alla stregua del criterio del "petitum" sostanziale, un comportamento materiale di pura inerzia delle autorità pubbliche, suscettibile di compromettere il nucleo essenziale del diritto soggettivo inviolabile alla salute.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25578 del 2020 Rv. 659460 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 23238 del 26/07/2022** (Rv. **665275 - 01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. Estensore: **MANZON ENRICO**. Relatore: **MANZON ENRICO**. P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO**. (Conf.)

P. (PESCE GIOVANNI) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 21/12/2021

115063 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI Valutazione della gravità dell'illecito e determinazione della sanzione - Art. 12 del d.lgs. n. 109 del 2006 - Limite massimo - Previsione - Esclusione - Potere di determinazione in concreto - Sussistenza.

In tema di procedimento disciplinare a carico dei magistrati, l'art. 12 del d.lgs. n. 109 del 2006 pone un limite minimo, e non massimo, per le sanzioni collegate agli illeciti ivi previsti, peraltro in modo non esaustivo, lasciando pertanto alla discrezionalità dell'organo disciplinare la determinazione in concreto della sanzione applicabile in relazione alla gravità dell'illecito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 106 art. 12, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 106 art. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 33001 del 2021 Rv. 662941 - 02

SEZIONI UNITE

Sez. **U -** , **Sentenza n. 23239 del 26/07/2022** (Rv. **665276 - 01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. Estensore: **MANZON ENRICO**. Relatore: **MANZON ENRICO**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

R. (CALABRESE VITO ALBERTO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 30/12/2021

026013 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - PRESCRIZIONE Mancata restituzione di somma di pertinenza del cliente - Illecito disciplinare - Natura permanente - Termine di prescrizione - Individuazione del "dies a quo" - Decisione disciplinare di primo grado - Rilevanza.

L'illecito disciplinare commesso dall'avvocato che si appropria in maniera truffaldina di una somma di denaro destinata a un suo cliente ha natura permanente e la sua consumazione si protrae, in mancanza di restituzione, fino alla decisione disciplinare di primo grado, dalla quale inizia a decorrere il termine prescrizione massimo di cui all'art. 56, comma 3, della l. n. 247 del 2012.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 158 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 art. 56 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14233 del 2020 Rv. 658194 - 01

Sez. **U -** , **Ordinanza n. 23053 del 25/07/2022** (Rv. **665274 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Conf.)

contro

Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE AMM. REGIONALE CAMPOBASSO, 24/02/2022

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Comunità Montana - Domanda di manleva nei confronti della Regione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Ragioni.

Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione sulla domanda di manleva con la quale una Comunità Montana, convenuta in giudizio dal Comune (nella specie, per il pagamento del ricavato del taglio dei boschi ad essa delegato nell'ambito della gestione dei patrimoni agricoli), chieda di essere garantita dalla Regione, sia perché all'assunzione dell'obbligo di manleva, previsto dalla legge regionale, è estraneo qualsivoglia apprezzamento discrezionale in ordine all'esercizio di poteri autoritativi, sia perché detto obbligo si fonda su una garanzia impropria - riflesso della domanda principale di pagamento - con la quale condivide il radicamento della giurisdizione ordinaria per comunanza del "petitum" sostanziale.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 2, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 3, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 lett. C) CORTE COST., Legge Reg. Molise 22/01/2010 num. 3 art. 9 com. 9

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10576 del 2006 Rv. 589101 - 01, N. 36897 del 2021 Rv. 662887 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 23051 del 25/07/2022** (Rv. **665453 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **STALLA GIACOMO MARIA**. Relatore: **STALLA GIACOMO MARIA**. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (MAISTO GUGLIELMO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 23/04/2014

086098 FONTI DEL DIRITTO - INTERPRETAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI - LETTERALE Norme tributarie - Interpretazione letterale - Primato - Fondamento.

L'interpretazione delle norme tributarie non si sottrae al primato del criterio letterale, che, per il suo carattere di oggettività e per il suo naturale obiettivo di ricerca del senso normativo maggiormente riconoscibile e palese, rappresenta il criterio cardine nella interpretazione della legge e concorre alla definizione in termini di certezza, determinatezza e tassatività della fattispecie impositiva, che l'art. 2 della l. n. 212 del 2000 vuole sorretta da disposizioni chiare e trasparenti.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 12 com. 1, Costituzione art. 53, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 2

Sez. U - , **Sentenza n. 23051 del 25/07/2022** (Rv. **665453 - 02**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **STALLA GIACOMO MARIA**. Relatore: **STALLA GIACOMO MARIA**. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (MAISTO GUGLIELMO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 23/04/2014

279075 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ATTI SOTTOPOSTI A CONDIZIONE SOSPENSIVA - AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE O PRODUZIONE DEGLI EFFETTI PRIMA DELL'AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE Imposta di registro - Atto di scissione di società semplice - Tassazione in misura fissa - Applicazione - Fondamento.

In tema di imposta di registro, l'atto di scissione relativo a società semplice è assoggettato, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, ad imposta in misura fissa, poiché il requisito normativo dell'oggetto esclusivo o principale di natura commerciale o agricola non concerne le società, ma soltanto gli enti diversi da queste.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 4, Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2251, Cod. Civ. art. 2506

Massime precedenti Difformi: N. 227 del 2021 Rv. 660294 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 22727 del 20/07/2022** (Rv. **665195 - 03**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. Relatore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Diff.)

V. (TORRA GIANCARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 23/05/2012

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Iva - Operazioni inesistenti soggette a

SEZIONI UNITE

"reverse charge" - Sanzione ex art. 6, comma 9-bis.3 d.lgs. n. 471 del 1997 - Presupposto - Applicazione del "reverse charge" - Necessità.

In tema di Iva, la sanzione di cui all'art. 6, comma 9-bis.3, seconda parte, del d.lgs. n. 471 del 1997 presuppone che il cessionario o il committente abbia attuato il regime dell'inversione contabile, quantunque per operazioni inesistenti, sicché non può trovare applicazione quando l'Iva non sia stata assolta con tali modalità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 9 lett. 3, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 15 com. 1 lett. F

Sez. U - , Sentenza n. 22727 del 20/07/2022 (Rv. 665195 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI. Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

V. (TORRA GIANCARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 23/05/2012

279412 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - BASE IMPONIBILE - DETRAZIONI Iva - Operazioni inesistenti soggette a "reverse charge" - Sanzione di cui all'art. 6, comma 9-bis.3, del d.lgs. n. 471 del 1997 - Ambito applicativo - Operazioni imponibili inesistenti oggettivamente e soggettivamente di cui sia dimostrato l'elemento psicologico - Esclusione - Fondamento.

279477 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE In genere.

In tema di Iva, il regime sanzionatorio più favorevole, sancito dalla parte finale dell'art. 6, comma 9-bis.3, del d.lgs. n. 471 del 1997, per le operazioni inesistenti soggette al regime contabile del "reverse charge", introdotto dall'art. 15, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 158 del 2015, attiene esclusivamente alle operazioni che siano anche astrattamente esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, e a quelle che, pur imponibili, siano state realizzate in buona fede, ma non anche alle operazioni imponibili oggettivamente e soggettivamente inesistenti, qualora ne sia stato provato l'elemento psicologico, atteso che per esse non è consentita la neutralizzazione dell'Iva a credito e di quella a debito prevista dalla richiamata prima parte della medesima disposizione, in quanto prive dei requisiti sostanziali necessari per la relativa detraibilità, in coerenza con quanto chiarito da CGUE, sentenza 11 novembre 2021, C-281/20, in causa C-Ferimet S.L. c/o AGE.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 9 lett. 3, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 15 com. 1 lett. F, Decreto Legisl. 05/06/1998 num. 203 art. 1 com. 1 lett. B, Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 155 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3 com. 3, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 35, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 com. 7 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 74 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 23, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 24, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 25, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 7, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 26 com. 3, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 1 com. 1 lett. A, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 168 lett. A, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 178 lett. A

Massime precedenti Difformi: N. 32552 del 2019 Rv. 656111 - 01, N. 16367 del 2020 Rv. 658409 - 01

SEZIONI UNITE

Massime precedenti Vedi: N. 4250 del 2022 Rv. 663882 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 22727 del 20/07/2022** (Rv. **665195 - 02**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. Relatore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Diff.)

V. (TORRA GIANCARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 23/05/2012

279443 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - REGISTRAZIONE DELLE FATTURE - IN GENERE Iva - Operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti in mala fede, sottoposte a inversione contabile - Regime sanzionatorio - Disciplina di cui all'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 - Applicabilità - Fattispecie di cui all'art. 6, comma 9-bis, del medesimo d.lgs. - Esclusione - Fondamento.

In tema di Iva, alle operazioni imponibili, oggettivamente e soggettivamente inesistenti sottoposte al regime contabile del "reverse charge", quando per queste ultime sia provato l'elemento psicologico, è applicabile la sanzione prevista dall'art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997, essendo la stessa finalizzata ad osteggiare le condotte potenzialmente destinate alla realizzazione di intenti frodatori ed evasivi mediante l'esercizio della detrazione in assenza dei requisiti sostanziali, rispetto alle quali non opera la fattispecie di cui all'art. 6, comma 9-bis, prima parte, dello stesso decreto, dettata per le sole ipotesi di violazioni formali, in cui il cessionario/committente abbia ommesso di effettuare gli adempimenti previsti ai fini del "reverse charge", pur avendo registrato la fattura nella contabilità tenuta ai fini delle imposte sui redditi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 1, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 9

Massime precedenti Vedi: N. 1690 del 2022 Rv. 663659 - 02

Sez. U - , **Sentenza n. 22726 del 20/07/2022** (Rv. **665452 - 02**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **MAROTTA CATERINA**. Relatore: **MAROTTA CATERINA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

C. (MALLARDO NUNZIO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/07/2015

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Servizi pre-ruolo - Immissione in ruolo - Anzianità pregressa - Art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 - Interpretazione estensiva - Necessità - Fondamento - Criteri.

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio all'atto dell'immissione in ruolo dei docenti non di ruolo, sia di materie curriculari che di religione cattolica, alla luce di una interpretazione sistematica complessiva del sistema scolastico, che consente una piena fungibilità tra i ruoli di ogni ordine e grado, e del diritto unionale, come interpretato dalla CGUE, nella parte in cui, nel rispetto della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, vieta trattamenti discriminatori nel riconoscimento dell'anzianità di servizio tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 va interpretato estensivamente così da prevedere il riconoscimento dei servizi pregressi non di ruolo, anche se prestati presso le scuole dell'infanzia, non solo in caso di immissione in ruolo nella scuola primaria ma anche in caso di immissione in ruolo nella scuola secondaria.

SEZIONI UNITE

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 485 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 489, Legge 03/05/1999 num. 124 art. 11 com. 14, Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31149 del 2019 Rv. 655985 - 01, N. 17314 del 2020 Rv. 658542 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 22726 del 20/07/2022 (Rv. 665452 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: MAROTTA CATERINA. Relatore: MAROTTA CATERINA. P.M. VISONA' STEFANO. (Conf.)

C. (MALLARDO NUNZIO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/07/2015

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Personale docente non di ruolo - Passaggio in ruolo presso la scuola di istruzione secondaria - Servizio pre-ruolo prestato presso la scuola materna - Riconoscimento - Art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 - Disapplicazione - Criteri - Insegnanti di religione cattolica - Computo analogo - Applicazione.

103230 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - ANZIANITA' DI SERVIZIO In genere.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio del docente di materie curricolari, da computare all'atto dell'immissione in ruolo, anche nel passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria va considerato il servizio non di ruolo, prestato prima dell'immissione in ruolo, previa disapplicazione, ai fini di tale computo, dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quelli fissati dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della l. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ab origine" a tempo indeterminato; analogo criterio va applicato anche agli insegnanti di religione cattolica quanto al servizio svolto presso la scuola materna prima del passaggio in ruolo nella scuola secondaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 485 CORTE COST., Legge 18/07/2003 num. 186 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/06/1999 num. 70 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 489, Legge 03/05/1999 num. 124 art. 11 com. 14

Massime precedenti Vedi: N. 4961 del 2012 Rv. 621647 - 01, N. 31149 del 2019 Rv. 655985 - 01, N. 33134 del 2019 Rv. 656231 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9144 del 2016 Rv. 639532 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 22566 del 19/07/2022 (Rv. 665451 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.

T. (SAPORITO GUGLIELMO) contro A. (ROMANO SALVATORE ALBERTO)

Regola giurisdizione

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Candidato collocato utilmente nella

SEZIONI UNITE

graduatoria finale di un concorso - Diritto all'assunzione - Riparto di giurisdizione - Distinzioni - Contestazione delle modalità di scorrimento della graduatoria - Critica alla scelta di indire un nuovo concorso - Fondamento - Fattispecie.

In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative alle procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, spetta al giudice ordinario la cognizione della causa con la quale il candidato utilmente collocato nella graduatoria finale di un concorso faccia valere il proprio diritto all'assunzione, contestando le modalità di scorrimento della graduatoria, mentre, ove l'affermazione di tale diritto richieda la negazione degli effetti del provvedimento con cui l'Amministrazione abbia scelto di indire una nuova procedura concorsuale, anziché attingere alla menzionata graduatoria, la controversia è devoluta al giudice amministrativo, poiché investe l'esercizio di un potere di organizzazione degli uffici, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, in una vertenza in cui era stato prospettato il diritto allo scorrimento della graduatoria, a fronte della decisione della Ausl di coprire i posti vacanti tramite un nuovo concorso, senza procedere allo scorrimento della graduatoria di un concorso precedente, relativo, tra l'altro, a un diverso profilo professionale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 113, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 91 com. 4, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4870 del 2022 Rv. 663850 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 22426 del 15/07/2022 (Rv. 665194 - 01)

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. SGROI CARMELO. (Conf.)

B. (CHIAPPERO LUIGI) contro C.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 30/11/2021

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Consiglio dell'ordine - Legittimazione ad impugnare il provvedimento di richiamo verbale emesso da Consiglio distrettuale di disciplina - Sussistenza - Emissione in fase preliminare - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

In tema di illeciti disciplinari a carico degli avvocati, il Consiglio dell'ordine, presso cui l'avvocato è iscritto, è legittimato ad impugnare davanti al Consiglio Nazionale Forense il provvedimento di applicazione del richiamo verbale, pronunciato dal Consiglio distrettuale di disciplina per comportamenti contrastanti con i doveri dell'avvocato di lieve entità, anche quando emesso nella fase preliminare del procedimento disciplinare, attesa la sua funzione di vigilanza sulla condotta degli iscritti e di salvaguardia dell'osservanza e dell'effettività delle norme deontologiche ad esso affidata dalla legge professionale.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 52, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 61

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16993 del 2017 Rv. 644918 - 02

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 22206 del 14/07/2022** (Rv. **665193 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **MANCINO ROSSANA**. Relatore:

MANCINO ROSSANA. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

A. (LUCCHETTI ALESSANDRO) contro O. (RUBINACCI LUCA)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 08/07/2021

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Impiego pubblico - Controversie soggette alla giurisdizione del g.a. - Contratti collettivi - Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione ex art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In materia di pubblico impiego, nell'ambito delle controversie soggette alla giurisdizione del giudice amministrativo, va esclusa l'applicabilità dell'art. 64 del d.lgs. n. 165 del 2001 - in tema di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi -, procedura destinata ai giudici civili, ed esclusivamente per il primo grado di giudizio, per dirimere questioni interpretative, sorte nell'ambito del rapporto d'impiego oggetto di giurisdizione del g.o., ben più complesse rispetto a quelle che il giudice amministrativo - occupandosi esclusivamente del reclutamento dall'esterno, con l'aspetto pubblicistico prevalente nettamente sul profilo negoziale - può risolvere in via pregiudiziale, caso per caso, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 104 del 2010.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 64 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14774 del 2010 Rv. 613657 - 01, N. 18960 del 2015 Rv. 637047 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 22281 del 14/07/2022** (Rv. **665273 - 01**)

Presidente: **CURZIO PIETRO**. Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. Relatore:

CONTI ROBERTO GIOVANNI. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

C. (CHIBBARO MARIO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 13/10/2015

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE Cartella di pagamento - Interessi - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Limiti e condizioni - Specificazione del saggio applicato - Necessità - Esclusione.

La cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 20, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 30, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 2

SEZIONI UNITE

CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 3, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 56 com. 5 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 17, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 54, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 55, DM Finanze 21/05/2009 art. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 462 art. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 462 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 31000 del 2021 Rv. 662890 - 01, N. 6812 del 2019 Rv. 653315 - 01, N. 22306 del 2021 Rv. 661959 - 01, N. 21851 del 2018 Rv. 650331 - 01, N. 16778 del 2020 Rv. 658696 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 22246 del 14/07/2022 (Rv. 665272 - 01)

Presidente: CASSANO MARGHERITA. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Diff.)

P. (PANDOLFI LIVIO ANTONIO) contro C.

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 22/11/2021

026006 AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - PRATICANTI PROCURATORI Praticante avvocato - Impugnazione proposta personalmente davanti al C.N.F. del provvedimento del Consiglio dell'ordine territoriale di cancellazione dal registro speciale dei praticanti - Inammissibilità - Sussistenza - Fondamento.

È inammissibile il ricorso proposto personalmente dal praticante avvocato al Consiglio nazionale forense, col quale si censura il provvedimento emesso dal Consiglio dell'ordine territoriale, di cancellazione dal registro speciale dei praticanti a causa dell'interruzione ultrasemestrale della pratica; analogamente a quanto disposto in tema di procedimento disciplinare, infatti, la possibilità di proporre ricorso al Consiglio nazionale forense o alle Sezioni Unite della Corte di cassazione da parte di soggetto non iscritto all'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori presuppone pur sempre che si tratti di soggetto iscritto almeno all'albo degli avvocati, poiché, in mancanza di tale condizione, il ricorrente è privo dello "ius postulandi" indispensabile per stare in giudizio di persona.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 33, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 7 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 1 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 23022 del 2011 Rv. 619334 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 22281 del 14/07/2022 (Rv. 665273 - 02)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI. Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI. P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Conf.)

C. (CHIBBARO MARIO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 13/10/2015

154152 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE Atto impositivo - Pretesa di interessi contestuale al debito d'imposta - Difetto di motivazione relativo agli accessori - Conseguenze - Invalidità parziale - Sussistenza - Fondamento.

SEZIONI UNITE

In tema di riscossione coattiva, l'atto impositivo, se carente nella motivazione riguardante gli interessi richiesti in via contestuale al debito d'imposta, è affetto da invalidità parziale con riferimento alla parte relativa ai soli accessori, in applicazione del generale principio di conservazione dell'atto nella parte, autonoma, non inficiata dal difetto di motivazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Difformi: N. 8508 del 2019 Rv. 653345 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 15554 del 2017 Rv. 644721 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 21884 del 11/07/2022 (Rv. 665192 - 01)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

S. (LIMATOLA ALESSANDRO) contro C. (FERRARI FABIO MARIA)

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 10/01/2018

177318 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE Notifica della sentenza all'ente locale ex art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Consegna presso la sede principale - Necessità - Esclusione - Notifica ad ufficio riconducibile a quello che ha emesso l'atto - Decorso del termine cd. "breve" per impugnare - Idoneità - Fondamento.

In tema di notifica diretta all'ente territoriale, la notifica della sentenza di primo grado, effettuata dal contribuente direttamente all'ente locale tramite il servizio postale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, non presso la sede principale indicata negli atti difensivi, ma presso altro ufficio comunale diversamente ubicato, che abbia emesso (o non abbia adottato) l'atto oggetto del contenzioso, è valida e, quindi, idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per impugnare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2, e 51, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51 com. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640602 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 21514 del 07/07/2022 (Rv. 665191 - 03)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *Relatore:* **SCRIMA ANTONIETTA.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

M. (GRIFONI ALESSANDRO) contro F. (GRAZIOSI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/08/2017

018162 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE Azione ex art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005 - Accertamento della responsabilità del sinistro - Specifica domanda - Necessità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze

SEZIONI UNITE

- Competenza del giudice di pace ex art. 7, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Competenza territoriale - Individuazione - Criteri.

L'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce oggetto dell'azione speciale prevista dall'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), bensì un suo presupposto, che può essere contestato "ex adverso", sicché l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, che agisce per il recupero dell'indennizzo pagato, non è tenuta ad avanzare una specifica domanda di accertamento in tal senso; la competenza sull'azione di recupero non spetta, pertanto, "ratione materiae" al giudice di pace, ex art. 7, comma 2, c.p.c., e va determinata, quanto al foro territorialmente competente, con riferimento al criterio dell'art. 1182, comma 3, c.c. e non già del luogo di verifica del sinistro o di residenza o domicilio del responsabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1182 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 7 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 292 com. 1

Massime precedenti Difformi: N. 17467 del 2010 Rv. 614801 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 21514 del 07/07/2022 (Rv. 665191 - 04)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore:

SCRIMA ANTONIETTA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

M. (GRIFONI ALESSANDRO) contro F. (GRAZIOSI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/08/2017

018162 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE Azione ex art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005 - Natura speciale ed autonoma - Conseguenze - Prescrizione ordinaria decennale - Decorrenza.

L'azione dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada ai sensi dell'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private) ha natura speciale ed autonoma "ex lege", sicché per il suo esercizio si applica l'ordinario termine di prescrizione decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato al danneggiato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 292 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 930 del 2017 Rv. 642701 - 01, N. 15303 del 2013 Rv. 626871 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 15357 del 2006 Rv. 591571 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 21514 del 07/07/2022 (Rv. 665191 - 02)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore:

SCRIMA ANTONIETTA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

M. (GRIFONI ALESSANDRO) contro F. (GRAZIOSI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/08/2017

018162 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE Azione ex art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005 - Natura speciale - Conseguenze

SEZIONI UNITE

- Recupero dell'intero importo da ciascuno dei corresponsabili del sinistro - Artt. 1299 e 2055 c.c. - Applicabilità - Esclusione.

In caso di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa, l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada può agire, con la speciale azione prevista dall'art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private), nei confronti del responsabile civile - o dei responsabili, proprietario e conducente, in caso di sinistro causato da quest'ultimo - per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato e, quindi, non solo per la quota gravante sul soggetto inadempiente all'obbligo assicurativo, non trovando applicazione l'art. 1299 c.c., né l'art. 2055 c.c., con l'ulteriore conseguenza che ciascuno dei corresponsabili è tenuto per l'intero anche nell'eventualità che uno degli altri sia insolvente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 292 com. 1, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2055

Massime precedenti Differmi: N. 40592 del 2021 Rv. 663517 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 930 del 2017 Rv. 642701 - 01, N. 15357 del 2006 Rv. 591571 - 01, N. 3968 del 2012 Rv. 622084 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 21514 del 07/07/2022 (Rv. 665191 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore:

SCRIMA ANTONIETTA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

M. (GRIFONI ALESSANDRO) contro F. (GRAZIOSI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 08/08/2017

018162 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada - Azione ex art. 292, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005 - Natura speciale ed autonoma - Configurabilità - Fondamento - Atipicità del vincolo di solidarietà.

L'azione "di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese", prevista dall'art. 292, comma 1, d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni private) ed esercitata dall'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ha natura autonoma e speciale - non essendo assimilabile né allo schema del regresso tra coobbligati solidali, né a quello della surrogazione nel diritto del danneggiato - in ragione della peculiarità della solidarietà passiva, atipica e ad interesse unisoggettivo, esistente, nel sistema dell'assicurazione obbligatoria, tra impresa assicuratrice e responsabile civile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 292 com. 1, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 1203

Massime precedenti Vedi: N. 930 del 2017 Rv. 642701 - 01, N. 40592 del 2021 Rv. 663517 - 01, N. 15357 del 2006 Rv. 591571 - 01, N. 3968 del 2012 Rv. 622084 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 21348 del 06/07/2022** (Rv. **665187 - 02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Diff.)

M. (ROMEN GEORG) contro C. (LOMBARDI DAVIDE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/10/2018

074027 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA Edilizia residenziale pubblica - Vincolo del prezzo per i successivi acquirenti - Rimozione - Procedura di affrancazione ex art. 25-undecies del d.l. n. 119 del 2018 - Necessità - Atti di cessione precedenti all'entrata in vigore dell'art. 5-comma 3-bis, del d.l. n. 70 del 2011 - Applicabilità - Pendenza della procedura - Conseguenze.

La procedura di affrancazione finalizzata all'eliminazione del vincolo di prezzo per i successivi acquirenti degli immobili di edilizia residenziale pubblica, che l'art. 25-undecies del d.l. n. 119 del 2018 ha esteso in favore di tutti gli interessati, è consentita, secondo la previsione del comma 2 della citata disposizione, anche in relazione agli atti di cessione avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore dell'art. 5, comma 3-bis, del d.l. n. 70 del 2011 (13 luglio 2011); la pendenza della procedura di rimozione dei vincoli determina la limitazione degli effetti dei relativi contratti di trasferimento degli immobili, nei termini di cui all'art. 31, comma 49-quater, della l. n. 448 del 1998.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 25 undecies com. 2 CORTE COST., Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 5 com. 3 CORTE COST., Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 31 com. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29099 del 2020 Rv. 660115 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 21349 del 06/07/2022** (Rv. **665188 - 02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**

Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** P.M. **DE RENZIS LUISA.** (Conf.)

Y. (SOLARI MASSIMO) contro S. (COSSAR LAURA)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/06/2020

100087 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE Impugnazione di sentenza notificata - Omesso deposito ex art. 369 c.p.c. della relata di notifica - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Eccezioni - Condizioni.

Nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2), Cod. Proc. Civ. art. 370 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 14360 del 2021 Rv. 661397 - 01, N. 15832 del 2021 Rv. 661874 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 21348 del 06/07/2022 (Rv. 665187 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

M. (ROMEN GEORG) contro C. (LOMBARDI DAVIDE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/10/2018

074001 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - IN GENERE Edilizia residenziale pubblica - Vincolo del prezzo massimo di cessione degli immobili - Permanenza fino alla sua eliminazione mediante procedura di affrancazione ex art. 31, comma 49-bis, l. n. 448 del 1998 - Estensione del vincolo sia alle convenzioni P.E.E.P. che alle convenzioni Bucalossi - Sussistenza.

In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito degli interventi legislativi di cui all'art. 5, comma 3-bis, del d.l. n. 70 del 2011, introdotto in sede di conversione dalla l. n. 106 del 2011, e all'art. 25-undecies del d.l. n. 119 del 2018, introdotto in sede di conversione dalla l. n. 136 del 2018, il vincolo del prezzo massimo di cessione degli immobili permane fino a quando lo stesso non venga eliminato con la procedura di affrancazione di cui all'art. 31, comma 49-bis, della l. n. 448 del 1998; tale vincolo sussiste, in virtù della sostanziale equiparazione disposta dall'art. 3, comma 63, della l. n. 662 del 1996 e dall'art. 31, comma 46, della l. n. 448 del 1998, sia per le convenzioni di cui all'art. 35 della l. n. 865 del 1971 (c.d. convenzioni P.E.E.P.) sia per quelle di cui agli artt. 7 e 8 della l. n. 10 del 1977 (c.d. convenzioni Bucalossi), poi trasferiti, senza significative modifiche, negli artt. 17 e 18 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 7, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 25 undecies com. 2 CORTE COST., Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 31 com. 46, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 31 com. 49, Legge 23/12/1998 num. 448 art. 31 com. 49, Decreto Legge 13/05/2011 num. 70 art. 5 com. 3 CORTE COST., Legge 12/07/2011 num. 106 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., DPR 06/06/2011 num. 380 art. 17, DPR 06/06/2011 num. 380 art. 18, Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 63 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 31 com. 46, Decreto Legge 31/05/2021 num. 77 art. 22 bis, Legge 29/07/2021 num. 108

Massime precedenti Vedi: N. 30951 del 2017 Rv. 647772 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18135 del 2015 Rv. 636470 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 21351 del 06/07/2022 (Rv. 665190 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

V. (GIARDINO ANDREA) contro R. (PREVITI STEFANO)

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Convenzione italo - russa 26 gennaio 1979 sull'assistenza giudiziaria in materia civile, resa esecutiva con l. n. 766 del 1985 - Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - Assimilabilità - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Fattispecie.

La Convenzione italo-russa del 1979 non è assimilabile, per struttura e funzionamento, alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, atteso che, al pari di numerose altre convenzioni bilaterali, si limita a stabilire le condizioni di riconoscibilità delle sentenze emesse dall'uno e dall'altro giudice, attraverso regole di cd. giurisdizione indiretta destinate ad assumere

SEZIONI UNITE

rilievo proprio in sede di riconoscimento delle decisioni prese, con la conseguenza che, consentendo ai cittadini di ciascuna parte contraente di adire i tribunali dell'altra parte nella cui giurisdizione, in conformità con la legislazione di quest'ultima, rientrano le cause civili, ribadisce implicitamente la persistente operatività delle regole di diritto internazionale privato proprie della legislazione di ciascuna delle parti contraenti, che fissano le condizioni che consentono di evocare in giudizio in uno Stato cittadini ivi non domiciliati né residenti. (Nella specie, la S.C. ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano con riguardo ad una controversia risarcitoria promossa da una società televisiva italiana nei confronti di una società di diritto russo, per atti di concorrenza sleale e violazione di marchi registrati).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 4 CORTE COST., Legge 11/12/1985 num. 766 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 9365 del 2003 Rv. 564152 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 21349 del 06/07/2022 (Rv. 665188 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**

Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)**

Y. (SOLARI MASSIMO) contro S. (COSSAR LAURA)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/06/2020

100087 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE
Ricorso per cassazione - Dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata - Conseguenze - Deposito della relata nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. - Necessità - Successiva produzione ex art. 372 c.p.c. - Esclusione.

La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15832 del 2021 Rv. 661874 - 01 Rv. 661874 - 02

Sez. U - , Ordinanza n. 21350 del 06/07/2022 (Rv. 665189 - 01)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)**

contro

Dichiara inammissibile, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 23/06/2021

092027 GIURISDIZIONE CIVILE - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" Tribunale superiore delle acque pubbliche adito a seguito di "translatio iudicii" - Regolamento di giurisdizione di ufficio - Termine per la sua proposizione - Individuazione.

SEZIONI UNITE

Nel rito disciplinato dagli artt. 151 e segg. del r.d. n. 1775 del 1933 dinanzi al tribunale superiore delle acque pubbliche, al quale la causa sia stata rimessa dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione da parte di altro giudice, la questione di giurisdizione non può essere ulteriormente sottoposta di ufficio alle sezioni unite della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009, se non viene sollevata dal giudice delegato all'istruzione alla prima udienza tenuta davanti a lui, ferma la competenza del collegio, cui la questione sia stata rimessa da detto giudice, siccome privo di poteri decisori, ma non di poteri di rilievo delle questioni officiose, a provvedere sul punto all'esito dell'udienza di discussione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 151, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59 com. 3

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 11143 del 2017 Rv. 644051 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 21139 del 04/07/2022 (Rv. 665271 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GIUSTI ALBERTO. Relatore: GIUSTI ALBERTO. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)

P. (SANNA GIOVANNI PIETRO) contro C.

Regola giurisdizione

092021 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI Concessione di beni pubblici - Canone concessorio - Richiesta di riduzione ad equità - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

In materia di concessione di beni pubblici, ricade nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda del gestore finalizzata ad ottenere una riduzione del canone, a seguito della sensibile compressione dei ricavi in conseguenza di una causa eccezionale ed imprevedibile (nella specie, la pandemia da Covid-19 ed il correlato "lockdown"), in quanto il "petitum" sostanziale non tende ad un sindacato sull'esercizio del potere della P.A., ma involge, piuttosto, l'accertamento della titolarità di un diritto all'adeguamento delle condizioni contrattuali, ai fini del ripristino della proporzione tra le prestazioni originarie, che, se configurabile, rinviene la propria fonte non nella discrezionalità amministrativa, ma direttamente nella legge.

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 45 bis, Cod. Civ. art. 1467, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28973 del 2020 Rv. 659873 - 01, N. 33691 del 2019 Rv. 657657 - 01

LUGLIO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione prima e sesta prima



Sez. 1 - , **Ordinanza n. 23602 del 28/07/2022** (Rv. **665369 - 01**)

Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **MARULLI MARCO**. Relatore: **MARULLI MARCO**.

F. (SALVINI LIVIA) contro C. (RIVOLTA GIAN CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/03/2017

159084 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA - DELIBERAZIONI Cooperative a mutualità prevalente - Soppressione delle clausole statutarie antilucrative - Conseguenze - Devoluzione del patrimonio effettivo a favore di fondo mutualistico - Insussistenza - Fondamento.

In tema di società cooperative, la perdita dei requisiti di mutualità prevalente, conseguente alla modificazione o soppressione delle clausole antilucrative, non obbliga la società a devolvere al fondo mutualistico di appartenenza il patrimonio effettivo, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, poiché l'art. 2545 undecies c.c. fa conseguire tale effetto alla delibera di trasformazione della società, mentre l'art. 2545 octies c.c. prevede che, nel diverso caso della perdita dei requisiti di mutualità prevalente, gli amministratori redigano apposito bilancio per determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili, dovendosi pertanto ritenere implicitamente abrogato, dalla riforma societaria del 2003, l'art. 17 della l. n. 388 del 2000, nè potendo trovare applicazione l'art. 111 decies disp. att. c.c., diretto unicamente ad agevolare l'adeguamento alla nuova normativa delle clausole antilucrative già presenti nello statuto di società cooperative a mutualità prevalente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2512, Cod. Civ. art. 2545 undecies, Cod. Civ. art. 2545 octies, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/12/1947 num. 1577 art. 26, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 111 decies

Massime precedenti Vedi: N. 16362 del 2016 Rv. 641324 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 23583 del 28/07/2022** (Rv. **665367 - 02**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **IOFRIDA GIULIA**. Relatore: **IOFRIDA GIULIA**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)

R. (BRUNELLO GAUDENZIA) contro C. (PEDERIVA STEFANIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/06/2019

082327 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - PROCEDIMENTO - INTERVENTO P.M. - PROVVEDIMENTI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 022536/2021 66230701

Massime precedenti Conformi: N. 22536 del 2021 Rv. 662307 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 23588 del 28/07/2022** (Rv. **665368 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**.

C. (MANFREDONIA MASSIMO) contro V. (IRTI NATALE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/05/2016

152003 RISARCIMENTO DEL DANNO - "COMPENSATIO LUCRI CUM DANNO" Danno risarcibile - Determinazione giudiziale - Riferimento a tutte le risultanze del giudizio - Fondamento - Fattispecie.

Quella di "compensatio lucri cum damno" è un'eccezione in senso lato, che non integra deduzione di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato, ma una mera difesa in ordine all'esatta entità globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato, ed è, come tale, rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinare l'esatta misura del danno risarcibile, può fare riferimento, per il principio dell'acquisizione della prova, a tutte le risultanze del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel determinare il danno occorso a una società costruttrice in conseguenza dell'inadempimento, da parte di un Comune, degli obblighi discendenti da una convenzione urbanistica, aveva ommesso di considerare il potenziale vantaggio correlato al valore delle opere di urbanizzazione eseguite su terreni rimasti in proprietà della società stessa, sul presupposto del mancato assolvimento, da parte del citato Comune, dell'onere di provare il suddetto vantaggio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24177 del 2020 Rv. 659529 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 23612 del 28/07/2022** (Rv. **665370 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **CATALLOZZI PAOLO**. Relatore: **CATALLOZZI PAOLO**.

B. (GIACONIA ALBERTO) contro F. (CUCUZZA GAETANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 19/01/2016

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Conto corrente bancario - Fallimento del titolare - Rimessa effettuata da un terzo - Eccezione di non revocabilità - In senso proprio o mera difesa - Conseguenze.

In tema di azione revocatoria fallimentare, la deduzione del convenuto avente ad oggetto la non revocabilità delle rimesse effettuate da un terzo garante sul conto corrente bancario dell'imprenditore, poi fallito, risolvendosi nell'allegazione di un fatto modificativo dell'effetto giuridico postulato dall'attore, costituisce un'eccezione in senso proprio e non una mera difesa e, pertanto, può essere utilmente avanzata solo dalla parte, purché in epoca antecedente allo spirare del termine per la definizione del "thema decidendum".

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23597 del 2017 Rv. 645536 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 23571 del 28/07/2022** (Rv. **665366 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **CROLLA COSMO.** Relatore: **CROLLA COSMO.**

S. (VITALE GIANLUCA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 18/05/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Giudizio di comparazione - Integrazione sociale e lavorativa - Tirocinio formativo per i richiedenti asilo - Rilevanza - Condizioni del paese di provenienza - Doveri di cooperazione istruttoria - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di protezione umanitaria, la condizione di integrazione sociale e lavorativa dello straniero richiedente deve essere valutata in comparazione con la situazione oggettiva e soggettiva del suo Paese di origine, attraverso un'analisi rigorosa delle fonti di informazione, acquisite dal giudice in applicazione del principio di cooperazione istruttoria, e può ritenersi provata dallo svolgimento di un tirocinio formativo e dalla frequentazione di un corso scolastico, non assumendo alcun rilievo il fatto che tali attività siano state svolte all'interno del percorso di accoglienza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che non aveva esaminato né l'integrazione sociale del ricorrente - documentata da tirocinio formativo come aiuto cuoco, dalle buste paga, dalle dichiarazioni del datore di lavoro di proroga del tirocinio e dall'attestato di licenza media - né la situazione di illegalità ed insicurezza del Senegal, paese d'origine del richiedente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 22

Massime precedenti Vedi: N. 7938 del 2022 Rv. 664528 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 23631 del 28/07/2022** (Rv. **665371 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** Estensore: **FIDANZIA ANDREA.** Relatore: **FIDANZIA ANDREA.**

A. (CESARO GRAZIA OFELIA) contro A.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PER I MINORENNI TORINO, 04/03/2021

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Sottrazione internazionale di minori - Procedimento ex art. 7 della l. n. 64 del 1994 - Mancata fissazione dell'udienza - Principio del contraddittorio - Conseguenze.

Nel procedimento di volontaria giurisdizione, previsto dalla l. n. 64 del 1994 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 in tema di sottrazione internazionale di minori) - inquadrabile nello schema generale dei procedimenti speciali in materia di famiglia e di stato delle persone, e quindi soggetto, per quanto in esso non previsto, alle disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio, e nel contempo caratterizzato dall'estrema urgenza di provvedere nell'interesse del minore - al fine dell'osservanza del principio del contraddittorio occorre che sia fissata udienza in camera di consiglio e che la persona presso la quale si trova il minore e quella che ha presentato la richiesta siano informate dell'udienza e siano poste in grado di parteciparvi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Legge 15/01/1994 num. 64 art. 7, Tratt. Internaz. 25/10/1980

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 5465 del 2004 Rv. 573757 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 39766 del 2021 Rv. 663546 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 23583 del 28/07/2022 (Rv. 665367 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: IOFRIDA GIULIA. Relatore: IOFRIDA GIULIA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)

R. (BRUNELLO GAUDENZIA) contro C. (PEDERIVA STEFANIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/06/2019

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile - Finalità compensativo-perequativa - Condizioni - Fattispecie.

In tema di determinazione dell'assegno di divorzio, il principio secondo il quale, sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, è derogato, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, "ex post" divenuto ingiustificato, che deve perciò essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali, che il richiedente l'assegno ha l'onere di indicare specificamente e dimostrare nel giudizio. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che la decisione di merito aveva rigettato la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell'assegno divorzile, senza considerare che la ex coniuge si era cancellata dalla Cassa dei dottori commercialisti per provvedere alle necessità dei due figli minori adottati dalla coppia, sacrificando pertanto le proprie aspettative professionali nell'interesse della famiglia).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 29, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24250 del 2021 Rv. 662391 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 38362 del 2021 Rv. 663465 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18287 del 2018 Rv. 650267 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23447 del 27/07/2022 (Rv. 665245 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

C. (BRESSAN FULVIA) contro F. (LAGHI ALDO)

Rigetta, TRIBUNALE TREVISO, 01/08/2018

081291 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE Il pagamento diretto del subappaltatore ex art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, attiene al solo appalto in corso con un'impresa "in bonis", non essendo, di contro, compatibile con l'ipotesi in cui, a seguito della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, si realizza "ipso iure", ai sensi degli artt. 81 l.fall. e 140, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006 (cd. "Codice appalti 2006"), lo scioglimento del contratto e delle clausole in esso contenute, compresa quella eventualmente pattuita proprio in funzione di consentire il pagamento anzidetto.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

114110 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - SOGGETTI - APPALTATORE E SUBAPPALTATORE In genere.

Il pagamento diretto del subappaltatore ex art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, attiene al solo appalto in corso con un'impresa "in bonis", non essendo, di contro, compatibile con l'ipotesi in cui, a seguito della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, si realizza "ipso iure", ai sensi degli artt. 81 l.fall., lo scioglimento del contratto, con il correlato venir meno della vincolatività delle clausole in esso contenute, compresa quella eventualmente pattuita proprio in funzione del pagamento anzidetto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 118, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 140, Legge Falliment. art. 81

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5685 del 2020 Rv. 657207 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23423 del 27/07/2022 (Rv. 665363 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** Estensore: **VELLA PAOLA.** Relatore: **VELLA PAOLA.**

A. (PRATICO' ALESSANDRO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE MILANO, 15/02/2021

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Espulsione amministrativa - Pericolosità sociale - Valutazione in concreto - Necessità - Fattispecie.

In tema di valutazione della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 286 del 1998, la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale dello straniero va effettuata in concreto ed all'attualità, tenendo conto dell'esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, senza limitarsi ad una mera valutazione dei precedenti penali. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione del giudice di pace che, nel rigettare il ricorso avverso il decreto di espulsione, si era limitato a tener conto dell'unica condanna riportata dal cittadino straniero, senza considerare la sopravvenuta e più favorevole valutazione operata dalla Corte d'appello – che aveva ridotto la pena ed applicato il beneficio della sospensione condizionale – rilevante ai fini del giudizio di pericolosità sociale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 4 com. 3 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 29148 del 2020 Rv. 660125 - 01, N. 20692 del 2019 Rv. 654673 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23445 del 27/07/2022 (Rv. 665364 - 02)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI.** Relatore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI.** P.M. **CARDINO ALBERTO.**

S. (MACRI' FRANCESCO MARIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 02/04/2021

075002 ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - IN GENERE Giudizio elettorale - Incandidabilità ex art. 143, comma 11, d.lgs. n. 267 del 2000 - Estensione delle garanzie previste dall'ordinamento per

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

le sanzioni penali - Esclusione - Natura non sanzionatoria della misura - Conseguenze - Atto introduttivo - Individuazione degli amministratori - "Per relationem" - Sufficienza.

In tema di elezioni amministrative, la dichiarazione di incandidabilità degli amministratori che hanno dato causa allo scioglimento del consiglio comunale per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso, prevista dall'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, essendo una misura non sanzionatoria, ma interdittiva di carattere preventivo, non impone l'adozione delle garanzie previste per l'applicazione delle sanzioni penali ed il relativo procedimento viene introdotto mediante l'atto di trasmissione ministeriale che, rappresentando una deroga alle regole ordinarie, non deve rispettare i contenuti di cui all'art. 125 c.p.c. e non può ritenersi affetto da nullità se, anziché indicare nominativamente gli amministratori coinvolti, li individui "per relationem", mediante rinvio ad altri atti amministrativi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 143 com. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125

Massime precedenti Vedi: N. 15038 del 2018 Rv. 649124 - 01, N. 10780 del 2019 Rv. 653905 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 23522 del 27/07/2022 (Rv. 665246 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.** *P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)*

C. (PONTESILLI FABIO) contro F. (VISCANTI MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 30/12/2016

081207 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - MANDATO E COMMISSIONE Pagamento diretto del subappaltatore ex art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006 - Compatibilità con l'ipotesi di dichiarazione di fallimento dell'appaltatore - Esclusione - Fondamento.

081291 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE In genere.

Il pagamento diretto del subappaltatore ex art. 118, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006, attiene al solo appalto in corso con un'impresa "in bonis", non essendo, di contro, compatibile con l'ipotesi in cui, a seguito della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, si realizza "ipso iure", ai sensi degli artt. 81 l.fall. e 140, comma 1, del summenzionato decreto, lo scioglimento del contratto, fattispecie idonea a travolgere anche l'eventuale patto successivo e accessorio mirato a rimodulare il programma negoziale, ancorché il patto in parola configuri un mandato in "rem propriam".

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 81, Legge Falliment. art. 78, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 118 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 13243 del 2011 Rv. 618257 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5685 del 2020 Rv. 657207 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 23488 del 27/07/2022** (Rv. **665365 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** Estensore: **FRAULINI PAOLO.** Relatore: **FRAULINI PAOLO.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Conf.)

V. (FRANCETTI MARCO FRANCESCO ANTONIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.RIC.PROV.UFF.CEN.BR ROMA, 07/07/2017

031009 BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - COMMISSIONE DEI RICORSI - IMPUGNAZIONI Registrazione marchio - Opposizione - Procedimento avanti alla Commissione dei ricorsi di cui all'art. 135 C.P.I. - Individuazione immediata della causa petendi - Possibilità di avvalersi di memorie successive - Esclusione

In tema di procedimento di opposizione alla registrazione dei segni distintivi di impresa, di cui all'art. 135 del Codice della Proprietà Industriale, il ricorso introduttivo deve, a pena di inammissibilità, contenere ab origine la chiara enunciazione del petitum e della causa petendi della domanda, non essendo consentito rinviare a eventuali successive memorie autorizzate la loro compiuta e definitiva identificazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 135

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22771 del 20/07/2022** (Rv. **665522 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **CASADONTE ANNAMARIA.** Relatore: **CASADONTE ANNAMARIA.**

M. (SCORDAMAGLIA GIOVANBATTISTA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/09/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Presupposti - Richiedente minore al momento dell'ingresso in Italia - Raggiungimento della maggiore età nel corso del procedimento - Automatica esclusione della condizione di vulnerabilità legata alla minore età - Insussistenza - Fondamento.

In tema di protezione umanitaria, il giudice, ai fini dell'accoglimento della domanda, deve valutare anche la minore età del richiedente al momento del suo ingresso in Italia trattandosi di elemento rilevante perché, come risulta da numerosi indici normativi, il minore rappresenta un soggetto vulnerabile, cosicché il raggiungimento della maggiore età nel corso del procedimento, i cui tempi non possono essere imputati al richiedente protezione, ne impongono comunque la considerazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 com. 1 lett. H, Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 21/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 21/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 19, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 17185 del 2020 Rv. 658956 - 02, N. 11743 del 2020 Rv. 657954 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22623 del 19/07/2022** (Rv. **665521 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **CAIAZZO ROSARIO**.

Relatore: **CAIAZZO ROSARIO**.

I. (TORTORELLA SILVIA) contro L. (CAPRA DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/10/2016

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Sentenza non definitiva sull'"an debeatur" - Cassazione - Conseguente caducazione della sentenza non definitiva sul "quantum" - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Inammissibilità - cassazione parziale di sentenza non definitiva sull'"an" - Conseguenze sulla sentenza definitiva sul "quantum" - Carattere necessariamente parziale - Accertamento del nesso di dipendenza totale o parziale della definitiva impugnata rispetto alla non definitiva cassata - Accertamento relativo ad un "error in procedendo" - Cognizione estesa anche al fatto - Sussiste.

La cassazione della sentenza non definitiva, che abbia giudicato sull'"an debeatur", comporta la caducazione ai sensi dell'art. 336, comma 2 c.p.c., anche della sentenza definitiva sul "quantum debeatur", con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avverso quest'ultima, per cessazione della materia del contendere oggetto del ricorso stesso. Ove però quella cassazione sia stata parziale, in quanto concernente soltanto alcune statuizioni della sentenza non definitiva sull'"an debeatur", la caducazione della pronuncia definitiva riguarderà unicamente le parti dipendenti dalla sentenza cassata. In entrambe tali ipotesi, compete alla stessa Corte di cassazione, investita del ricorso contro la sentenza definitiva, e non al giudice di rinvio, l'accertamento diretto del nesso di dipendenza, totale o parziale, della sentenza definitiva impugnata rispetto alla sentenza non definitiva cassata, trattandosi di accertamento relativo ad un "error in procedendo", in ordine al quale la cognizione della corte è estesa anche al fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22616 del 19/07/2022** (Rv. **665520 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **REGGIANI ELEONORA**.

Relatore: **REGGIANI ELEONORA**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

M. (CATARINELLI MARIA RITA) contro M. (BOLOGNI MARINA AMELIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/06/2019

082310 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE Indagini della polizia tributaria - Potere discrezionale del giudice - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.

Nei giudizi di separazione personale dei coniugi, il potere di disporre indagini della polizia tributaria, derivante dall'applicazione analogica dell'art. 5, comma 9, l. n. 898 del 1970, costituisce una deroga alle regole generali sul riparto dell'onere della prova, il cui esercizio è espressione della discrezionalità del giudice di merito che, però, incontra un limite in presenza di fatti precisi e circostanziati in ordine all'incompletezza o all'inattendibilità delle risultanze fiscali acquisite al processo. In tali casi, il giudice ha il dovere di disporre le indagini della polizia tributaria, non potendo rigettare le domande volte al riconoscimento o alla determinazione dell'assegno, fondate proprio sulle circostanze specifiche che avrebbero dovuto essere verificate per il tramite delle menzionate indagini. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, aveva ritenuto superflue le indagini della polizia tributaria, nonostante fossero stati dedotti fatti specifici a supporto della relativa richiesta, in base all'erroneo presupposto dell'irrelevanza, ai fini della ricostruzione del tenore di vita familiare, di eventuali entrate sottratte al fisco).

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 9 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 706, Legge 26/11/2021 num. 206 art. 1

Massime precedenti Conformi: N. 10344 del 2005 Rv. 580803 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 8417 del 2000 Rv. 537857 - 01, N. 23263 del 2016 Rv. 642677 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22616 del 19/07/2022 (Rv. 665520 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: REGGIANI ELEONORA.

Relatore: REGGIANI ELEONORA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

M. (CATARINELLI MARIA RITA) contro M. (BOLOGNI MARINA AMELIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/06/2019

082307 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE Assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli - Determinazione - Tenore di vita matrimoniale - Accertamento - Redditi occultati al fisco - Rilevanza - Fondamento - Conseguenze.

In tema di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza matrimoniale a prescindere dalla provenienza delle consistenze reddituali o patrimoniali godute, assumendo rilievo anche i redditi occultati al fisco, all'accertamento dei quali l'ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 9 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18196 del 2015 Rv. 637220 - 01, N. 16739 del 2020 Rv. 658968 - 01, N. 10344 del 2005 Rv. 580803 - 01, N. 9915 del 2007 Rv. 595917 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 22396 del 15/07/2022 (Rv. 665163 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

A. (RIGOTTI BEATRICE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/01/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Valutazione di credibilità - Atti di persecuzione per motivi politici - Status di rifugiato - Sussistenza - Concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari - Erronea qualificazione - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, le violenze subite in ragione della manifestazione di opinioni politiche e l'ingiustificata reazione delle forze di polizia integrano i presupposti per il riconoscimento dello "status" di rifugiato, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 251 del 2007. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che, una volta ritenuto credibile il racconto del ricorrente relativo all'appartenenza al partito che lotta per l'indipendenza del Kashmir ed alle torture subite durante

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

il periodo di detenzione, non poteva escludersi la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione maggiore).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 lett. E, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 25567 del 2020 Rv. 659674 - 01, N. 25751 del 2021 Rv. 662494 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22234 del 14/07/2022 (Rv. 665162 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA.

J. (PAPPALARDO ORIANA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/05/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Rischio di mutilazioni genitali femminili - Opposizione a tale pratica da parte di un familiare - Trattamento sanzionatorio ufficiale - Irrilevanza - Pratica socialmente diffusa - Dovere di cooperazione istruttoria - Sussistenza.

In tema di protezione internazionale, ritenuta credibile l'opposizione alla pratica di mutilazione degli organi genitali femminili da parte del genitore della minore, il giudice è tenuto, in ossequio al dovere di cooperazione istruttoria, a verificare se, pur in presenza di una normativa penale formalmente repressiva di detta forma di violenza, tale pratica sia comunque radicata nel paese d'origine del richiedente e se le autorità statali e governative siano realmente in grado di arginare la prassi tradizionale, socialmente accettata e condivisa nelle zone tribali, che determina l'emarginazione dei soggetti che vi si oppongono.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 20291 del 2021 Rv. 661990 - 01, N. 29971 del 2021 Rv. 662723 - 01, N. 8980 del 2022 Rv. 664256 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22100 del 13/07/2022 (Rv. 665243 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.

C. (PARISI MARCO) contro L. (GENOVESE FRANCESCO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MESSINA, 26/11/2019

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE Provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. - Ammonimento - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Fondamento.

100171 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - IN GENERE In genere.

Il provvedimento di ammonimento di uno dei genitori emesso ex art. 709 ter, comma 2, n. 1 c.p.c., a differenza dei provvedimenti di risarcimento dei danni o di irrogazione di una sanzione

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

pecuniaria, previsti dalla stessa norma, non è ricorribile per cassazione, essendo privo dei caratteri della decisorietà e definitività.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 709 ter CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 1568 del 2022 Rv. 663624 - 01, N. 18977 del 2013 Rv. 627492 - 01, N. 21718 del 2010 Rv. 615019 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22102 del 13/07/2022 (Rv. 665244 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CROLLA COSMO.

Relatore: CROLLA COSMO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

S. (PESSI ROBERTO) contro C. (PIZZUTO FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/10/2015

081352 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE LCA - Stato passivo - Crediti per versamenti del datore di lavoro ai fondi di previdenza complementare - Natura previdenziale non pubblicistica - Natura privilegiata - Esclusione - Accessori - Conseguenze.

In tema di ammissione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa, i crediti per versamenti effettuati dal datore di lavoro ai fondi di previdenza complementare, possedendo natura previdenziale non pubblicistica, non sono assistiti dai privilegi rispettivamente previsti dagli artt. 2733, 2734 e 2751-bis, n. 1, c.c. e soggiacciono al regime di cui all'art. 55 l.fall., con riferimento agli interessi e alla rivalutazione monetaria, il cui corso, pertanto, si arresta alla data del provvedimento d'apertura della procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16084 del 2021 Rv. 661389 - 02 Rv. 661389 - 03

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22179 del 13/07/2022 (Rv. 665161 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: IOFRIDA GIULIA.

Relatore: IOFRIDA GIULIA.

B. (BRIGANTI GIUSEPPE) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 12/04/2021

082006 FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE Procreazione medicalmente assistita eseguita all'estero - Figlio nato in Italia da madre italiana - Formazione dell'atto di nascita - Indicazione come genitore anche della donna stabilmente convivente con la madre - Esclusione - Fondamento.

166009 STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI In genere.

In caso di concepimento all'estero mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, la domanda volta ad ottenere la formazione di un atto di nascita recante quale genitore del bambino, nato in Italia, anche il c.d. genitore intenzionale, non può trovare accoglienza, poiché il legislatore ha inteso limitare l'accesso a tali tecniche alle situazioni di infertilità patologica, fra le quali non rientra quella della coppia dello stesso genere; non può inoltre ritenersi che l'indicazione della doppia genitorialità sia necessaria a garantire al minore la migliore tutela possibile, atteso che, in tali casi, l'adozione

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

in casi particolari si presta a realizzare appieno il preminente interesse del minore alla creazione di legami parentali con la famiglia del genitore adottivo, senza che siano esclusi quelli con la famiglia del genitore biologico, alla luce di quanto stabilito dalla sentenza della Corte cost. n. 79 del 2022.

Riferimenti normativi: Legge 19/02/2004 num. 40 art. 4 com. 3 CORTE COST., Legge 19/02/2004 num. 40 art. 6 CORTE COST., Legge 19/02/2004 num. 40 art. 8 CORTE COST., Legge 19/02/2004 num. 40 art. 9 CORTE COST., DPR 03/11/2000 num. 396 art. 29 CORTE COST., Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Cod. Civ. art. 254, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 55 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6383 del 2022 Rv. 664044 - 01, N. 10989 del 2022 Rv. 664546 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22075 del 12/07/2022 (Rv. 665242 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: REGGIANI ELEONORA.

Relatore: REGGIANI ELEONORA. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

L. (SGROI MARCO) contro M. (GIOVANNIELLO ALBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/02/2018

082277 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO LA PROLE - IN GENERE Assegno di mantenimento dei figli - Modifica per le maggiori spese legate alla loro crescita - Condizioni - Miglioramento delle condizioni economiche del genitore onerato - Necessità - Esclusione - Previsione di un maggiore contributo a condizioni economiche dei genitori invariate - Possibilità - Limiti.

Nel giudizi di separazione e divorzio, a fronte della richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni e non autosufficienti economicamente), giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, il giudice di merito, che ritenga necessarie tali maggiori spese, non è tenuto, in via preliminare, ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l'assegno, ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate (o mutate senza alterare le proporzioni delle misure di ciascuno dei due), ovvero non incidere sulla misura del contributo di uno o di entrambi gli onerati, ove titolari di risorse non comprimibili ulteriormente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 315 bis com. 1, Cod. Civ. art. 143 com. 3, Cod. Civ. art. 316 bis

Massime precedenti Vedi: N. 15065 del 2000 Rv. 542002 - 01, N. 2020 del 2021 Rv. 660433 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22065 del 12/07/2022 (Rv. 665160 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore: CAIAZZO ROSARIO.

I. (CANZI PIETRO RENATO) contro R. (ORLANDI MAURO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/08/2016

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

011054 APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE Appalto - Conclusione delle opere - Domanda di risoluzione da parte dell'appaltatore - Compatibilità - Effetto retroattivo - Prezzo delle opere già eseguite - Conseguenze.

In tema di appalto, l'ultimazione e la consegna delle opere non è ostativa alla proposizione da parte dell'appaltatore della domanda di risoluzione per inadempimento, in quanto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica, non sottraendosi pertanto alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività degli effetti della risoluzione, con la conseguenza che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta "restitutio in integrum".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1655

Massime precedenti Vedi: N. 15705 del 2013 Rv. 626982 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21993 del 12/07/2022** (Rv. **665241 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore: **FALABELLA MASSIMO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

S. (SPENA ANGELO) contro B. (RISTUCCIA RENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/05/2017

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Disciplina dei requisiti del contratto quadro - "Ius superveniens" - Incidenza sui contratti conclusi nel regime previgente - Esclusione - Nullità dei nuovi ordini di acquisto - Esclusione - Fattispecie.

In tema di intermediazione finanziaria, le modifiche legislative succedutesi negli anni in ordine ai presupposti ed ai requisiti formali prescritti per il contratto quadro, in applicazione dell'ordinaria disciplina della successione delle leggi nel tempo, non caducano i contratti regolarmente stipulati nel vigore delle leggi precedenti; ne consegue che gli ordini di acquisto impartiti in esecuzione del contratto quadro concluso nella vigenza del vecchio assetto regolativo non sono per tale sola ragione da considerarsi nulli. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha ritenuto validi gli ordini di acquisto impartiti nella vigenza del testo unico della finanza, d. lgs. n. 58 del 1998, ma sulla base di contratti quadro stipulati, ai sensi del d. lgs. n. 415 del 1996 e del reg. Consob n. 1093 del 1997, nonché della l. n. 1 del 1991).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/02/1998 num. 58 CORTE COST., Legge 02/01/1991 num. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/06/1996 num. 415, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18122 del 2020 Rv. 658609 - 02

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21887 del 11/07/2022** (Rv. **665159 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **VALENTINO DANIELA**.

Relatore: **VALENTINO DANIELA**.

N. (MIRAGLIA FRANCESCO) contro N. (DIMICHELE ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/04/2020

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Finalità - Dissenso della beneficiaria - Presenza di rete familiare - Protezione della persona - Criteri di proporzionalità e funzionalità - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di amministrazione di sostegno, l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge, in linea con le indicazioni contenute nell'art.12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità, deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario - la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice - sia rispetto all'incidenza della stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi come, ad esempio, avvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe o di un'adeguata rete familiare. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva disposto l'amministrazione di sostegno in favore di una persona riconosciuta capace di svolgere autonomamente attività lavorativa e di curare gli aspetti della vita ordinaria, senza indagare se la protezione della stessa potesse essere assicurata grazie alla funzione vicariante del marito o alla predisposizione di un sistema di deleghe idoneo a supportare la ricorrente negli aspetti più complessi della gestione non ordinaria del proprio patrimonio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 407 CORTE COST., Cod. Civ. art. 408 CORTE COST., Cod. Civ. art. 409 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2006 art. 12, Legge 03/03/2009 num. 18

Massime precedenti Conformi: N. 10483 del 2022 Rv. 664540 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 29981 del 2020 Rv. 660197 - 01, N. 7413 del 2022 Rv. 664311 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 21758 del 08/07/2022 (Rv. 665239 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)

B. (PONZANELLI GIULIO) contro F. (PANCANI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FIRENZE, 21/01/2015

081060 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE Ipoteca iscritta nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione del ricorso - Inefficacia ex art. 168, comma 3, l.fall. - Fallimento successivo a concordato non omologato - Inapplicabilità.

L'art. 168, comma 3, l.fall., il quale sancisce l'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori all'iscrizione nel registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo rispetto ai creditori anteriori al concordato, non si applica qualora, aperta la procedura concordataria, la stessa abbia avuto esito infausto e sia stato, contestualmente o in un momento successivo, dichiarato il fallimento dell'imprenditore, trovando l'inefficacia degli atti nell'ambito della procedura fallimentare la propria disciplina negli artt. 64 e segg. l.fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 168 com. 3, Legge Falliment. art. 64

Massime precedenti Vedi: N. 8996 del 2021 Rv. 660901 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21731 del 08/07/2022** (Rv. **665518 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** Estensore: **D'ORAZIO LUIGI.** Relatore: **D'ORAZIO LUIGI.**

C. (RISI CARLO) contro G.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 03/05/2017

159515 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE LIMITATAMENTE A UN SOCIO - RECESSO DEL SOCIO Recesso per giusta causa - Società di persone - Rispetto del principio di correttezza e buona fede - Necessità - Inadempimento agli obblighi gestori da parte dell'altro socio - Tolleranza - Necessità di messa in mora - Esclusione.

Il recesso per giusta causa dalla società di persone va effettuato nel rispetto del principio di correttezza e buona fede e, pertanto, la legittimità del suo esercizio deve essere valutata nel complessivo contesto dei rapporti intercorsi tra le parti, dovendosi escludere che, in una società in nome collettivo composta da due soli soci, a fronte dell'inadempimento dell'altro socio ai propri obblighi gestori, seguito da un periodo di tolleranza, il socio uscente debba necessariamente mettere in mora il primo e richiedere il detto adempimento prima di poter validamente esercitare il proprio diritto di recesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2285, Cod. Civ. art. 2257, Cod. Civ. art. 2293

Massime precedenti Vedi: N. 18243 del 2004 Rv. 578418 - 01, N. 1602 del 2000 Rv. 533798 - 01, N. 15482 del 2003 Rv. 567476 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21760 del 08/07/2022** (Rv. **665240 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **TRICOMI LAURA.** Relatore: **TRICOMI LAURA.** P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (PAVIOTTI ROBERTO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE UDINE, 27/11/2013

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Insinuazione cd. supertardiva - Ritardo non imputabile al creditore - Omesso avviso del curatore o del commissario straordinario - Possibilità di provare la conoscenza "aliunde" dell'apertura del fallimento o dell'amministrazione straordinaria - Condizioni.

In tema di ammissione al passivo di una procedura concorsuale, nel caso di domanda cd "supertardiva" o "ultratardiva", il mancato avviso al creditore dell'apertura della procedura concorsuale integra una causa non imputabile al creditore del ritardo; è, pertanto, onere del commissario dimostrare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che pur in difetto di prova della conoscenza legale, il creditore ha avuto conoscenza effettiva e tempestiva dell'emissione della sentenza dichiarativa e che, in tal modo, si sia realizzato il risultato pratico cui l'avviso era finalizzato "ex lege", restando in conseguenza irrilevante il mero "fatto notorio" dell'apertura della procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21316 del 2015 Rv. 637221 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21716 del 08/07/2022** (Rv. **665238 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** Estensore: **FIDANZIA ANDREA.** Relatore: **FIDANZIA ANDREA.**

S. (VEGLIO MAURIZIO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 09/02/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Espulsione - Divieto ex art. 19 d. lgs. n. 286 del 1998 - Presupposti - Accertamento officioso da parte del giudice di pace - Necessità - Omessa presentazione della domanda di protezione internazionale - Rilevanza - Esclusione.

In tema di opposizione all'espulsione, il divieto di espulsione o di respingimento di cui all'art. 19, comma 1 del d. lgs. n. 286 del 1998, impone al giudice di pace, in adempimento del suo dovere di cooperazione istruttoria, di esaminare e di pronunciarsi sul concreto pericolo prospettato dall'opponente di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio nel paese di origine, in quanto la norma di protezione introduce una misura umanitaria a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto ad elevato rischio personale, qualora tale condizione venga positivamente accertata dal giudice, senza che la mancata presentazione da parte dello straniero della domanda di protezione internazionale, valga ad escludere tale obbligo in capo al giudice di pace.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 8 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 9762 del 2019 Rv. 653690 - 01, N. 3898 del 2011 Rv. 616927 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 33166 del 2019 Rv. 656559 - 01, N. 4230 del 2013 Rv. 625460 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21753 del 08/07/2022** (Rv. **665519 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **CAMPESE EDUARDO.** Relatore: **CAMPESE EDUARDO.**

C. (LUCIANI MASSIMO) contro L.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO POTENZA, 17/12/2021

075020 ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITA') - INCOMPATIBILITA' Incompatibilità alla carica di sindaco - Rapporto di parentela e affinità con appaltatori di lavori o servizi comunali - Art. 61, comma 1 bis, d.lgs. n. 267 del 2000 - Espressione "fino al secondo grado" - Riferibilità anche ai parenti - Necessità - Fondamento.

In materia di elettorato passivo, l'art. 61, comma 1 bis, d.lgs. n. 267 del 2000, nella parte in cui stabilisce che non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che hanno parenti o affini fino al secondo grado che coprano il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali, va interpretato nel senso che l'espressione "fino al secondo grado" deve essere riferita anche ai parenti, e non solo gli affini, poiché, in assenza di indicazioni sintattiche certe, occorre mantenere nell'alveo della ragionevolezza la scelta del legislatore, scongiurando soluzioni che, in modo incompatibile con il sistema normativo, impongano una compressione del diritto di elettorato passivo sproporzionata rispetto ai limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 77, Cod. Civ. art. 74, Preleggi art. 12, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 61 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 51

Massime precedenti Vedi: N. 9028 del 2005 Rv. 582357 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21612 del 07/07/2022 (Rv. 665237 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

H. (VEGLIO MAURIZIO) contro M.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 22/01/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Misure di contenimento dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del Covid 19 - Quarantena precauzionale - Limitazione della libertà personale - Esclusione - Applicazione della quarantena allo straniero sbarcato in Italia privo di titolo di soggiorno - Applicabilità a tale periodo delle norme sul trattenimento - Esclusione.

L'art. 1, lett. d) del d.l. n. 19 del 2020 - che ha imposto l'adozione per tutti i cittadini provenienti da aree ubicate al di fuori del territorio nazionale di una quarantena precauzionale - non ha introdotto una misura limitativa della libertà personale, riducendo esclusivamente la libertà di circolazione sul territorio dello stato, libertà, che, a norma dell'art. 16 della Costituzione, può essere limitata per motivi di sanità o di sicurezza, come affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 2022. Ne consegue che nel caso in cui la quarantena precauzionale sia stata disposta per un cittadino extracomunitario privo del titolo di soggiorno che sia sbarcato sulle coste italiane e trasferito a bordo di una nave in condizioni di isolamento per quattordici giorni, successivamente soggetto a respingimento ed a trattenimento, tale periodo di isolamento non può essere computato quale periodo di trattenimento ai sensi degli artt. 13 e 14 del d. lgs. n. 286 del 1998.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/03/2020 num. 19 art. 1 com. 2 lett. D CORTE COST., Legge 22/05/2020 num. 35 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 289 art. 13, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 289 art. 14, Costituzione art. 16, Costituzione art. 13, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 289 art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 289 art. 10

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21572 del 07/07/2022 (Rv. 665516 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI. Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.

P. (LAGAXIO VALTER) contro C. (GIROMINI ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 15/06/2017

074027 EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E AGEVOLATA Convenzione ex art. 35 l. n. 865 del 1971 - Prezzo della cessione delle aree - Copertura di tutti i costi di acquisizione - Necessità - Fondamento - Spese riguardanti i giudizi per la determinazione dell'indennità di esproprio - Inclusione - Conseguenze.

In tema di edilizia residenziale pubblica, in applicazione dell'art. 35, comma 12, della l. 865 del 1971, il prezzo della cessione delle aree destinate alla costruzione di case economiche e popolari deve assicurare al Comune - in applicazione del principio di perfetto pareggio economico,

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

operante anche prima dell'entrata in vigore della l. n. 662 del 1996 - la copertura di tutte le spese sostenute per l'acquisizione delle aree, ivi comprese quelle riguardanti i giudizi relativi alla determinazione delle indennità di esproprio. Il Comune può, pertanto, agire nei confronti degli assegnatari degli alloggi realizzati dalla cooperativa edilizia concessionaria, per ottenere il pagamento "pro quota" dei maggiori oneri derivanti da tale contenzioso, potendo a loro volta gli assegnatari opporre la negligenza dell'ente nella gestione della lite, quale causa dell'insorgenza delle ulteriori spese.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1460, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 54

Massime precedenti Vedi: N. 6928 del 2016 Rv. 639268 - 01, N. 14782 del 2020 Rv. 658246 - 01, N. 13595 del 2020 Rv. 658254 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21574 del 07/07/2022 (Rv. 665517 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

C. (IARIA DOMENICO) contro G. (PECCHIOLI PAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/11/2015

141016 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE Contratti conclusi "iure privatorum" dalla P.A. - Recesso dell'ente pubblico - Sindacato di legittimità - Esclusione - Ricorrenza dei presupposti per il suo esercizio - Sufficienza.

I contratti conclusi dalla P.A. "iure privatorum" sono assoggettati alla ordinaria disciplina civilistica - sebbene, per la loro validità, sia sempre richiesta la forma scritta - con la conseguenza che il recesso può essere validamente espresso dall'ente pubblico in qualsiasi forma, purché pervenga nella sfera di conoscenza del destinatario, ed è sottratto al sindacato di legittimità, riservato agli atti amministrativi, anche per quanto riguarda l'obbligo di motivazione, essendo necessario e sufficiente che risulti effettuato in presenza dei presupposti previsti per il suo esercizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1373, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 quinquies CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 262 del 2005 Rv. 580239 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21415 del 06/07/2022 (Rv. 665515 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA.

Relatore: NAZZICONE LOREDANA.

F. (ZINI ADOLFO) contro A.

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE ROMA, 27/11/2020

063044 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - PARLAMENTO - IN GENERE Pubblicazione sul sito web del Senato di atti di una Commissione parlamentare d'inchiesta - Informazioni incomplete relative ad un cittadino - Azione volta a far valere l'illegittimo trattamento dei dati personali - Autodichia del Senato - Esclusione - Improponibilità della domanda - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE In genere.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

In tema di tutela della riservatezza, la doglianza di un soggetto terzo che prospetti l'illegittimo trattamento dei dati personali per effetto della pubblicazione sul sito internet di una delle Camere degli atti di una Commissione parlamentare d'inchiesta, recanti informazioni incomplete sulla sua persona, non rientra nella giurisdizione della Camera che ha effettuato la pubblicazione, quale espressione di autodichia, posto che quest'ultima riguarda solo le questioni interne agli organi costituzionali. L'azione a tutela dei dati personali non è tuttavia proponibile neppure davanti al giudice ordinario, come è stabilito dall'art. 8 del d.lgs. n. 196 del 2003, poiché l'attività delle Commissioni d'inchiesta rientra nella più lata attività ispettiva di ciascuna delle Camere su questioni di rilevante interesse pubblico. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la decisione di merito, rilevando l'improponibilità della domanda con cui un cittadino italiano aveva prospettato l'illegittimo trattamento dei propri dati a causa della pubblicazione sul sito internet del Senato degli atti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul "sequestro Aldo Moro", dai quali emergeva la sua imputazione per alcuni reati, senza che fosse resa nota anche la sua successiva assoluzione).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 82, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 8, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 145

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21422 del 06/07/2022 (Rv. 665158 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore: NAZZICONE LOREDANA.

D. (REBOA ROMOLO) contro B. (CANFORA MAURIZIO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/09/2019

159018 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - IN GENERE Scioglimento del rapporto sociale relativamente al socio finanziatore - Mancato esercizio del diritto di opzione ex art. 2441 c.c. - Mantenimento della postergazione ex art. 2467 c.c. - Sussistenza - Superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale e di difficoltà finanziaria - Esigibilità della restituzione del finanziamento - Fondamento.

In tema di finanziamento dei soci in favore della società, il diritto al rimborso del finanziamento sorge postergato, ex art. 2467 c.c., qualora erogato in situazione di difficoltà finanziaria o di squilibrio patrimoniale della società, e tale carattere permane sia nel caso in cui il socio fuoriesca dalla società per mancato esercizio del diritto di opzione, sia allorché egli abbia ceduto la propria partecipazione comprensiva del diritto alla restituzione della somma mutuata, in considerazione della finalità di tutela dei creditori che la norma citata mira a perseguire; ne deriva che ove tale esigenza venga meno, a seguito del superamento delle difficoltà patrimoniali e finanziarie della società, il credito restitutorio ritorna pienamente esigibile in via ordinaria, anche se in quel momento non siano stati ancora adempiuti gli altri debiti sociali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2441, Cod. Civ. art. 2467

Massime precedenti Vedi: N. 12994 del 2019 Rv. 654252 - 01, N. 7919 del 2020 Rv. 657564 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21462 del 06/07/2022** (Rv. **665236 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **DI MARZIO MAURO.**

Relatore: **DI MARZIO MAURO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

S. (BAMBINI FRANCO) contro B. (POLTRONIERI PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/09/2020

072001 DONAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Contratto prematrimoniale secondo il diritto iraniano tra lo sposo ed il padre della sposa - Assunzione dell'obbligazione da parte del futuro marito di acquistare la casa coniugale e di intestarne una quota alla moglie - Individuazione della natura del contratto quale preliminare di donazione - Considerazione della sola gratuità del negozio - Sufficienza - Esclusione - Verifica della sussistenza dell' "animus donandi" - Necessità.

082078 FAMIGLIA - MATRIMONIO - CIVILE - IN GENERE In genere.

Il contratto concluso in Iran con il quale il futuro marito, con doppia cittadinanza iraniana ed italiana, si obbliga nei confronti del padre della futura sposa ad acquistare in futuro un'abitazione da adibire a casa coniugale ed a trasferirne alla moglie il 50% della proprietà non può essere considerato un contratto preliminare di donazione e, come tale, nullo secondo il nostro ordinamento, per il solo fatto di essere caratterizzato dall'elemento della gratuità, per non essere previsto un corrispettivo per l'incremento patrimoniale della beneficiaria, atteso che è indispensabile, ai fine della qualificazione della pattuizione, lo scrutinio della sussistenza non solo dell'elemento oggettivo della mancanza di corrispettivo, ma anche dell'elemento soggettivo dello spirito di liberalità, come consapevole determinazione dell'arricchimento del beneficiario mediante attribuzioni od erogazioni patrimoniali operate "nullo iure cogente", verificando se il senso della pattuizione intercorsa tra il futuro sposo ed il padre della futura sposa, non risieda, piuttosto, nell'intento del primo di procacciarsi il consenso del secondo al matrimonio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 769, Cod. Proc. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1366, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 21781 del 2008 Rv. 604650 - 01, N. 8018 del 2012 Rv. 622374 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21425 del 06/07/2022** (Rv. **665234 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **CAMPESE EDUARDO.**

Relatore: **CAMPESE EDUARDO.**

T. (TONELLO FRANCA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/05/2021

082028 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE Affidamento esclusivo - Condizioni - Prevalente interesse del minore - Criteri - Valutazione dell'idoneità genitoriale del solo genitore affidatario - Sufficienza - Esclusione - Valutazione della inidoneità genitoriale dell'altro genitore sulla sola base dell'avvenuto trasferimento con i figli in altra città - Esclusione - Considerazione delle ragioni della scelta - Necessità - Valutazione delle conseguenze del distacco del figlio minore dal genitore sino ad allora convivente - Necessità.

082318 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - IN GENERE In genere.

In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori, ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento avrà nei tempi

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli. Ne consegue che non può essere disposto l'affidamento di due minori in via esclusiva ad uno dei genitori, sulla base di una generica valutazione d'idoneità fondata sulla sola base della buona qualità della rete familiare allargata di quest'ultimo collegata ad una valutazione di grave carenza genitoriale dell'altro, motivata esclusivamente sulla base della sua scelta, non concordata con il genitore non collocatario, di trasferirsi con i figli in un'altra città, senza valutare le ragioni di tale decisione né le conseguenze che avrebbe avuto sui figli l'improvviso allontanamento dalla figura genitoriale di primo riferimento, con la quale avevano sempre vissuto fino ad allora.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 quater

Massime precedenti Vedi: N. 18087 del 2016 Rv. 641020 - 01, N. 4790 del 2022 Rv. 664019 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21428 del 06/07/2022 (Rv. 665235 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA.

Relatore: NAZZICONE LOREDANA.

B. (COFFARI DI GILFERRARO GIROLAMO) contro I.
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/12/2021

082055 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - IN GENERE Figli nati fuori del matrimonio - Riconoscimento del figlio infraquattordicenne - Diniego del consenso da parte del genitore che abbia già effettuato il riconoscimento - Intervento del giudice ex art. 250, comma 4 c.c. - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza - Ragioni.

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 250, commi 3 e 4 c.c., sollevata in relazione agli artt. 2, 3, 24, 31 e 32 Cost. - nella parte in cui rimette al giudice la decisione finale circa la rispondenza del riconoscimento all'interesse del figlio che non abbia ancora compiuto i quattordici anni, in assenza del consenso del genitore che lo abbia riconosciuto per primo - poiché la scelta del legislatore di dettare una clausola generale affidandone al giudice la concretizzazione nella singola fattispecie, non costituisce una delega al giudizio personale del singolo giudice, ma risponde all'esigenza di consentire l'adattamento del concetto generale dell'interesse del figlio, alle infinite varietà delle situazioni concrete che non potrebbero mai essere tutte previste nella norma scritta, consentendo così, senza lacune, in ogni caso il bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti dalla norma.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 250 com. 4 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 31, Costituzione art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 24718 del 2021 Rv. 662477 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21314 del 05/07/2022 (Rv. 665157 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA.

Relatore: NAZZICONE LOREDANA.

T. (RICCHIUTO PAOLO) contro G. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa senza rinvio, TRIBUNALE MILANO, 09/04/2021

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Accesso ai dati telefonici di persona indagata o imputata - Art. 132, comma 3, d.lgs. n. 196 del 2003 - Testo previgente - Richiesta di accesso diretta al gestore telefonico - Presupposti - Inerzia del gestore - Reclamo al Garante della privacy - Esclusione - Tutela in sede penale - Necessità.

In tema di accesso ai dati del traffico telefonico di persona indagata o imputata in un procedimento penale, ai sensi dell'art. 132, comma 3, d.lgs. n. 196 del 2003, nel testo previgente al d.l. n. 132 del 2021 (conv., con modif., dalla l. n. 178 del 2021), applicabile "ratione temporis", il difensore può formulare istanza di accesso ai dati del suo assistito direttamente al gestore telefonico, senza dover chiederne l'acquisizione al pubblico ministero, solo nell'ipotesi in cui vi sia un comprovato pregiudizio alle indagini difensive e, a fronte dell'inerzia del gestore, come nel caso di rifiuto, non può proporre reclamo al Garante della privacy, ma deve avvalersi della tutela prevista, in sede penale, dall'art. 391 quater, comma 3, c.p.p.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 132 com. 3 PENDENTE, Decreto Legge 30/09/2021 num. 132, Legge 23/11/2021 num. 178, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 367, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 368

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21152 del 04/07/2022 (Rv. 665156 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: VELLA PAOLA. Relatore: VELLA PAOLA.

F. (CARUSO NICOLA) contro S. (DIEGO MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 08/10/2018

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE "Start up" innovativa - Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese - Valore dichiarativo - Autocertificazione del legale rappresentante - Presunzione di veridicità - Insussistenza - Sindacato giudiziale dell'effettivo e concreto possesso dei requisiti - Fondamento - Fallibilità.

L'iscrizione di una società quale "start-up" innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese, in base all'autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali ed alla successiva attestazione del loro mantenimento, ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, non preclude la verifica giudiziale dei requisiti medesimi in sede prefallimentare, in quanto la suddetta iscrizione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per riconoscere la non assoggettabilità a fallimento, a norma dell'art. 31 del d.l. citato, essendo richiesto anche l'effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l'attribuzione della qualifica di "start-up" innovativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 25, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 31, Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2188

Massime precedenti Vedi: N. 18723 del 2018 Rv. 649579 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21089 del 04/07/2022 (Rv. 665232 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI.

P. (FALQUI MARGHERITA) contro F. (POGLIANI ANDREA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 31/01/2017

081093 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE Procedimento per la

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

dichiarazione di fallimento - Pendenza giudizio tributario concernente l'ipotesi di interposizione fittizia ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Sospensione per pregiudizialità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, non riveste portata pregiudicante, ai fini della sospensione ex art. 295 c.p.c., il giudizio tributario eventualmente concernente l'ipotesi di interposizione fittizia ex art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso della società fallita, mirato a far valere come pregiudiziale la causa diretta ad accertare l'esistenza di un'interposizione fittizia di persona fra essa e un notaio, al cui esclusivo vantaggio l'ente avrebbe indirizzato la propria attività).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12901 del 2013 Rv. 626612 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 21156 del 04/07/2022 (Rv. 665665 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *P.M. DE MATTEIS STANISLAO. (Diff.)*

L. (VIELI VITO LORENZO) contro I.

Rigetta, TRIBUNALE MILANO, 30/10/2019

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Amministrazione straordinaria delle grandi imprese - Riconoscimento della prededuzione ai fornitori dell'ILVA - Nozione di impianto essenziale - Fattispecie.

L'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 39 del 2004, prevede una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell'ILVA, e in tal senso costituisce una previsione eccezionale e di stretta interpretazione, tesa a derogare al principio generale di cui all'art. 2740 c.c.; ne consegue che l'espressione che lega la prededuzione alle "prestazioni necessarie alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali" è da intendere in senso restrittivo e non può andar disgiunta dalla ricostruzione del ciclo produttivo dell'acciaio propriamente inteso (nella specie la S.C. ha ritenuto che il ciclo produttivo, ove concretizzato da un sistema meccanico che utilizza le materie prime, prodotte in loco - il cd. Coke - o raffinate mediante processo di agglomerazione, convogliandole in altoforno per realizzare la ghisa liquida, legittima l'inferenza secondo cui impianto essenziale è solo quello relativo al cd. primo acciaio, e cioè quello diretto alla realizzazione della altrimenti inesistente bramma d'acciaio).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/2003 num. 347 art. 3 com. 1, Legge 18/02/2004 num. 39, Legge 20/06/2017 num. 91 art. 8, Legge 03/08/2017 num. 123, Cod. Civ. art. 2740

Massime precedenti Vedi: N. 21151 del 2022 Rv. 665233 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 21151 del 04/07/2022 (Rv. 665233 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)*

C. (CELLAMARE VINCENZO) contro I.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 18/10/2019

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSALE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Amministrazione straordinaria delle grandi imprese - Stabilimento industriale di interesse strategico nazionale - Prededuzione ex art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 - Nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell'ILVA in quanto tale - Rilevanza - Fondamento.

L'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 39 del 2004, prevede una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell'ILVA, e in tal senso costituisce una previsione eccezionale e di stretta interpretazione, tesa a derogare al principio generale di cui all'art. 2740 c.c.; tuttavia, l'inciso della norma interpretativa di cui all'art. 8 del d.l. n. 91 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2017, nel collegare la prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto alla necessità di consentire "la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA", ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall'originario art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell'uso della particella copulativa "e", avente eguale funzione sintattica evidenziata dal sottinteso dei verbi "rientrano" e "consentono"; ne consegue che in ordine alle imprese di autotrasporto è divenuto parimenti rilevante, ai fini della prededuzione, anche e solo il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell'ILVA in quanto tale, perché ritenuta di interesse strategico nazionale, a prescindere dal singolo stabilimento nel quale l'attività produttiva è svolta e dalla tipologia di fasi in cui la produzione si esplica.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/2003 num. 347 art. 3 com. 1, Legge 18/02/2004 num. 39 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/06/2017 num. 91 art. 8, Legge 03/08/2017 num. 123 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2740

Massime precedenti Vedi: N. 4341 del 2020 Rv. 657078 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21055 del 01/07/2022** (Rv. **665360 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. Relatore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**.

M. (SALZANO GUIDO) contro B.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PER I MINORENNI CATANIA, 16/10/2020

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Sottrazione internazionale di minori - Ascolto di questi ultimi - Opposizione al rientro - Rilevanza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di sottrazione internazionale di minori, l'art. 13 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, resa esecutiva in Italia dalla l. n. 64 del 1994, impone al giudice, anche alla luce dell'art. 8 CEDU, di esaminare in maniera dettagliata e analitica le dichiarazioni rese, in sede di ascolto, dal minore dotato di capacità di discernimento, sicché, in caso di opposizione di quest'ultimo al rientro, è obbligatoria la considerazione di tale volontà ed anche la verifica di tutte le circostanze fattuali capaci di confortarla, impedendo al giudicante di intraprendere una via alternativa, ritenuta dal legislatore sovranazionale idonea a cagionare un pregiudizio evidente allo sviluppo del minore. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto del tribunale per i minorenni, che, dopo aver accertato la capacità di discernimento dei minori, aveva disposto il loro rientro nello Stato che era divenuto il luogo della loro residenza abituale, a seguito di trasferimento dall'Italia insieme alla madre, nonostante questi ultimi avessero manifestato una incondizionata opposizione, senza neppure operare approfondimenti istruttori in ordine alle difficoltà di ambientamento scolastico e sociale dagli stessi manifestate).

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/10/1980 art. 13, Legge 15/01/1994 num. 64 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4792 del 2020 Rv. 656880 - 02, N. 5237 del 2014 Rv. 630477 - 01, N. 18846 del 2016 Rv. 641830 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21058 del 01/07/2022 (Rv. 665361 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI. Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.

S. (GUALANDI FEDERICO) contro S. (TROIANO RICCARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/05/2017

080040 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE Affittuario coltivatore diretto - Realizzazione di opera privata di pubblica utilità - Indennità aggiuntiva ex art. 42 d.P.R. n. 327 del 2001 - Spettanza - Fondamento - Conseguenze.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, all'affittuario coltivatore diretto spetta l'indennità aggiuntiva non solo nel caso in cui il procedimento ablatorio sia finalizzato alla realizzazione di un'opera pubblica, ma anche quando sia eseguita un'opera privata di pubblica utilità (nella specie, un impianto di compressione di gas naturale), poiché la disciplina derogatoria, contenuta nell'art. 36 d.P.R. n. 327 del 2001, riguarda solo l'indennità di espropriazione e non anche quella prevista dall'art. 42 d.P.R. cit., che costituisce un'indennità del tutto autonoma e, appunto, aggiuntiva, la cui liquidazione può comportare l'erogazione (in favore del proprietario e del coltivatore diretto) di indennità che, nel loro complesso, superino il valore venale del bene espropriato.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 35, Costituzione art. 42, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 36, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 37 com. 9 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 52 novies, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11464 del 2016 Rv. 639788 - 01, N. 7688 del 2021 Rv. 660891 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21060 del 01/07/2022 (Rv. 665362 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: MARULLI MARCO. Relatore: MARULLI MARCO.

V. (ROMANO GIUSEPPE) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/09/2015

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Ministero del lavoro - Erogazione di fondi per lo sviluppo ex art. 1 ter d.l. n.148 del 1993 conv. con modif. in l. n. 236 del 1993 - Revoca per mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali - Possibilità - Fondamento.

Il Ministero del Lavoro può revocare l'erogazione dei fondi previsti dall'art. 1 ter d.l. n. 148 del 1993, conv. con modif. in l. n. 236 del 1993, per il mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali da parte degli assegnatari dei fondi, atteso che, come si evince dall'intitolazione

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

("Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione") e dal contenuto complessivo dell'intero testo normativo (cfr., tra gli altri, gli artt. 2, 4, 5, 7 d.l. cit.), il contributo alla crescita occupazionale costituisce l'obiettivo primario degli interventi programmati in attuazione degli obblighi assunti dagli assegnatari dei fondi, che devono essere volti ad incrementare i livelli occupazionali mediante la "creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo esistente".

Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/05/1993 num. 148 art. 1 ter, Legge 19/07/1993 num. 236 CORTE COST.

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21024 del 01/07/2022 (Rv. 665358 - 02)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

P. (PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO TORINO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/05/2021

002005 ADOZIONE - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE Accertamento - Interesse del minore a non interrompere i rapporti con il genitore naturale - Valutazione - Necessità - Fattispecie.

Nel procedimento volto alla dichiarazione di adottabilità, è necessario che l'indagine sulla condizione di abbandono morale e materiale sia completa e non trascuri alcun rilevante profilo inerente i diritti del minore, verificando, in particolare, se l'interesse di quest'ultimo a non recidere il legame con i genitori naturali debba prevalere o recedere rispetto al quadro deficitario delle capacità genitoriali, che potrebbe essere integrato, almeno in via temporanea, da un regime di affidamento extrafamiliare potenzialmente reversibile o sostituibile da un'adozione "mite" ex art. 44 l. n. 184 del 1983. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nell'accertare lo stato di abbandono della minore, non aveva verificato se corrispondesse alle esigenze educative e di accudimento del minore il mantenimento del legame con il genitore naturale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 315 bis, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 com. 1 lett. D CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1476 del 2021 Rv. 660432 - 01, N. 35840 del 2021 Rv. 662949 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21024 del 01/07/2022 (Rv. 665358 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: PAZZI ALBERTO. Relatore: PAZZI ALBERTO.

P. (PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO TORINO) contro R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 26/05/2021

002002 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - IN GENERE Adozione "piena" e adozione "mite" - Distinzione e autonomia dei relativi procedimenti - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

Il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore, ai sensi degli artt. 8 e ss. l. n. 184 del 1983, e il giudizio volto a disporre un'adozione "mite", ex art. 44, lett. d) della

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

medesima legge, costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, poiché il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di adozione "piena" (o legittimante), costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, che determina l'inserimento del minore in una nuova famiglia, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica, che non estingue i rapporti del minore con la famiglia di origine, pur attribuendo l'esercizio della responsabilità genitoriale all'adottante. Ne consegue che nell'ambito del processo per l'accertamento dello stato di adottabilità non può essere assunta alcuna decisione che faccia applicazione dell'art. 44, lett. d), l. cit. (Nella specie, la S.C. ha cassato la statuizione della corte territoriale che aveva dichiarato lo stato di adottabilità e, nel contempo, aveva disposto che si procedesse all'adozione "mite").

Riferimenti normativi: Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 315 bis, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 com. 1 lett. D CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1476 del 2021 Rv. 660432 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35110 del 2021 Rv. 662942 - 03

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21054 del 01/07/2022 (Rv. 665359 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI. Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.

C. (PIAZZA CARLO) contro G. (RUGGINI BARBARA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/12/2020

082319 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - AFFIDAMENTO DEI FIGLI Trasferimento di residenza del coniuge separato - Perdita dell'idoneità ad essere affidatario o collocatario di figli minori - Esclusione - Valutazioni del giudice - Oggetto - Fattispecie.

In tema di esercizio della responsabilità genitoriale, il coniuge separato che intenda trasferire la residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde per ciò solo l'idoneità ad avere in affidamento i figli minori o ad esserne il collocatario, dovendo il giudice esclusivamente valutare se sia più funzionale all'interesse della prole il collocamento presso l'uno o l'altro dei genitori, per quanto ciò, ineluttabilmente, incida, in negativo, sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva ritenuto coerente con il regime di affidamento condiviso con collocamento presso la madre del minore, il trasferimento del piccolo insieme alla madre in altra città, nella prospettiva di miglioramento della condizione economica materna, escludendo che tale scelta si atteggiasse ad ostacolo al rapporto padre-figlio, ovvero che pregiudicasse il preminente interesse del minore).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 bis, Cod. Civ. art. 337 ter, Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 3, Tratt. Internaz. 20/11/1989 art. 9, Tratt. Internaz. 25/01/1996 art. 1, Tratt. Internaz. 25/01/1996 art. 3, Legge 27/05/1991 num. 176 CORTE COST., Legge 20/03/2003 num. 77

Massime precedenti Conformi: N. 18087 del 2016 Rv. 641020 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4796 del 2022 Rv. 664020 - 02

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 21007 del 01/07/2022** (Rv. **665231 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **MERCOLINO GUIDO.** Relatore: **MERCOLINO GUIDO.**

G. (MINNUCCI MAURIZIO) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BRESCIA, 27/08/2015

081220 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITA' Procedura competitiva - Irregolarità delle operazioni di vendita - Partecipante alla gara non aggiudicatario - Interesse ad impugnazione l'atto finale della procedura - Intervenuta cessione del bene fallimentare - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE In genere.

In tema di liquidazione dei beni fallimentari tramite procedure competitive, sussiste l'interesse ad impugnare l'atto finale del procedimento in capo al partecipante non aggiudicatario, che deduca l'irregolare svolgimento della gara, anche quando i beni siano ormai venduti, poiché l'ampia discrezionalità riconosciuta al curatore dall'art. 107 l.fall. non esonera dal rispetto delle regole minime di correttezza e trasparenza, normalmente consacrate nell'avviso di vendita, e la loro inosservanza, inficiando la validità delle operazioni, si traduce nell'illegittimità dell'aggiudicazione, la quale, a sua volta, determina l'invalidità derivata dell'atto conclusivo della procedura, consentendone l'impugnazione da parte di tutti gli interessati. (In applicazione del principio enunciato, la S.C. ha cassato l'ordinanza che, in sede di reclamo, aveva escluso l'interesse a far valere, quando era ormai intervenuta la cessione dei beni fallimentari, l'illegittima aggiudicazione a favore di un soggetto che era stato ammesso alla gara nonostante la sua offerta non rispettasse tutti i requisiti richiesti nell'avviso di vendita).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22383 del 2019 Rv. 655028 - 02

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 23167 del 25/07/2022** (Rv. **665249 - 01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** Estensore: **MERCOLINO GUIDO.** Relatore: **MERCOLINO GUIDO.**

V. (BORRACCINO ANTONIO) contro A. (ANTONUCCI VINCENZO)

Regola competenza

113104 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA Compensazione dei crediti - Controcredito oggetto di accertamento in contemporaneo, separato giudizio - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie in tema di cd. compensazione impropria.

133226 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

Qualora nel giudizio finalizzato all'accertamento di un credito sia opposto in compensazione un controcredito oggetto di contemporaneo accertamento in un separato procedimento, il primo giudizio non è suscettibile d'essere sospeso ex art. 295 c.p.c. nelle more della definizione del secondo con provvedimento coperto dal giudicato, ma deve essere, viceversa, deciso nel merito, con il rigetto dell'eccezione di compensazione in esso sollevata. (Fattispecie in tema di eccezione di compensazione cd. "impropria", volta a contrapporre al credito principale una pretesa creditoria fondata sul medesimo rapporto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1243

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21585 del 07/07/2022 (Rv. 665248 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: TERRUSI FRANCESCO. Relatore: TERRUSI FRANCESCO.

A. (D'AGOSTINO GAETANO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 17/02/2021

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Delegazione di pagamento - Anormalità del mezzo di pagamento - Sussistenza.

In tema di fallimento, è assoggettabile a revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 1, n. 2, l.fall., in quanto anomalo, il pagamento di un debito scaduto ed esigibile effettuato nel contesto di una delegazione in virtù della quale il delegato paghi con un proprio assegno al soggetto indicato dal proprio creditore, in tal guisa estinguendo anche il debito di questi verso il terzo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 1 lett. 2

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21429 del 06/07/2022 (Rv. 665197 - 01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

contro

Regola competenza

050001 CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 006523/2021 66092201

Massime precedenti Conformi: N. 6523 del 2021 Rv. 660922 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21225 del 05/07/2022 (Rv. 665196 - 01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.

B. (SPEZIALE PAOLO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 05/09/2019

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Contratto di conto corrente assistito da apertura di credito - Azione di ripetizione dell'indebito del correntista - Eccezione di prescrizione - Contenuto - Necessità per la banca di indicare specificamente le rimesse solutorie prescritte - Esclusione - Mancata produzione degli estratti conto da parte dell'attore - Conseguenze.

127013 PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - IN GENERE In genere.

Nel contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, ove il cliente agisca per la ripetizione degli importi indebitamente versati, la banca che sollevi l'eccezione di prescrizione può limitarsi ad affermare l'inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, senza

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte; al contrario il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di produrre in giudizio gli estratti conto dai quali emerge la natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti, di modo che ove non assolva a tale onere la domanda attrice deve essere respinta, senza necessità di esaminare l'eccezione di prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1857, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1832

Massime precedenti Vedi: N. 20621 del 2021 Rv. 662223 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15895 del 2019 Rv. 654580 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21265 del 05/07/2022 (Rv. 665247 - 01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: FALABELLA MASSIMO. Relatore: FALABELLA MASSIMO.

R. (NAZZI GIORGIO) contro S.

Regola competenza

044003 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale - Competenza - Controversia relativa a concorrenza sleale interferente con segni distintivi diversi dal marchio - Sussistenza - Conflitto col marchio - Necessità - Esclusione.

La competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, cui sono riservate, ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 30 del 2005 (codice della proprietà industriale), ricomprende anche le fattispecie di concorrenza sleale interferente con segni distintivi diversi dal marchio, a prescindere dall'eventuale conflitto fra i segni e il marchio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 134 com. 1 lett. A CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3399 del 2018 Rv. 647049 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21031 del 01/07/2022 (Rv. 665404 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

C. (DEL FEDERICO LORENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/01/2020

129132 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA' E FONDI PREVIDENZIALI - CASSE DI PREVIDENZA Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense - Discarico automatico dei ruoli ex art. 1 commi 527-529 l. n. 228 del 2012 - Aiuti di Stato - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

154033 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - AGENTI DELLA RISCOSSIONE - IN GENERE In genere.

In tema di riscossione dei crediti della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense mediante ruolo, il meccanismo del discarico automatico dei ruoli, introdotto dall'art. 1, commi 527-529, l. n. 228 del 2012, non si traduce in un "aiuto di Stato" contrastante con l'art. 107 TFUE, non risultando in alcun modo dimostrato che tale discarico automatico comporti un

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

vantaggio economico che il beneficiario non avrebbe ottenuto in condizioni normali di mercato, trattandosi invece di crediti meramente virtuali, iscritti a ruoli emessi e consegnati in tempi risalenti ed ormai del tutto inesigibili.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 527 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 528 CORTE COST., Legge 24/12/2012 num. 228 all. 1 com. 529, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 107, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 267

Massime precedenti Vedi: N. 6767 del 2022 Rv. 664062 – 01

LUGLIO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione seconda e sesta
seconda



Sez. 2 - , **Ordinanza n. 23418 del 27/07/2022** (Rv. **665383 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **TRAPUZZANO CESARE.** Relatore: **TRAPUZZANO CESARE.**

Z. (BUFFOLO ANDREA) contro 2. (PROIETTI SARA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/05/2017

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Termine per proporre opposizione - Potere di modifica da parte del giudice - Sussistenza - Condizioni.

Il potere, attribuito al giudice dall'art. 641, comma 2, c.p.c., di ridurre o aumentare il termine entro il quale il debitore può proporre opposizione al decreto ingiuntivo "se concorrono giusti motivi" non si sottrae all'obbligo di motivazione imposto dal precedente comma 1 ("con decreto motivato") per l'emissione del provvedimento di ingiunzione, se esistono le condizioni previste dall'art. 633 c.p.c.; pertanto, i motivi che consentono la modifica della durata di detto termine, nonché e le ragioni che li caratterizzano come "giusti", devono essere enunciati nel provvedimento, quantomeno con rinvio implicito alle condizioni che ne giustificano la sussistenza, specificamente rappresentate dal creditore nel testo del ricorso, in modo che si possa ritenere, da un lato, che il giudice le abbia vagliate ed accolte e, dall'altro, garantito il diritto di difesa del debitore ingiunto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20561 del 2017 Rv. 645346 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 23422 del 27/07/2022** (Rv. **665257 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** Estensore: **TRAPUZZANO CESARE.** Relatore: **TRAPUZZANO CESARE.**

M. (PIANTI FABIO) contro M. (CANESSA CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/01/2017

106001 MEDIAZIONE - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) Enti pubblici - Incarico di mediazione per la conclusione di contratti a trattativa privata - Vincolo della forma scritta "ad substantiam" - Esclusione - Fondamento.

L'incarico di mediazione conferito da un ente pubblico anche economico (nella specie, un'azienda regionale per il diritto allo studio universitario) per la conclusione di contratti stipulati a trattativa privata (c.d. mediazione tipica), ricade tra gli atti a forma libera, per i quali non è prevista la forma scritta "ad substantiam", atteso che il rapporto che si viene a creare non ha natura necessariamente contrattuale, ma costituisce atto giuridico in senso stretto, inserito nella categoria dei rapporti contrattuali di fatto o contatti sociali rilevanti, rispetto ai quali l'incarico non ha portata dirimente.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Cod. Civ. art. 1754

Massime precedenti Difformi: N. 18514 del 2009 Rv. 609207 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 28767 del 2017 Rv. 646344 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 23403 del 27/07/2022** (Rv. **665255 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)

C. (OMAZZI LUCIA CARLA) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 10/05/2017

071059 DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA' - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - RESA DEI CONTI - OGGETTO - IN GENERE Divisione ereditaria - Donazioni fatte in vita dal "de cuius" - Obbligo di collazione - Modalità - Finalità - Insorgenza - Necessità di apposita domanda - Esclusione - Donazione indiretta - Pregiudizialità della domanda di accertamento dell'esistenza della stessa - Sussistenza.

In tema di divisione ereditaria, l'istituto della collazione, che, in presenza di donazioni fatte in vita dal "de cuius" e salva apposita dispensa di quest'ultimo, impone il conferimento del bene che ne è oggetto in natura o per imputazione, ha la finalità di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento tra i vari conviventi nella formazione della massa ereditaria, così da non alterare il rapporto di valore tra le varie quote determinate attraverso la sommatoria del "relictum" e del "donatum" al momento dell'apertura della successione, sicché il relativo obbligo sorge automaticamente in seguito ad essa, senza necessità di proporre espressa domanda da parte del convivente, essendo a tal fine sufficiente che sia chiesta la divisione del patrimonio relitto e che sia menzionata, in esso, l'esistenza di determinati beni quali oggetto di pregressa donazione. Tuttavia, in caso di donazione indiretta, è pregiudiziale all'obbligo di collazione la proposizione della domanda di accertamento dell'esistenza della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 737, Cod. Civ. art. 746, Cod. Civ. art. 747 CORTE COST.

Sez. 2 - , **Sentenza n. 23398 del 27/07/2022** (Rv. **665254 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **PAPA PATRIZIA**. Relatore: **PAPA PATRIZIA**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

S. (MAZZEI ANTONINO) contro L. (PERGOLIZZI TOMMASA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 19/07/2017

168009 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - IN GENERE Successione ereditaria - Accettazione con beneficio di inventario - Effetti - Distinzione del patrimonio del defunto da quello dell'erede - Conformazione del diritto di credito - Esclusione - Incidenza su limite di responsabilità dell'erede - Sussistenza - Conseguenze nel processo - Fattispecie.

In tema di successione ereditaria, l'accettazione con beneficio di inventario produce l'effetto di tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, consentendo a quest'ultimo di pagare i debiti ereditari e i legati nel limite del valore dei beni a lui pervenuti e soltanto con questi stessi beni, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione attraverso la limitazione della responsabilità dell'erede, in deroga al più generale principio della tendenziale illimitatezza della responsabilità patrimoniale ex art. 2740, comma 2, c.c.. Ne deriva che, detto istituto, incidendo sulla qualità del rapporto, assume rilievo soltanto nel giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento del credito e la condanna del debitore al relativo adempimento, prima che si

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

instauri la fase dell'esecuzione forzata. (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata, con la quale i giudici d'appello avevano confermato l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dall'erede beneficiato, e rigettato la domanda del creditore, ritenendo che quest'ultimo non avesse azione di accertamento e condanna in danno del coerede, sia pure nei limiti dell'accettazione condizionata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 490 com. 1, Cod. Civ. art. 497, Cod. Civ. art. 2740 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 7090 del 2015 Rv. 634831 - 01, N. 20531 del 2020 Rv. 659179 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10531 del 2013 Rv. 626195 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 23404 del 27/07/2022 (Rv. 665256 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

V. (LAFACE FRANCESCO) contro V.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 05/04/2017

168164 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA Successioni - "Legatum liberationis" ex art. 658, comma 1, c.c. - Effetti - Estinzione per confusione del credito del testatore verso il legatario - Fondamento - Distinzione dalla remissione del debito - Efficacia fin dall'apertura della successione - Riduzione del legato di liberazione da debito - Effetti - Inefficacia del legato con effetto "ex nunc" - Conseguenze.

In tema di successioni, il legato di "liberazione da debito" di cui all'art. 658, comma 1, c.c. (c.d. "legatum liberationis"), attribuendo al legatario il diritto di credito vantato nei suoi confronti dal testatore, comporta l'estinzione dell'obbligazione per confusione in quanto determina la riunione, nella stessa persona, della qualità di creditore e di debitore, pur distinguendosi dalla fattispecie della remissione ex art. 1236 c.c., in quanto, essendo una disposizione liberale a titolo particolare in favore del debitore e configurandosi come negozio unilaterale non recettizio, produce l'effetto della liberazione del legatario immediatamente all'apertura della successione. Tale efficacia viene, tuttavia, meno con effetto "ex nunc" nei confronti del legittimario che abbia ottenuto la riduzione della disposizione testamentaria che lo contiene, con la conseguenza che il credito del testatore verso il legatario, venendo meno l'effetto estintivo, può essere incluso nella porzione della divisione assegnata per soddisfare il legittimario vittorioso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236, Cod. Civ. art. 564 CORTE COST., Cod. Civ. art. 658 com. 1

Sez. 2 - , Sentenza n. 23078 del 25/07/2022 (Rv. 665382 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

A. (GIUDICI ANTONIO) contro E.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 11/11/2016

157096 SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - INDENNITA' - IN GENERE Servitù istituita su un

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

preesistente percorso non necessitante di modifiche - Indennità ex art. 1053 c.c. - Quantificazione - Criteri.

In tema di diritti reali, ove la servitù coattiva di passaggio venga istituita su un preesistente percorso, non abbisognante di modifica alcuna, l'indennità di cui all'art. 1053 c.c. deve essere quantificata in misura proporzionata al danno cagionato, costituito dall'implementato uso del percorso, non potendosi quantificare la predetta indennità alla stregua del costo a suo tempo affrontato dal proprietario del fondo asservito per mettere in opera la strada nel suo esclusivo interesse.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1053

Massime precedenti Vedi: N. 21866 del 2020 Rv. 659377 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 23077 del 25/07/2022** (Rv. **665381 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore:

CRISCUOLO MAURO. P.M. **D'OVIDIO PAOLA**. (Conf.)

R. (PARENTI PATRIZIA) contro O. (MACHETTA MARCO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE FIRENZE, 21/02/2017

026066 AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Contratto di patrocinio - Recesso senza giusta causa da parte del professionista - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze.

L'art. 85 c.p.c. e l'art. 7 della l. n. 794 del 1942 sono espressione di una disciplina derogatoria, per i professionisti intellettuali che svolgono la professione di avvocato, rispetto a quella generale dell'art. 2237 c.c., per effetto della quale è permesso all'avvocato di recedere dal mandato professionale anche in assenza di una giusta causa – salvo in tal caso il risarcimento del danno del quale il cliente provi l'esistenza – riconoscendo al difensore gli onorari relativi all'attività svolta fino al momento del recesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2237 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 36531 del 2021 Rv. 663082 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 22972 del 22/07/2022** (Rv. **665253 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore:

GRASSO GIUSEPPE.

B. (GRANARA DANIELE) contro M. (BONGIORNO GALLEGRA ANTONINO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 08/05/2018

100045 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE Interventore titolare di un proprio autonomo diritto - Intervento per sostenere le ragioni di una delle parti - Intervento adesivo dipendente - Caratteristiche - Inammissibilità in appello- Sussiste - Fattispecie.

In tema di intervento volontario laddove l'interventore, pur essendo (asseritamente) titolare di un proprio autonomo diritto, lo faccia valere, non in via autonoma - ossia sollecitando una pronuncia che abbia ad oggetto quel diritto e che sia emessa nei suoi confronti - bensì quale interesse che lo legittima a sostenere le ragioni di una delle parti, va qualificato come adesivo

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

dipendente e, in quanto tale, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adjuvata, l'interventore non può proporre alcuna autonoma impugnazione, né in via principale né in via incidentale, salvo che essa sia limitata a questioni attinenti alla qualificazione dell'intervento o alla condanna alle spese. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, nell'inerzia delle parti, l'appello proposto da soggetto diverso dal proprietario o dal titolare di diritto reale di godimento sui fondi dominante e servente nell'ambito di un'azione "negatoria servitutis", in quanto volto esclusivamente a sostenere le ragioni di una delle due parti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 344

Massime precedenti Vedi: N. 12114 del 2006 Rv. 590113 - 01, N. 24370 del 2006 Rv. 593354 - 01, N. 15353 del 2010 Rv. 613939 - 01, N. 27528 del 2016 Rv. 642183 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 22953 del 22/07/2022 (Rv. 665380 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

D. (FRONGIA TIZIANA) contro I. (DE LUCIA GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 17/05/2017

082055 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - IN GENERE Riconoscimento del figlio infraquattordicenne - Mancato consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento - Natura di tale consenso - Conseguenze.

La prestazione del consenso al riconoscimento del figlio infraquattordicenne da parte del genitore che l'abbia già riconosciuto, ai sensi del comma 3 dell'art. 250 c.c., non è elemento costitutivo della fattispecie, ma "condicio iuris" dell'efficacia dell'atto di riconoscimento, di talché, ove tale consenso manchi la fattispecie è perfetta, ma improduttiva di effetti. Ne consegue che ove il figlio, raggiunti i quattordici anni, abbia inequivocabilmente manifestato il proprio assenso al riconoscimento da parte di uno dei genitori, il mancato consenso da parte dell'altro che l'abbia già riconosciuto non determina l'inefficacia del secondo riconoscimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 com. 3 CORTE COST., Legge 10/12/2012 num. 219

Massime precedenti Vedi: N. 781 del 2017 Rv. 643346 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 22646 del 19/07/2022 (Rv. 665251 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.

Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

C. (DELL'UNTO MAURIZIO) contro C. (LUPI ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/07/2018

183088 URBANISTICA - VIGILANZA E SANZIONI - SINDACO - DEMOLIZIONE E O RIPRISTINO Art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 - Art. 15, comma 3, l.r. Lazio n. 15 del 2008 - Inottemperanza all'ordine di demolizione - Natura di illecito permanente - Conseguenze - Prescrizione - Decorrenza.

Gli illeciti amministrativi di cui all'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 e dall'art. 15 della l. R. Lazio n. 15 del 2008 hanno carattere permanente in quanto con il vano decorrere del

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

termine per la spontanea ottemperanza previsto dalle citate norme non vengono meno né gli interessi tutelati da dette previsioni né il dovere, del destinatario dell'ingiunzione a demolire, di dare ottemperanza, anche tardiva, al legittimo ordine dell'autorità. Conseguentemente, da un lato, il termine di prescrizione di cui all'art. 28, della l. n. 689 del 1981, non decorre prima momento della cessazione della permanenza, dall'altro lato, le previsioni medesime sono applicabili anche all'inottemperanza rispetto ad ingiunzioni a demolire notificate in epoca anteriore alla loro entrata in vigore, a condizione che l'inottemperanza medesima, quale che sia stata la sua durata pregressa, si protragga per ulteriori novanta giorni successivamente alla data di entrata in vigore delle suddette previsioni.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 31 com. 4, Legge Reg. Lazio 11/08/2008 num. 15 art. 15 com. 3

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22580 del 19/07/2022 (Rv. 665250 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

T. (LILLO ANTONELLA) contro T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/07/2016

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE Spese per riparare un bene strumentale - Iva - Inclusione - Fondamento - Limiti.

In tema di danno patrimoniale il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e consequenziali, con l'effetto che la liquidazione determinata in base alle spese da affrontare per riparare un bene strumentale all'esercizio dell'attività d'impresa comprende anche l'iva, anche se la riparazione non sia ancora avvenuta; diversamente tale estensione non spetta allorché il danneggiato, per l'attività svolta, abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'Iva versata per tale riparazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1688 del 2010 Rv. 611238 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22663 del 19/07/2022 (Rv. 665181 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.

V. (STORACE FRANCESCO) contro V. (CRIVELLARO GIULIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 26/07/2016

125141 POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE Successione ereditaria - Possesso esclusivo di libretto al portatore - Requisiti per l'usucapione - Atto positivo del possessore - Necessità - Inerzia dei coeredi - Insufficienza - Legittimazione del possessore alla riscossione - Rilevanza - Esclusione.

In tema di successione ereditaria, il possesso esclusivo di un libretto al portatore, in capo ad un coerede, utile per l'usucapione, implica un atto positivo del possessore tale da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere "uti dominus" e non più "uti condominus", risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune e irrilevante la

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

legittimazione del possessore ex art. 2003 c.c. a ricevere il pagamento delle somme ivi depositate dalla banca, con effetto liberatorio per quest'ultima, siccome non indicativa dell'unicità del titolare del diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2003, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1161

Massime precedenti Vedi: N. 22328 del 2007 Rv. 599785 - 01, N. 9359 del 2021 Rv. 660860 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22661 del 19/07/2022 (Rv. 665252 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.

S. (LA PEDALINA MAURIZIO) contro B. (ZANGHI' GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 15/05/2017

136081 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - RIVENDICAZIONE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'AZIONE DI REGOLAMENTO DEI CONFINI E DISTINZIONI) - LEGITTIMAZIONE Prova della proprietà - Divisione - Idoneità - Esclusione - Fondamento - Titolo di acquisto posto a fondamento della attribuzione in sede di divisione - Necessità.

Nel giudizio di revindica di un immobile, ai fini della prova della proprietà non è sufficiente un atto di divisione, il quale, atteso il carattere retroattivo dell'atto divisionale, non ha di per sé forza probante, nei confronti dei terzi, del diritto di proprietà attribuito ai condividenti, ma occorre necessariamente dimostrare il titolo di acquisto in base al quale il bene è stato attribuito in sede di divisione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 948

Massime precedenti Conformi: N. 1392 del 2012 Rv. 621091 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 22535 del 18/07/2022 (Rv. 665179 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

V. (CASTELLETTI FRANCESCA) contro H. (DE DOMINICIS TOMMASO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 28/07/2017

005014 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - INDENNITA' - IN GENERE Sub agenzia - Indennità per cessazione dal rapporto - Termine ex art. 1571, comma 5, c.c. - Richiesta anche parziale - Sufficienza - Decadenza per la parte residua - Esclusione.

In tema di sub agenzia, la richiesta, anche parziale, dell'indennità di cessazione del rapporto entro il termine annuale di cui all'art. 1571, comma 5, c.c., in qualunque modo effettuata, purché con specificazione del titolo, impedisce qualsiasi decadenza, consentendo all'agente di chiederne un'integrazione senza essere assoggettato al termine medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 com. 5

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22539 del 18/07/2022 (Rv. 665180 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: VARRONE LUCA. Relatore: VARRONE LUCA.

C. (TASSOTTI TEOBALDO) contro B. (DOLCETTA ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/11/2016

187052 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - SCELTA TRA RIDUZIONE DEL PREZZO E RISOLUZIONE Compravendita - Esercizio iniziale dell' "actio quanti minoris" - Richiesta di risoluzione del contratto con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. - Ammissibilità - Sussistenza - Contrasto coi principi di irrevocabilità della scelta ex art. 1492 c.c. e di divieto della "mutatio libelli" - Esclusione - Fondamento.

In tema di compravendita, la parte che abbia chiesto, con la domanda giudiziale, la riduzione del prezzo pattuito, può, in alternativa, chiedere, con la memoria ex art.183, comma 6, c.p.c., la risoluzione del contratto per grave inadempimento, senza per questo porsi in contrasto sia col principio della irrevocabilità della scelta operata inizialmente ex art. 1492 c.c., atteso che esso, trovando il suo limite nella identità del vizio fatto valere, è superato dall'emersione di ulteriori e diversi vizi, sia con quello del divieto di "mutatio libelli" nel processo, stanti l'identità delle parti, del contratto e della complessiva vicenda sostanziale dedotta in giudizio e la connessione per alternatività delle due domande.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454 com. 3, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 13091 del 2018 Rv. 649542 - 01, N. 17138 del 2015 Rv. 636416 - 01, N. 4248 del 2010 Rv. 611589 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 22534 del 18/07/2022 (Rv. 665379 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.

Relatore: CASADONTE ANNAMARIA. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

E. (IANNOTTA GREGORIO) contro T. (GIAVAZZI MASSIMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 21/03/2018

135001 PROFESSIONISTI - IN GENERE Studio professionale associato - Organizzazione in forma societaria - Divieto ex artt. 1 e 2 della l. n. 1815 del 1939 - Successiva abrogazione del divieto - Contratto di affidamento di incarico professionale - Nullità - Esclusione.

Il contratto concluso tra soggetti privati e società di ingegneria, costituite in forma di società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero in forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del medesimo libro quinto del codice civile - a seguito dell'abrogazione dell'art. 2 della l. n. 1815 del 1939 per effetto del richiamo all'art. 24 della l. n. 266 del 1997 da parte dell'art. 1, commi 148 e 149, della l. n. 124 del 2017 - non è affetto da nullità assoluta, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 c.c., per avere ad oggetto attività riservate al professionista (ingegnere o architetto) iscritto all'albo e vietate alle società di capitali od alle cooperative.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2231, Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 1, Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 2 CORTE COST., Legge 07/08/1997 num. 266 art. 24, Legge 12/11/2011 num. 183 art. 10, Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 148 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 149 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3926 del 2016 Rv. 638874 - 01, N. 7310 del 2017 Rv. 643521 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13144 del 2015 Rv. 635702 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 22351 del 15/07/2022** (Rv. **665178 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE**. Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

G. (CAPOREALE ANTONIO MICHELE) contro U. (BUONAFEDE ACHILLE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 01/10/2016

159297 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - REVOCA E SOSTITUZIONE Amministratore - Cessazione della carica per messa in liquidazione della società - Danni per revoca senza giusta causa - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.

In caso di cessazione dalla carica di amministratore per messa in liquidazione della società non sono dovuti i danni per revoca senza giusta causa, atteso che la nomina dei liquidatori non dà luogo ad una revoca (tacita o implicita) riconducibile al disposto dell'art. 2383, comma 3, c.c., venendo meno l'organo gestorio e la continuità dell'amministrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2383 com. 3, Cod. Civ. art. 2381, Cod. Civ. art. 2487 bis

Massime precedenti Vedi: N. 4954 del 2020 Rv. 656987 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 22011 del 12/07/2022** (Rv. **665378 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **GRASSO GIUSEPPE**. Relatore: **GRASSO GIUSEPPE**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Conf.)

D. (MARZOCCHI BURATTI MARIANO) contro G. (DE SIMONI CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/01/2017

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Oggetto - Elementi necessari - Fattispecie.

La pronuncia di cui all'art. 2932 c.c. non è evocabile ove il bene oggetto del contratto, per eventi sopravvenuti alla stipula dello stesso, venga modificato non essendo possibile, in sede giudiziale, costituire un rapporto giuridico diverso da quello voluto dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione che aveva disposto il trasferimento del 50 per cento del diritto di usufrutto sulla porzione di venti ventiquattresimi di un immobile in ragione della cessione di pari quota della nuda proprietà del bene da parte del promissario alienante a terzi; cessione intervenuta successivamente alla stipula di un contratto preliminare che, diversamente, disponeva la cessione al promissario acquirente della quota del 50 per cento dell'usufrutto sull'intero immobile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 21938 del 2018 Rv. 650079 - 01, N. 7273 del 2006 Rv. 588789 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22022 del 12/07/2022** (Rv. **665177 - 01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

T. (PUCCI PIETRO CARLO) contro C. (AUCIELLO ANTONELLA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/07/2018

107004 MINIERE, CAVE E TORBIERE - CONCESSIONE - IN GENERE Esercizio abusivo di attività estrattiva - Sanzione ex art. 28, comma 3, della l.r. Lazio n. 17 del 2004 - Attività estrattiva per messa in sicurezza della cava - Commercializzazione del materiale estratto - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La sanzione di cui all'art. 28, comma 3, della l.r. Lazio n. 17 del 2004 è funzionale ad assicurare il potere di vigilanza e controllo delle pubbliche autorità sulle attività estrattive, essendo necessario permettere la verifica su ogni attività che implichi l'estrazione di materiale da una cava, ancorché non direttamente finalizzata alla commercializzazione del materiale estratto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva applicato la sanzione in esame nel caso di scavo finalizzato alla messa in sicurezza della cava e alla preparazione della stessa allo sfruttamento di una sua nuova porzione).

Riferimenti normativi: Legge 06/12/2004 num. 17 art. 28 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 13230 del 2019 Rv. 653823 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 22024 del 12/07/2022** (Rv. **665551 - 01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

R. (SILIPO DOMENICANTONIO) contro A. (LUGLI VITTORIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 09/01/2018

042104 COMMERCIO - INTERNO - INDIRIZZO DEGLI SCAMBI - SPECIALE DISCIPLINA SETTORIALE - PRODOTTI ALIMENTARI Illecito ex art. 19 Reg. CE n. 178 del 2002 - Natura - Avviso di allerta sulla pericolosità della merce - Mancato ritiro della stessa da parte dell'operatore - Configurabilità - Sussistenza - Rilevanza di accertamenti personali scientifici e cessazione dello stato di allerta - Esclusione - Fondamento.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

In tema di commercio di prodotti alimentari, l'art. 19 del Reg. CE n. 178 del 2002 configura un illecito amministrativo di pericolo, cosicché, una volta attivata la procedura di allerta da esso prevista, deve presumersi la pericolosità del prodotto alimentare, con conseguente obbligo dell'operatore di provvedere all'immediato suo ritiro, senza che rilevino: né le sue personali convinzioni, ancorché supportate da elementi muniti da dati di carattere scientifico, né la cessazione dello stato di allerta, siccome non avente efficacia sanante, perfezionandosi l'illecito con la protrazione dell'inerzia.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 28/01/2002 num. 178 art. 19, Decreto Legisl. 05/04/2006 num. 190 art. 3

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 21427 del 06/07/2022** (Rv. **665173 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **POLETTI DIANORA**. Relatore: **POLETTI DIANORA**.

L. (MILONE MARIO) contro T.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/07/2016

058226 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE (NOZIONE, DISTINZIONE) - PENDENZA - COMPORTAMENTO DI BUONA FEDE DELLE PARTI Contratto sottoposto a condizione sospensiva - Obbligo di buona fede - Inadempimento - Momento valutabile ai fini del danno risarcibile - Mancata attivazione della parte per la realizzazione della condizione - Sussistenza - Momento della domanda giudiziale - Esclusione - Fattispecie.

In caso di inadempimento dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede in pendenza della condizione sospensiva ai sensi dell'art. 1358 c.c., il momento dell'inadempimento – utile ai fini della determinazione del danno risarcibile e della sua decorrenza – va individuato in quello (ultimo) in cui risulta che la parte non si sia attivata per consentire il verificarsi della "condicio facti" (nella specie, l'ottenimento del mutuo agevolato, da parte del promissario acquirente, da perfezionarsi entro sette mesi dalla sottoscrizione del preliminare di vendita) e non già nel successivo momento della proposizione, ad opera della parte in mala fede, della domanda giudiziale di risoluzione del contratto (già inefficace per mancato avveramento della condizione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1358, Cod. Civ. art. 1375

Massime precedenti Vedi: N. 1887 del 2018 Rv. 647088 - 01, N. 3207 del 2014 Rv. 629546 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 21440 del 06/07/2022** (Rv. **665175 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **SCARPA ANTONIO**. Relatore: **SCARPA ANTONIO**. P.M. **D'OVIDIO PAOLA**. (Conf.)

C. (LEONE SERENA) contro I. (DI SALVO ANTONIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/03/2017

046152 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE Condominio negli edifici - Individuazione delle parti comuni - Valutazione della struttura e dell'atto costitutivo del condominio - Necessità - Rilevanza del regolamento condominiale - Condizioni.

046168 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO In genere.

In tema di condominio negli edifici, l'individuazione delle parti comuni, come i lastrici solari, emergente dall'art. 1117 c.c. ed operante con riguardo a cose che, per le loro caratteristiche strutturali, non siano destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari, può essere superata soltanto dalle contrarie risultanze dell'atto costitutivo del condominio - ossia dal primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto, con conseguente frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali -, ove questo contenga in modo chiaro e inequivoco elementi tali da escludere l'alienazione del diritto di condominio, non rilevando a tal fine quanto stabilito nel regolamento condominiale, ove non si tratti di regolamento allegato come parte integrante al primo atto d'acquisto trascritto, ovvero di regolamento espressione di autonomia negoziale, approvato o accettato col consenso individuale dei singoli condomini e volto perciò a costituire, modificare o trasferire i diritti attribuiti ai singoli condomini dagli atti di acquisto o dalle convenzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1138

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 3852 del 2020 Rv. 657106 - 02, N. 8012 del 2012 Rv. 622406 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21411 del 06/07/2022 (Rv. 665546 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.

Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.

V. (MARCONE CLAUDIO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 08/02/2017

138260 PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - VALORE DELL'OGGETTO Prova testimoniale del contratto - Deroga al limite di valore di cui all'art. 2721, comma 1 c.c. - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.

Il giudice può ammettere la prova testimoniale in deroga al limite fissato dall'art. 2721, comma 1 c.c. per il valore eccedente quello di euro 2,58, atteso che l'art. 2721, comma 2 c.c., gli attribuisce un potere discrezionale il cui esercizio è ricollegato alla qualità delle parti, alla natura del contratto ed ad ogni altra circostanza, purché venga fornita adeguata motivazione della scelta operata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721

Massime precedenti Vedi: N. 1751 del 2018 Rv. 647153 - 03

Sez. 2 - , Sentenza n. 21441 del 06/07/2022 (Rv. 665176 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore:

SCARPA ANTONIO. P.M. D'OVIDIO PAOLA. (Parz. Diff.)

G. (BINI MARIA UGHETTA) contro B. (PAFUNDI GABRIELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 30/03/2017

187040 VENDITA - "ACTIO QUANTI MINORIS" Compravendita - Acquisto di un bene per finalità edificatorie sulla base di progetto ceduto dal venditore - Inedificabilità per effetto di azioni ripristinatorie di terzi per violazione delle distanze tra edifici - Conseguenze - Applicabilità della disciplina dell'evizione parziale o della garanzia per vendita di cosa gravata da oneri o diritti reali di godimento non apparenti di terzi - Esclusione - Possibile sussunzione della fattispecie nell'ambito dell'azione ex art. 1497 c.c. - Sussistenza.

187067 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITA' DELLA COSA (NOZIONE, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere.

In tema di compravendita, qualora l'acquisto abbia riguardato un immobile per l'edificazione di un fabbricato, attuabile, sotto il profilo urbanistico, in virtù di progetto ceduto dal venditore, la sopravvenuta irrealizzabilità dell'edificio, conseguente ad azioni ripristinatorie proposte da terzi per violazione delle norme sulle distanze, non costituisce violazione dell'impegno traslativo del diritto di proprietà sulla cosa venduta, né dunque consente l'applicazione della disciplina sulla garanzia per l'evizione parziale (perché non si tratta di vendita di cosa parzialmente altrui ex art. 1480 c.c.) , né quella sulla garanzia per vendita di cosa gravata da oneri o da diritti reali di godimento non apparenti di terzi (la quale riguarda la diversa ipotesi di cosa venduta come libera, ma che poi risulti gravata da taluno dei pesi anzidetti ex art. 1489 c.c.), ma può piuttosto integrare il difetto di qualità promesse o essenziali ai sensi dell'art. 1497 c.c., la cui domanda rientra nella disciplina degli adempimenti contrattuali.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 1480, Cod. Civ. art. 1489, Cod. Civ. art. 873

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21439 del 06/07/2022 (Rv. 665174 - 01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.

L. (SARLO GUGLIELMO) contro L. (BRANDI DAMIANO FU EMIDIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 10/10/2016

133049 PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE Processo civile - Comunicazione di cancelleria - Modalità ordinarie ex artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c. - Possibilità di modalità equipollenti - Sussistenza - Condizioni - Certificazione del cancelliere di avere eseguito la comunicazione - Sufficienza - Esclusione - Necessità di indicazione delle modalità.

In tema di processo civile, la comunicazione, alla parte costituita, dell'ordinanza pronunciata dal giudice fuori udienza ex art. 176, comma 2, c.p.c., pur dovendo avvenire, di norma, secondo le forme previste dagli artt. 136, c.p.c., e 45, disp. att., c.p.c., attraverso la consegna del biglietto effettuata dal cancelliere al destinatario ovvero la notificazione a mezzo dell'ufficiale giudiziario, può essere validamente eseguita anche in forme equipollenti, sempreché risulti la certezza dell'avvenuta consegna e della precisa individuazione del destinatario, sottoscrittore per ricevuta, la quale non può essere raggiunta ove il cancelliere si sia limitato a certificare di avere eseguito la comunicazione, senza indicare con quali modalità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24742 del 2006 Rv. 594169 - 01, N. 24418 del 2008 Rv. 605039 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9839 del 2021 Rv. 661084 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21188 del 05/07/2022 (Rv. 665543 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: BELLINI UBALDO. Relatore: BELLINI UBALDO.

P. (STRAMANDINOLI GIUSEPPE) contro S. (CAFFU' GIOVANNI)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 22/03/2017

011019 APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE Appalto - Risoluzione per vizi dell'opera - Inadempimento - Differenze rispetto ai vizi della cosa nella compravendita - Totale inidoneità, oggettiva o soggettiva, alla destinazione sua propria del bene (funzionalità e struttura) - Rimedi in caso di vizi dell'opera facilmente eliminabili.

A differenza della vendita, di cui può essere chiesta la risoluzione, ex art. 1490 c.c., quando i vizi della cosa venduta siano tali da diminuire in modo apprezzabile il suo valore, la disciplina dettata dall'art. 1668 c.c., in materia di appalto, consente al committente di chiedere la risoluzione del contratto soltanto nel caso in cui i difetti dell'opera, incidendo in modo notevole sulla struttura e sulla funzionalità della stessa, siano tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione oggettiva ovvero all'uso particolare cui debba essere specificamente destinata in base al contratto, autorizzandolo, invece, a richiedere a sua scelta uno dei provvedimenti di cui

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

al primo comma dell'art. 1668 c.c. nel caso in cui i vizi e le difformità siano facilmente eliminabili, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1668

Massime precedenti Vedi: N. 19103 del 2012 Rv. 624150 - 01, N. 26965 del 2011 Rv. 620765 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21198 del 05/07/2022 (Rv. 665545 - 01)

Presidente: BELLINI UBALDO. Estensore: TRAPUZZANO CESARE. Relatore: TRAPUZZANO CESARE.

C. (CONDEMI ANNAMARIA) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 14/09/2017

058038 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - IN GENERE Contratto preliminare - Scioglimento del contratto - Recesso unilaterale - Principio della recedibilità dal contratto prima dell'esecuzione dello stesso in tutto o in parte - Applicazione al contratto preliminare - Ammissibilità.

Anche nell'ambito del contratto preliminare si applica la regola, stabilita dall'art. 1373, comma 1 c.c., secondo cui il recesso non può essere esercitato dalla parte quando, dopo la conclusione del contratto, questo abbia avuto un principio di esecuzione, quando cioè l'effetto reale del contratto si è in tutto o in parte realizzato o la prestazione obbligatoria, come la consegna del bene prima della stipulazione del contratto definitivo o il versamento di un acconto sul prezzo, è stata in tutto o in parte adempiuta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1373 com. 1

Sez. 2 - , Sentenza n. 21194 del 05/07/2022 (Rv. 665544 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 17/02/2020

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Equa riparazione - Art. 2-bis l. n. 89 del 2001 - Contenuto - Metodo di liquidazione dell'indennizzo - Differenza con l'art. 2, comma 3 - Criterio di determinazione della durata del processo presupposto - Conseguenze - Processo svolto in più gradi - Modalità di calcolo della durata complessiva.

In tema di equa riparazione, l'art. 2-bis, comma 2, della l. n. 89 del 2001 individua il metodo di liquidazione dell'indennizzo, mentre l'art. 2, comma 3, contempla il criterio per determinare la durata del processo presupposto, con la conseguenza che, qualora il processo si sia svolto in più gradi, la durata complessiva si determina sommando il tempo effettivo trascorso per la sua definizione, senza alcun arrotondamento per i singoli gradi e con esclusione dei periodi di sospensione e di quelli compresi tra il "dies a quo" per proporre le impugnazioni ed il momento in cui l'impugnazione è effettivamente proposta, con arrotondamento ad un anno dei periodi superiori a sei mesi solo per una sola volta, in modo da non alterare la doverosa corrispondenza tra reale durata del processo ed entità del danno.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 bis com. 2 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1520 del 2019 Rv. 652277 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21081 del 04/07/2022 (Rv. 665098 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

A. (GUARINO FRANCESCO) contro P.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PISA, 04/06/2017

040134 CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.) E STATISTICA VEICOLI Procedimento ex art. 40 r.d. n. 1814 del 1927 – Provvedimento conclusivo per l’ottemperanza dell’ordine in tema di tenuta del PRA – Natura – Volontaria giurisdizione – Conseguenze in tema di ricorribilità per cassazione.

Il procedimento di cui all'art. 40 del R.D. n. 1814 del 1927 – con il quale la parte interessata può ottenere l'adempimento di una formalità da eseguirsi nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) a mezzo del Presidente del Tribunale – ha natura di volontaria giurisdizione, non ravvisandosi una parte vittoriosa o soccombente e avendo ad oggetto il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla pubblicità dei beni mobili registrati; di talché i provvedimenti emessi in tale sede sono privi dei caratteri della decisorietà e della definitività e, perciò, non sono impugnabili con ricorso in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/07/1927 num. 1814 art. 40

Massime precedenti Vedi: N. 9352 del 2003 Rv. 564139 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21081 del 04/07/2022 (Rv. 665098 - 02)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CARRATO ALDO. Relatore: CARRATO ALDO.

A. (GUARINO FRANCESCO) contro P.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PISA, 04/06/2017

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Provvedimento del presidente del tribunale ex art. 40 r.d. n. 1814 del 1927 – Natura – Volontaria giurisdizione non decisoria – Ricorribilità per cassazione – Esclusione – Capo relativo alla statuizione sulle spese – Eccezione – Fondamento.

Il procedimento di cui all'art. 40 del R.D. n. 1814 del 1927 ha natura di volontaria giurisdizione, pertanto i relativi provvedimenti emessi dal Presidente del Tribunale non sono impugnabili con ricorso in sede di legittimità, salvo il caso in cui essi, in violazione della suindicata natura, contengano una statuizione sulla regolazione delle spese giudiziali la quale, dotata di carattere decisorio, può essere oggetto di ricorso dinnanzi alla Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/07/1927 num. 1814 art. 40

Massime precedenti Vedi: N. 9348 del 2017 Rv. 643815 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21086 del 04/07/2022 (Rv. 665377 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: SCARPA ANTONIO. Relatore: SCARPA ANTONIO.

I. (CIVELLO GIOVANNI) contro C. (MONTELEONE BIAGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/06/2014

046118 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE Condominio - Criteri legali di ripartizione delle spese ex art. 1123, comma 1, c.c. - Regolamento contrattuale di modifica di tali criteri - Modificazione di tale regolamento - Possibilità - Solo con accordo unanime dei condòmini - Procedimento di formazione necessariamente assembleare - Esclusione - Efficacia verso gli aventi causa senza il loro consenso - Esclusione.

In tema di condominio negli edifici, la convenzione sulla ripartizione delle spese in deroga ai criteri legali, ai sensi dell'art. 1123, comma 1, c.c., deve essere approvata da tutti i condomini, ha efficacia obbligatoria soltanto tra le parti, non vincolando essa gli aventi causa da queste ultime, è modificabile unicamente tramite un rinnovato consenso unanime e presuppone una dichiarazione di accettazione avente valore negoziale, espressione di autonomia privata, la quale prescinde dalle formalità richieste per lo svolgimento del procedimento collegiale che regola l'assemblea e può perciò manifestarsi anche mediante successiva adesione al contratto, con l'osservanza della forma prescritta per quest'ultimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 17101 del 2006 Rv. 592302 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9839 del 2021 Rv. 661084 - 03

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21076 del 04/07/2022 (Rv. 665097 - 01)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.

B. (DI SIMONE SIMONE) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE CUNEO, 28/11/2017

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Divieto di vendita di bevande alcoliche a minorenni – art. 14-ter l. n. 125 del 2001, nella formulazione anteriore alla novella di cui al d.l. n. 14 del 2017 – Applicazione del divieto anche alla vendita all'interno del locale commerciale – Sussistenza.

Ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 215 del 2001, nella formulazione anteriore alla novella di cui al d.l. n. 14 del 2017, conv. con modif. in l. n. 48 del 2017, costituisce illecito amministrativo, sia la vendita di alcolici destinata all'asporto, sia quella destinata alla consumazione immediata, in conformità alla "ratio" volta ad impedire qualunque forma di cessione a titolo oneroso di bevande alcoliche ai minori degli anni 18, avendo la novella di cui al d.l. cit. - che prevede la sanzionabilità della somministrazione - esteso tale punibilità ad ogni ipotesi di dazione di alcolici a soggetti minorenni, a qualunque titolo e con qualunque modalità effettuata.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/2001 num. 125 art. 14 ter, Decreto Legge 20/02/2017 num. 14, Legge 18/04/2017 num. 48

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21083 del 04/07/2022 (Rv. 665376 - 01)

Presidente: BELLINI UBALDO. Estensore: DONGIACOMO GIUSEPPE. Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE.

I. (GRAZIANI UMBERTO) contro C. (LENER GIORGIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/07/2017

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Nullità ex art. 17, comma 1, l. n. 47 del 1985 (art. 46, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001) - Applicazione anche al caso di vendita di terreno sul quale insistano edifici - Fondamento.

La nullità comminata dall'art. 17 comma 1, della l. n. 47 del 1985, "ratione temporis" vigente, sostituito dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 – che colpisce gli atti tra vivi sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto il trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi ad edifici o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, ove non risultino gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria – rileva anche in caso di atti di trasferimento di terreni sui quali siano state realizzate opere qualificabili come edifici (o loro parti), atteso che in tal caso la compravendita del terreno comporta il trasferimento, a titolo negoziale, anche dei fabbricati, acquisiti in proprietà per accessione ex art. 934 c.c. dal venditore del terreno, indipendentemente da chi li abbia costruiti, ancorché non menzionati espressamente nell'atto (salvo che il venditore al momento della cessione conservi espressamente la proprietà a sé o ad altri di tali manufatti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 934, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 17 com. 1, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 46 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 18195 del 2020 Rv. 658906 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8230 del 2019 Rv. 653283 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23786 del 29/07/2022 (Rv. 665405 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CRISCUOLO MAURO.

Relatore: CRISCUOLO MAURO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

R. (PATERNOSTRO FEDELE) contro F.

Regola competenza

081276 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - RIVENDICAZIONE, RESTITUZIONE, SEPARAZIONE DI COSE Rivendica da parte del terzo della proprietà del bene immobile ricompreso nell'attivo e domanda di sottrazione di esso all'esecuzione concorsuale - Ricorso proposto ex art. 619 c. p.c. contro il provvedimento di vendita - Qualificazione da parte del tribunale fallimentare come reclamo ex art. 26 legge fall. - Erroneità - Fondamento - Conseguenze - Disciplina anteriore alla riforma del d.lgs. n. 5 del 2006.

Nelle procedure fallimentari aperte anteriormente alla riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 e tuttora regolate, ai sensi dell'art.150 del predetto decreto, dalla disciplina previgente, il terzo che rivendichi la proprietà di un bene immobile acquisito al fallimento - per essere soggetto alla vendita forzata - può proporre, finché la vendita non abbia avuto luogo, opposizione nelle forme e nei termini di cui all'art.619 c.p.c., essendo invece esclusa l'esperibilità, avverso il provvedimento del giudice delegato, del reclamo endofallimentare regolato dall'art. 26 legge fall.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 art. 150 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 23513 del 2010 Rv. 614747 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22235 del 14/07/2022 (Rv. 665259 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE.

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.

S. (CHINELLI MASSIMO) contro L. (RUMOLO MAURIZIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/02/2021

100058 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE Tribunale - Erronea composizione collegiale o monocratica - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Appello - Mancato annullamento sentenza di primo grado - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Condizioni.

L'eventuale errore in ordine alla composizione collegiale o monocratica del tribunale non dà luogo a rimessione della causa al primo giudice; pertanto, il fatto che la corte d'appello abbia giudicato sul presupposto della validità della precedente pronuncia ovvero in sostituzione del tribunale, dopo averne annullato la sentenza, può integrare un motivo di ricorso per cassazione solo qualora risulti, e sia stato dedotto dal ricorrente, che l'applicazione delle regole processuali del giudizio di secondo grado, in luogo di quelle di primo grado cui si sarebbe dovuto far riferimento, ha influito sulla decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1476 del 2007 Rv. 594898 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21899 del 11/07/2022 (Rv. 665258 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: CRISCUOLO MAURO.

Relatore: CRISCUOLO MAURO.

C. (GRIMALDI EMILIO) contro F. (FERRARA PATRIZIA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SALERNO, 20/02/2020

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE Violazioni del codice della strada - Notifica del verbale di contestazione - Mutamento di residenza del destinatario - Comunicazione all'anagrafe comunale - Errata indicazione del numero della targa del veicolo oggetto della violazione - Rilevanza - Fondamento.

In tema di violazioni del codice della strada, ove la notifica del verbale di contestazione venga effettuata presso la residenza del destinatario come risultante dai pubblici registri, nella specie della M.C.T.C. e del P.R.A., il mancato aggiornamento dei predetti, in caso di mutamento della stessa, può andare a discapito della P.A. solo se il privato cittadino abbia tenuto una condotta incolpevole, essendo a tal fine rilevante verificare se quest'ultimo, all'atto della richiesta di cambio di residenza, abbia anche indicato correttamente il numero di targa del veicolo oggetto dell'infrazione, poiché solo a tale condizione è dato ravvisare quel colpevole difetto di collaborazione che rende imputabile alla PA l'erronea notificazione del verbale di accertamento presso l'indirizzo, almeno anagraficamente, non più attuale.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 201, Cod. Strada art. 94 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24851 del 2010 Rv. 615443 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 21904 del 11/07/2022** (Rv. **665574 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.**

Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

U. (PETRAGLIA CARMEN) contro L. (ORLANDI FERRUCCIO)

Rigetta, TRIBUNALE BERGAMO, 06/03/2020

254004 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
Correlazione tra il fatto contestato e quello assunto a base della irrogata la sanzione - Violazione
- Criteri di individuazione - Fondamento - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.

In tema di sanzioni amministrative, sussiste la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, previsto dall'art. 14 della l. n. 689 del 1981, tutte le volte in cui la sanzione venga comminata per una fattispecie, individuata nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti delineate dalla norma, diversa da quella attribuita al trasgressore in sede di contestazione, posto che in tali casi viene leso il diritto di difesa del trasgressore medesimo; la relativa indagine rientra tra i compiti del giudice di merito, le cui conclusioni, ove adeguatamente motivate, sono insindacabili in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza che aveva annullato la ordinanza-ingiunzione che, pur avendo contestato la violazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 114 del 1998, correlato all'attività di vendita in esercizi aventi specifiche caratteristiche dimensionali, non era stata preceduta dalla verifica dell'effettiva superficie di vendita impegnata).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 114 art. 8

Massime precedenti Conformi: N. 18883 del 2017 Rv. 645227 - 01

LUGLIO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione terza e sesta terza



Sez. 3 - , **Ordinanza n. 23584 del 28/07/2022** (Rv. **665609 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

D. (ANGELELLI ANDREA) contro A. (FLASCASSOVITTI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 13/12/2018

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
Presupposti – Interesse innescato dalla censura principale – Necessità.

L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile a prescindere dal capo di sentenza impugnato o dal soggetto contro cui è rivolta, a condizione che l'interesse a proporla sia innescato dall'impugnazione principale e non preesista, viceversa, a quest'ultima, nel senso che la posizione dell'impugnante in via incidentale sia già pregiudicata dalla sentenza e non venga in alcun modo rimessa in discussione dall'impugnazione principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25285 del 2020 Rv. 659582 - 01, N. 29593 del 2018 Rv. 651287 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 23416 del 27/07/2022** (Rv. **665440 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **SPAZIANI PAOLO.** Relatore: **SPAZIANI PAOLO.**

A. (TRIFIRO' SALVATORE) contro S. (NOCITO ALDO ROCCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 08/05/2019

058263 CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE Domande di risoluzione del contratto e di ripetizione del pagamento indebitamente eseguito - Autonomia - Sussistenza - Conseguenze - Rigetto della domanda di risoluzione - Accoglimento della domanda restitutoria sulla base di una diversa "causa petendi" - Pronuncia "extra petita" - Esclusione - Fondamento.

Laddove siano state congiuntamente proposte la domanda di risoluzione del contratto e quella di ripetizione delle somme versate in esecuzione dello stesso, non pronuncia "extra petita" il giudice che, nel rigettare la prima per mancanza di prova dei relativi fatti costitutivi, accoglie quella restitutoria, essendo quest'ultima (così come quella risarcitoria) una domanda autonoma e distinta, la cui "causa petendi" va ravvisata non già nella risoluzione del contratto, ma, più in generale, nella mancanza (originaria o sopravvenuta), per qualsiasi ragione, di "causa solvendi", che rende la prestazione eseguita dal "solvens" non dovuta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 13504 del 2021 Rv. 661564 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 23415 del 27/07/2022** (Rv. **665606 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **SPAZIANI PAOLO.** Relatore: **SPAZIANI PAOLO.**

S. (PERRINI ANGELO MASSIMO) contro U. (HAZAN MAURIZIO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TORINO, 12/04/2018

018098 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO ASSICURATO (OGGETTO DEL CONTRATTO) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 011757/2018 64870701

Massime precedenti Conformi: N. 11757 del 2018 Rv. 648707 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 23409 del 27/07/2022** (Rv. **665439 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **SESTINI DANILO.**

Relatore: **SESTINI DANILO.** P.M. **PEPE ALESSANDRO.** (Conf.)

B. (PALUMBO CRISTIANO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/03/2019

058090 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - ERRORE (RILEVANZA) - ESSENZIALE Artt. 178 del d.lgs. n. 2009 del 2005 e 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 - Applicabilità all'azione di annullamento del contratto per errore essenziale riconoscibile - Esclusione - Fondamento.

Le regole di cui all'art. 178 del d.lgs. n. 209 del 2005 e dell'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, a fronte del loro ambito operativo - limitato al giudizio di risarcimento dei danni - e dell'oggetto della prova posta a carico dell'impresa assicuratrice o finanziaria (di aver agito con la specifica diligenza richiesta), non sono applicabili all'azione di annullamento del contratto per errore essenziale e riconoscibile, la quale resta dunque soggetta alle ordinarie regole in tema di distribuzione dell'onere probatorio, in virtù delle quali compete all'attore dimostrare l'esistenza e l'essenzialità dell'errore, nonché la sua riconoscibilità ad opera della controparte, trattandosi di elementi costitutivi dell'azione la cui prova non può che spettare a chi richiede l'annullamento del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1428, Cod. Civ. art. 1429, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 178, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 5429 del 2006 Rv. 588082 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 23415 del 27/07/2022** (Rv. **665606 - 02**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **SPAZIANI PAOLO.** Relatore: **SPAZIANI PAOLO.**

S. (PERRINI ANGELO MASSIMO) contro U. (HAZAN MAURIZIO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE TORINO, 12/04/2018

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

018004 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE Clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica - Predisposta unilateralmente dal debitore - Vessatorietà - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

058163 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE In genere.

In tema di assicurazione contro i danni, la clausola contrattuale contemplante il risarcimento in forma specifica, predisposta unilateralmente dall'assicuratore, non può ritenersi vessatoria, non determinando uno squilibrio in suo favore dei diritti ed obblighi derivanti dal contratto, tenuto conto che, in linea generale, la concreta operatività di tale forma di risarcimento, ove materialmente possibile, trova un limite nelle esigenze di tutela del debitore, il quale può liberarsi mediante il risarcimento per equivalente, ove quello in forma specifica risulti per lui eccessivamente oneroso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la vessatorietà della clausola contenuta in un contratto di assicurazione contro i danni provocati da eventi naturali e fenomeni atmosferici, la quale, a fronte di una riduzione del premio, obbligava l'assicurato a far riparare il veicolo danneggiato presso una carrozzeria convenzionata con l'assicuratore, prevedendo, in caso contrario, un aumento della franchigia dal 10% al 30%).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2058, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1342 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33

Massime precedenti Vedi: N. 12119 del 2020 Rv. 658170 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 23508 del 27/07/2022 (Rv. 665608 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.)

C. (BRIGUGLIO ANTONIO) contro R. (CARSILO TEODORO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/09/2019

079068 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Locazione "a canone vile" stipulata in data anteriore al pignoramento (art. 2923, comma 3, c.c.) - Opponibilità all'acquirente del bene - Esclusione - Presupposti - Prova - Fattispecie in tema di sublocazione.

079221 ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - LOCAZIONI In genere.

In tema di esecuzione forzata, l'acquirente della cosa pignorata può liberarsi dall'obbligo di rispettare la locazione stipulata anteriormente al pignoramento, ai sensi dell'art. 2923, comma 3, c.c., ove dimostri che il canone locativo è inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni, potendo il giudice far ricorso, nella relativa indagine, a qualsiasi argomento di prova offerto dalle parti, quale ad esempio, nel caso di sublocazione di immobile, il raffronto del canone di quest'ultima con quello della locazione, se del caso mediante la comparazione in termini percentuali, e comunque coerenti con i criteri di estimo, soprattutto ove l'immobile sia stato sublocato in estensione diversa rispetto a quella della locazione originaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2923 com. 3, Cod. Civ. art. 1599

Massime precedenti Vedi: N. 9877 del 2022 Rv. 664400 - 02, N. 16718 del 2012 Rv. 624069 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 23502 del 27/07/2022** (Rv. **665607 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **ROSSI RAFFAELE.** Relatore: **ROSSI RAFFAELE.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

M. (MAIOLINO GIUSEPPE) contro B. (DE MICHELI CINZIA)

Rigetta, TRIBUNALE ALESSANDRIA, 16/07/2019

058279 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - EFFETTI - TRA LE PARTI Negozio sotteso all'emissione di titolo cambiario - Azione di simulazione assoluta promossa dal terzo - Onere di allegazione e prova - Spettanza - Contenuto - Fondamento.

Sul terzo che proponga un'azione di simulazione assoluta dell'accordo sotteso all'emissione (o alla successiva circolazione) di un titolo cambiario grava l'onere di allegare il negozio presupposto e di dimostrarne l'insussistenza, dal momento che il carattere formale ed astratto dell'obbligazione cambiaria - per definizione assistita da una presunzione di esistenza del rapporto sottostante - sarebbe irrimediabilmente vanificato qualora l'esperimento dell'azione di simulazione importasse per il creditore cambiario l'onere di palesare la natura giuridica del contratto sotteso al rilascio dei titoli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1993, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3256 del 2018 Rv. 647055 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 23477 del 27/07/2022** (Rv. **665605 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** Estensore: **SAIJA SALVATORE.** Relatore: **SAIJA SALVATORE.**

D. (DE BLASI PAOLO) contro B.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO LECCE, 22/07/2019

079001 ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Inesistenza del credito del pignorante alla data del pignoramento - Successivo deposito di atto di intervento "titolato" - Efficacia - Esclusione - Fondamento.

In tema di espropriazione forzata, nel caso in cui, alla data del pignoramento, il credito azionato sia inesistente, l'originaria mancanza del diritto di procedere all'esecuzione determina l'invalidità di tutti gli atti esecutivi, essendo irrilevante il successivo, eventuale deposito di un atto d'intervento fondato su un diverso credito (dello stesso pignorante o di terzi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 500

Massime precedenti Vedi: N. 19396 del 2016 Rv. 642588 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 61 del 2014 Rv. 628704 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 23338 del 26/07/2022** (Rv. **665435 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **ROSSI RAFFAELE.** Relatore: **ROSSI RAFFAELE.**

M. (RE MICHELE) contro V. (VENCO ALBERTO)

Rigetta, TRIBUNALE COMO, 29/06/2017

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

079151 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Esclusione di un offerente dalla vendita - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Ammissibilità - Ragioni - Legittimazione - Sussistenza.

L'offerente escluso dalla partecipazione ad un esperimento di vendita è legittimato a proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il relativo provvedimento del giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla ragione giustificativa di quest'ultimo (e, quindi, anche in caso di dichiarazione di inammissibilità dell'offerta per vizi formali), perché, sotto il profilo oggettivo, l'atto è immediatamente lesivo del diritto del soggetto estromesso a concorrere per l'aggiudicazione del bene pignorato e, dal punto di vista soggettivo, l'offerente è interessato al regolare svolgimento della procedura e destinatario degli atti della stessa che siano idonei a cagionargli un pregiudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 579

Massime precedenti Vedi: N. 24550 del 2014 Rv. 633218 - 01, N. 14282 del 2022 Rv. 664846 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5701 del 2012 Rv. 622049 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 23352 del 26/07/2022** (Rv. **665438 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**. Relatore: **VALLE CRISTIANO**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

A. (VIGIANO ANDREA) contro U.

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 31/05/2019

100136 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Procura in calce o a margine - Apposizione su atti diversi dal ricorso o dal controricorso - Inammissibilità - Necessità, in difetto di tali forme, del ricorso alle modalità di cui all'art. 83, comma secondo, c.p.c. - Violazione anche di questa forma - Conseguenza - Inammissibilità - Fattispecie.

Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere rilasciata a margine o in calce al ricorso o al controricorso, atteso il tassativo disposto dell'art. 83, comma 3, c.p.c., che implica necessariamente l'inutilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati; se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del citato art. 83 e, quindi, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata contenenti il riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata; ne consegue che, in caso di inosservanza delle forme prescritte, il ricorso deve ritenersi inammissibile. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il controricorso che non era munito di procura speciale e si limitava a rinviare, nell'intestazione, ad una procura generale alle liti, nonostante la successiva sostituzione del difensore, avvenuta con memoria anch'essa non contenente una procura speciale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9462 del 2013 Rv. 626050 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 23265 del 26/07/2022** (Rv. **665458 - 01**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore: SCRIMA ANTONIETTA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)

V. (ODOARDI FRANCESCO) contro C. (MAZZELLA DI BOSCO VINCENZO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 20/01/2017

104224 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - DEPOSITO CAUZIONALE Decesso del locatore - Legato di usufrutto a soggetto diverso dal nudo proprietario del bene - Qualità di locatore - Spettanza all'usufruttuario - Conseguenze - Restituzione del deposito cauzionale - Soggetto onerato - Individuazione - Fattispecie.

104264 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - DEPOSITO CAUZIONALE In genere.

104317 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - SUCCESSIONE NEL CONTRATTO In genere.

168294 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - LEGATO (NOZIONE, DISTINZIONI) - ACCRESCIMENTO (DIRITTO DI) - TRA COEREDI E TRA COLLEGATARI - LEGATO DI USUFRUTTO In genere.

In caso di legato di usufrutto di un bene già locato, l'usufruttuario legatario subentra nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione e anche nell'obbligazione di restituzione del deposito cauzionale, salvo che nel testamento sia disposto che gli eredi debbano trasferire le relative somme all'usufruttuario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 649, Cod. Civ. art. 1571

Massime precedenti Vedi: N. 11828 del 1990 Rv. 470130 - 01, N. 23164 del 2013 Rv. 628712 - 01, N. 3294 del 1968 Rv. 336266 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 23263 del 26/07/2022** (Rv. **665457 - 01**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.

B. (TATEO PAOLO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/01/2019

133072 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITA' DI DIFENSORI Legale domiciliatario, non titolare della procura - Sottoscrizione della memoria istruttoria - Nullità - Sanabilità dell'atto per ratifica del difensore munito di procura - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

La memoria istruttoria sottoscritta dal solo procuratore domiciliatario privo di procura alle liti è affetta da nullità che, una volta maturate le preclusioni processuali, non può essere sanata da un atto di ratifica del difensore munito di procura, con conseguente nullità derivata dell'attività svolta sulla base dell'atto nullo. (In applicazione di tale principio la S.C., rilevata la nullità della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e la tardività della ratifica, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto fondata sull'istruttoria invalidamente acquisita nel giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 5320 del 1991 Rv. 472119 - 01, N. 4528 del 1991 Rv. 471845 - 01
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13431 del 2014 Rv. 631299 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 23269 del 26/07/2022 (Rv. 665459 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.

B. (BERTUGLIA GIOVANNI) contro V. (LIOTTA MAURIZIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/03/2018

104307 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - SANZIONI PER LA MANCATA UTILIZZAZIONE DELL'IMMOBILE ED ALTRE VIOLAZIONI ANALOGHE - RISARCIMENTO DEL DANNO Obbligo del locatore di risarcire il danno - Natura risarcitoria e sanzionatoria - Conseguenze - Presunzione in ordine al verificarsi del danno - Diritto del conduttore alla liquidazione equitativa in difetto di prova sulla sua esatta entità - Configurabilità - Limiti - Fattispecie.

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, l'obbligo in capo al locatore, che abbia ricevuto la riconsegna dell'immobile e non lo abbia adibito, entro sei mesi, all'uso in vista del quale ne aveva ottenuto la disponibilità, di risarcire il danno al conduttore ha una duplice natura, risarcitoria e sanzionatoria che si riverbera sui criteri di quantificazione: il contemperamento tra il fine sanzionatorio e quello propriamente risarcitorio può ritenersi realizzato mediante la presunzione di sussistenza del danno comunque connesso all'anticipata restituzione dell'immobile che il giudice è chiamato a liquidare equitativamente sulla base delle caratteristiche del caso concreto anche in difetto di prova della sua precisa entità da parte del conduttore e salva la possibilità per il locatore di superare la presunzione suddetta provando l'assenza di conseguenze pregiudizievoli per il conduttore. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva onerato il conduttore di provare che dopo la disdetta del locatore era stato costretto a locare un immobile più ampio, stante il lungo periodo temporale di circa tre anni per cercare un nuovo locale commerciale).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 31 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20926 del 2004 Rv. 578574 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 23297 del 26/07/2022 (Rv. 665434 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

E. (DI STEFANI STEFANIA) contro B. (LONGO FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 22/11/2018

089028 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - INTERPRETAZIONE Cartelle di pagamento relative a spese di giustizia di procedimento penale - Contestazione relativa all'indeterminatezza del credito - Qualificazione - Opposizione ex art. 615 c.p.c. - Conseguenze.

092001 GIURISDIZIONE CIVILE - IN GENERE In genere.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

In tema di opposizione a cartelle di pagamento per spese di giustizia, cui siano sottesi provvedimenti adottati dal giudice penale, la contestazione con cui l'opponente lamenti l'indeterminatezza della pretesa erariale per mancanza di corrispondenza tra le spese indicate in cartella e quelle liquidate nel processo penale costituisce opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., riservata alla cognizione del giudice civile, trattandosi di questione logicamente precedente rispetto a quella concernente la definizione del perimetro di applicabilità della condanna (anche circa la riferibilità della pretesa ad uno o più specifici reati per i quali l'opponente ha riportato la condanna stessa), invece devoluta alla cognizione del giudice dell'esecuzione penale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 14598 del 2020 Rv. 658321 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 23296 del 26/07/2022 (Rv. 665433 - 01)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)*

M. (AZZENA FRANCESCO ANTONIO SALVATORE) contro L. (COSTA MAILA MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 25/11/2019

018074 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE Assicurazione sulla vita abbinata a contratto di mutuo fondiario - Accollo del mutuo - Conseguenze - Cessione "ope legis" del contratto di assicurazione - Esclusione.

108001 MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.

113002 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ACCOLLO - IN GENERE In genere.

L'accollo di un mutuo fondiario non comporta "ipso iure" la cessione all'accollante del contratto di assicurazione sulla vita del mutuatario, stipulato dall'accollato al momento della conclusione del mutuo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1273, Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1919, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 38 CORTE COST.

Sez. 3 - , Sentenza n. 23264 del 26/07/2022 (Rv. 665432 - 01)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

S. (BARBARO MARCO) contro M. (MASI PIERGIORGIO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 11/06/2019

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Soccombenza sulla competenza e sul merito - Pronuncia sulle spese - Impugnazione con regolamento facoltativo di competenza - Necessità - Ragioni.

La parte soccombente tanto sulla competenza quanto sul merito, e conseguentemente anche sulle spese, che intenda impugnare solo la pronuncia sulla competenza e non anche quella sul merito, deve proporre regolamento facoltativo di competenza, altresì qualora intenda censurare anche il capo sulle spese, perché il mancato esercizio del potere di impugnare con il ricorso

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

ordinario per cassazione il merito della decisione le preclude di ridiscutere altrimenti la pronuncia sulle spese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10932 del 2020 Rv. 658217 - 01, N. 1848 del 2022 Rv. 663857 - 01, N. 21530 del 2020 Rv. 659374 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14205 del 2005 Rv. 581982 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 23346 del 26/07/2022 (Rv. 665437 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

C. (VERINO MARIO ETTORE) contro C. (CHIERRONI VITTORIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 29/05/2019

154083 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) Opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per spese di bonifica ambientale - Posizione sostanziale di attrice della P.A. - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie.

Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per il recupero di spese di bonifica ambientale, la P.A. opposta assume la posizione sostanziale di attrice, in quanto l'oggetto del processo non è soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, con la conseguenza che grava sull'Amministrazione l'onere di provare i fatti costitutivi del credito portato dal provvedimento, mentre spetta all'opponente la dimostrazione dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, individuando il "thema decidendum" nella delibazione sull'esistenza ed entità del preteso credito da ripetizione dei costi di bonifica, aveva ritenuto che la richiesta dell'Amministrazione di rigettare l'opposizione e di confermare il provvedimento di ingiunzione impugnato contenesse l'istanza di accertamento positivo del proprio diritto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 9381 del 2021 Rv. 661074 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 23343 del 26/07/2022 (Rv. 665436 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

D. (NAVA MARIO) contro D.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 29/10/2018

079193 ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE Avvertimento sulla possibilità di ricorrere alle procedure di cui alla l. n. 3 del 2012 - Finalità - Omissione - Conseguenze - Nullità del precetto - Esclusione.

In tema di espropriazione forzata, l'avvertimento al debitore esecutato prescritto, quale contenuto del precetto, dall'art. 480, comma 2, secondo periodo, cod. proc. civ. (e volto a renderlo edotto della possibilità di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento mediante le procedure di composizione della crisi di cui alla l. n. 3 del 2012) ha la finalità, precipuamente "promozionale", di stimolare o incentivare l'accesso a una delle citate procedure, il quale non è

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

comunque precluso dall'inizio o dalla progressione dell'esecuzione; ne consegue che l'omissione del predetto avvertimento non determina la nullità, bensì una mera irregolarità, dell'atto di intimazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 com. 2, Legge 27/01/2012 num. 3 CORTE COST.

Sez. 3 - , Ordinanza n. 23068 del 25/07/2022 (Rv. 665402 - 01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

B. (MOSCHIANO ALESSANDRO) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 25/07/2019

032026 BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI - STATO - IN GENERE Anticipazione di cassa - Pignoramento delle singole rimesse - Esclusione - Pignoramento del saldo positivo - Necessità - Fondamento.

056003 CONTRATTI BANCARI - ANTICIPAZIONE BANCARIA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DIRITTI DELLA BANCA - IN GENERE In genere.

L'anticipazione di cassa è assimilabile all'apertura di credito ex art. 1842 c.c., il che esclude che le singole rimesse individuino altrettante obbligazioni cui corrispondano diritti di credito pignorabili e, come tali, assegnabili; di contro, il pignoramento e l'assegnazione devono attingere il saldo positivo dell'anticipazione, stante l'unitarietà del rapporto, che non permette di scindere per utilità creditorie distinte i prelievi, le rimesse e i diritti di erogazione, corrispondenti, questi ultimi ad affidamenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842

Massime precedenti Vedi: N. 6393 del 2015 Rv. 634964 - 01, N. 9250 del 2020 Rv. 657687 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 23058 del 25/07/2022 (Rv. 665424 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (CALLIPARI NATALE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/11/2018

048067 COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - IN GENERE Aiuti di Stato illegittimi - Azione per il recupero - Disciplina della prescrizione - Decorrenza del termine - Individuazione - Interruzione della prescrizione - Esclusione.

048078 COMUNITA' EUROPEA - TRATTATI In genere.

127024 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE In genere.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

L'azione per il recupero di aiuti di Stato illegittimamente corrisposti è soggetta al termine ordinario di prescrizione stabilito dall'art. 2946 c.c. che non decorre dalla data di fruizione dell'aiuto, bensì dalla notifica della decisione della Commissione allo Stato membro e, cioè, dal momento in cui l'aiuto erogato è qualificabile come illegittimo; il predetto termine di prescrizione, peraltro, non è interrotto dall'avvenuta impugnazione alla Corte di Giustizia, da parte dello Stato, della decisione della Commissione, poiché tale effetto interruttivo è previsto esclusivamente nei

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

rapporti tra la Commissione e lo Stato membro, non già nel rapporto, assoggettato alle regole interne, tra quest'ultimo e il destinatario dell'aiuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Decisione Commissione CEE 09/06/1993 num. 93, Decisione Commissione CEE 22/10/1996 num. 97, Decreto Legge 20/03/2002 num. 36, Legge 17/05/2002 num. 96, Regolam. Consiglio CEE 22/03/1999 num. 659, Legge 27/05/1993 num. 162 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1995 num. 402, Legge 22/03/1995 num. 84

Massime precedenti Vedi: N. 15972 del 2020 Rv. 658533 - 01, N. 15414 del 2015 Rv. 636039 - 01, N. 15491 del 2017 Rv. 644788 - 01, N. 22631 del 2020 Rv. 659242 - 03

Sez. 3 - , Ordinanza n. 23057 del 25/07/2022 (Rv. 665423 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **RUBINO LINA.** *Relatore:* **RUBINO LINA.**

B. (FIOCCHI FRANCESCO) contro R. (STRATTA ALESSANDRO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 05/07/2016

040005 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - IN GENERE Art. 143 cod. strada - Prescrizioni - Circolazione sulla parte destra della carreggiata ed in prossimità del margine destro della stessa - Necessità - Eccezione - Presenza di materiali pericolosi in prossimità del margine - Fattispecie.

Ai fini del rispetto della prescrizione di cui all'art. 143, comma 1, cod. strada (secondo il quale, anche quando la strada è libera, i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima) non è sufficiente che il veicolo marci nella propria mezzzeria e, quindi, nella parte destra della carreggiata, ma è altresì necessario che esso circoli in prossimità del margine destro della carreggiata stessa, a meno che risulti accertato che il tratto di strada aderente al margine sia ingombro o cosparso di materiali atti a minare la sicurezza di marcia del mezzo. (Nella specie, la S.C. ha escluso che costituisse violazione dell'art. 143 cod. strada la condotta di un motociclista che, pur circolando nella parte destra della carreggiata, non marciava in prossimità del margine destro, non percorribile in sicurezza per la presenza di brecciolino sul fondo stradale).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 143 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 7099 del 2005 Rv. 581680 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 23123 del 25/07/2022 (Rv. 665425 - 06)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

R. (ZITIELLO LUCA) contro F. (SARACENI STEFANIA)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCO, 29/06/2019

079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Disciplina successiva alle modifiche apportate dalla legge n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015 - Spese del subprocedimento - Liquidazione - Parametri di riferimento - Individuazione.

Nell'espropriazione forzata presso terzi, come disciplinata successivamente alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, le spese del

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

subprocedimento per l'accertamento dell'obbligo del terzo vanno liquidate, in via analogica, sulla base della tabella 2 dell'allegato unico del d.m. n. 55 del 2014.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55

Sez. 3 - , Sentenza n. 23123 del 25/07/2022 (Rv. 665425 - 03)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

R. (ZITIELLO LUCA) contro F. (SARACENI STEFANIA)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCO, 29/06/2019

079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Disciplina successiva alle modifiche apportate dalla legge n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015 - Regole del subprocedimento - Instaurazione del contraddittorio tra le parti e il terzo - Modalità - Conseguenze.

Nell'espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, l'accertamento dell'obbligo del terzo postula l'instaurazione di un contraddittorio deformalizzato, il quale ammette il ricorso a qualsiasi modalità funzionale ad assicurare che l'istanza della parte interessata sia portata a conoscenza del debitore esecutato e del terzo pignorato, parti necessarie dell'incidente endoesecutivo; conseguentemente, è idonea allo scopo la notificazione all'esecutato e al terzo, non comparsi all'udienza di articolazione dell'istanza, del verbale (o della memoria scritta depositata) che ne contiene la relativa formulazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST.

Sez. 3 - , Sentenza n. 23123 del 25/07/2022 (Rv. 665425 - 04)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

R. (ZITIELLO LUCA) contro F. (SARACENI STEFANIA)
Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCO, 29/06/2019

079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Disciplina successiva alle modifiche apportate dalla legge n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015 - Regole del subprocedimento - Regime delle preclusioni - Inapplicabilità - Istruttoria - Poteri officiosi del giudice.

Nell'espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, lo svolgimento del subprocedimento per l'accertamento dell'obbligo del terzo è sottratto al regime delle preclusioni proprio dei giudizi di cognizione ed è rimesso alle determinazioni del giudice dell'esecuzione che, salvi il rispetto del contraddittorio e la tutela effettiva del diritto di difesa delle parti, è legittimato a disporre d'ufficio ogni mezzo di prova ritenuto necessario, anche superando i limiti di ammissibilità stabiliti dal codice civile e le rigide modalità di assunzione prescritte dal codice di procedura civile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST.

Sez. 3 - , **Sentenza n. 23123 del 25/07/2022** (Rv. **665425 - 05**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**.

R. (ZITIELLO LUCA) contro F. (SARACENI STEFANIA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCO, 29/06/2019

079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBLIGO DEL TERZO Disciplina successiva alle modifiche apportate dalla legge n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015 - Spese del subprocedimento - Art. 95 c.p.c. - Inapplicabilità - Liquidazione - Necessità - Criterio di soccombenza.

Nell'esecuzione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, le spese del subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo non vanno liquidate sulla base del criterio di regolamentazione delle spese dell'espropriazione forzata (sancito dall'art. 95 c.p.c., ma incompatibile con l'incidente di accertamento), bensì - per analogia, in mancanza di un criterio di regolamentazione "ad hoc" e in ragione della strutturale fisionomia contenziosa del subprocedimento - secondo il principio della soccombenza per causalità sul quale si fonda la responsabilità del processo, salva la facoltà di compensazione, qualora l'organo giudicante ravvisi la ricorrenza dei presupposti indicati dall'art. 92 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST.

Sez. 3 - , **Sentenza n. 23123 del 25/07/2022** (Rv. **665425 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**.

R. (ZITIELLO LUCA) contro F. (SARACENI STEFANIA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCO, 29/06/2019

079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBLIGO DEL TERZO Disciplina successiva alle modifiche apportate dalla legge n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015 - Natura - Subprocedimento della procedura espropriativa - Struttura e funzione.

Nell'espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, l'accertamento dell'obbligo del terzo si configura alla stregua di subprocedimento contenzioso interno alla procedura esecutiva, funzionalmente devoluto al giudice di questa e volto alla delibazione dell'effettiva esistenza di un diritto di credito ai soli fini dell'esecuzione in corso, sicché l'ordinanza che lo definisce è priva di rilievo o efficacia panprocessuale e inidonea (anche soltanto in potenza) alla formazione di un giudicato sull'"an" o sul "quantum" del debito del terzo nei confronti dell'esecutato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26185 del 2020 Rv. 659590 - 01, N. 17663 del 2019 Rv. 654675 - 01, N. 16234 del 2022 Rv. 665105 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 23157 del 25/07/2022 (Rv. 665429 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)

S. (PERRI EUGENIA) contro A.

Rigetta, TRIBUNALE CROTONE, 09/05/2018

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Giudice di pace - Soppressione dell'ufficio ai sensi del d.lgs. n. 156 del 2012 - Conseguenze sui giudizi pendenti - Soppressione divenuta operativa nelle more tra citazione e prima udienza - Fattispecie.

In applicazione del combinato disposto del d.lgs. n. 156 del 2012 e del d.m. 7 marzo 2014, gli uffici del giudice di pace soppressi per i quali non vi sia stata "istanza di mantenimento" da parte degli enti locali cessavano di funzionare dal 29 aprile 2014, ma le udienze già fissate - o dal giudice con ordinanza, o indicate nell'atto di citazione - dovevano essere tenute dinanzi ai medesimi uffici per i sei mesi successivi alla soppressione e, cioè, sino al 29 ottobre 2014. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'atto di citazione notificato il 3 marzo 2014, con udienza di prima comparizione fissata in citazione per il 18 giugno 2014, dovesse essere iscritto presso il giudice di pace soppresso, non trattandosi di "nuovo procedimento", dato che il procedimento civile introdotto con citazione pende dal momento della notifica, eseguita in data anteriore alla soppressione).

Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 10/11/2014, DM Grazia e Giustizia 07/03/2014 art. 5, DM Grazia e Giustizia 07/03/2014 art. 6, DM Grazia e Giustizia 07/03/2014 art. 7, Decreto Legisl. 07/09/2012 num. 156 art. 4, Decreto Legisl. 07/09/2012 num. 156 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15171 del 2017 Rv. 644745 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 23072 del 25/07/2022 (Rv. 665568 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

S. (VALENSISE CAROLINA) contro T. (LEONE ARTURO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/04/2019

132074 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE Controversie tra gli organismi di telecomunicazioni e gli utenti - Tentativo obbligatorio di conciliazione - Corrispondenza tra le richieste contenute nell'istanza di conciliazione e le domande formulate in giudizio - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, il disposto dell'art. 1, comma 11, l. n. 249 del 1997, secondo cui la domanda giudiziale non può essere proposta fino a che non sia esperito il tentativo di conciliazione, va inteso nel senso che l'istanza di conciliazione deve contenere le stesse richieste (compresa quella risarcitoria) da avanzare all'autorità giudiziaria, poiché solo in caso di corrispondenza la controparte può valutare, soppesando i rischi connessi all'instaurazione della lite, l'opportunità di un accordo stragiudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato improcedibile il ricorso dell'utente, volto ad ottenere l'indennizzo e il risarcimento del danno causato dalla mancata attivazione di alcune linee telefoniche, perché l'istanza di conciliazione non prospettava tali domande, ma la sola richiesta di riattivazione del servizio).

Riferimenti normativi: Legge 31/07/1997 num. 249 art. 1 com. 11 CORTE COST.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 8362 del 2010 Rv. 612538 - 01, N. 16281 del 2019 Rv. 654347 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8241 del 2020 Rv. 657615 - 02

Sez. 3 - , Sentenza n. 23123 del 25/07/2022 (Rv. 665425 - 02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

R. (ZITIELLO LUCA) contro F. (SARACENI STEFANIA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCO, 29/06/2019

079113 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Disciplina successiva alle modifiche apportate dalla legge n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015 - Regole del subprocedimento - Istanza di parte - Contenuto.

Nell'espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, il subprocedimento volto all'accertamento dell'obbligo del terzo postula, quale condizione di procedibilità, un'istanza della parte interessata - da formulare, in mancanza di previsioni specifiche, secondo il modello dell'art. 486 c.p.c. - che deve contenere l'allegazione del "petitum" e della "causa petendi" propri della domanda giudiziale e, cioè, l'indicazione della misura del credito del debitore verso il terzo (possibile anche "per relationem" fino a concorrenza dell'importo pignorato) e del titolo dell'obbligazione da accertare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 486

Sez. 3 - , Ordinanza n. 23154 del 25/07/2022 (Rv. 665428 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI.

P. (DE CRESCENZO MATTEO) contro N. (DE ANGELIS MAURA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 28/12/2018

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Vittime di richieste estorsive o di usura - Sospensione prevista dall'art. 20, comma 4, della legge n. 44 del 1999 - Diniego, anche implicito, del giudice dell'esecuzione - Impugnabilità con l'opposizione agli atti esecutivi - Fondamento.

L'opposizione proposta avverso il provvedimento che applica o non applica - anche con diniego implicito - la sospensione prevista dal comma 4 dell'art. 20 della l. n. 44 del 1999, in favore delle vittime di richieste estorsive o di usura, dev'essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi atteso che essa non investe il diritto del creditore di agire "in executivis", ma soltanto le modalità attraverso le quali il processo esecutivo deve svolgersi, eventualmente con l'applicazione - sussistendone i presupposti - della temporanea dilazione prevista dalla citata disposizione.

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1999 num. 44 art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Massime precedenti Conformi: N. 1496 del 2007 Rv. 595310 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7656 del 2015 Rv. 635189 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21854 del 2017 Rv. 645319 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 23143 del 25/07/2022 (Rv. 665426 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

A. (MELILLO ANTONIO) contro P. (VERILE FABIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 27/09/2019

104042 LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA
Danni cagionati da terzi alla cosa locata - Responsabilità del conduttore - Natura contrattuale - Ragioni.

La responsabilità del conduttore verso il locatore per i danni cagionati da terzi alla cosa locata dopo la risoluzione del contratto, ma prima della riconsegna del bene, ha natura contrattuale, atteso che la caducazione del contratto non determina l'automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto di locazione, che permangono, ex art. 1591 c.c., sino all'esatto adempimento dell'obbligazione del conduttore di riconsegna del cespite, la quale rimane inadempita ogniqualvolta il locatore non riacquisti la disponibilità del bene locato in modo da farne uso secondo la sua destinazione e, dunque, anche quando l'immobile risulti inutilizzabile perché danneggiato o ancora occupato da cose del conduttore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1177

Massime precedenti Vedi: N. 15721 del 2015 Rv. 636375 - 01, N. 20041 del 2020 Rv. 658979 - 01, N. 10926 del 2018 Rv. 648804 - 01, N. 8675 del 2017 Rv. 643839 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 23162 del 25/07/2022 (Rv. 665430 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

D. (FRACCHIA ATTILIA) contro M. (GATTI VITTORIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/03/2019

162033 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCEDIMENTI SPECIALI - INGIUNZIONE Decreto ingiuntivo - Imposta di registrazione del provvedimento - Natura - Accessorio del credito - Conseguenze.

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI In genere.

Il debito per imposta di registro sul decreto ingiuntivo, avendo natura accessoria rispetto alla somma oggetto dell'ingiunzione, prescinde dalle successive vicende del provvedimento monitorio, con la conseguenza che al creditore, in sede di esecuzione del decreto ingiuntivo, spetta, nei confronti del debitore, il rimborso della intera somma pagata per la registrazione, anche qualora il decreto ingiuntivo sia successivamente revocato in seguito al parziale accoglimento dell'opposizione.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 653 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10420 del 2020 Rv. 657992 - 01, N. 4327 del 2021 Rv. 660666 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 23165 del 25/07/2022 (Rv. 665431 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

L. (CONTI FRANCESCO PAOLO) contro P. (PALOMBI NICOLA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 09/07/2019

082242 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - COSTITUZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012545/2019 65424601

Massime precedenti Conformi: N. 12545 del 2019 Rv. 654246 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 23149 del 25/07/2022 (Rv. 665427 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

G. (CORNARO MARCO) contro G. (CUFFARO VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 25/07/2018

064008 CREDITO - CREDITO FONDARIO Mutuo "solutorio" utilizzato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario - Validità - Sussistenza - "Pactum de non petendo" - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

Il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1814, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 1231

Massime precedenti Difformi: N. 1517 del 2021 Rv. 660370 - 01, N. 20896 del 2019 Rv. 655022 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1945 del 1999 Rv. 523924 - 01, N. 17194 del 2015 Rv. 636304 - 01, N. 37654 del 2021 Rv. 663324 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 22826 del 21/07/2022** (Rv. **665400 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **GRAZIOSI CHIARA**.

Relatore: **GRAZIOSI CHIARA**.

D. (GAMBERINI URSULA) contro C. (TIRONE ROBERTO FLAVIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 19/07/2018

104318 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 024221/2019 65510901

Massime precedenti Conformi: N. 24221 del 2019 Rv. 655109 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 22830 del 21/07/2022** (Rv. **665421 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **DELL'UTRI MARCO**.

Relatore: **DELL'UTRI MARCO**.

D. (ROMANELLI GUIDO) contro S. (CAZZANIGA SIMONA MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/06/2018

044061 COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Diversi giudizi aventi ad oggetto l'accertamento, positivo e negativo, dei medesimi fatti - Continenza - Configurabilità - Omessa riunione - Sopravvenuto giudicato sull'accertamento negativo - Effetti.

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) In genere.

Tra l'azione di accertamento positivo e quella di accertamento negativo del medesimo diritto si configura un rapporto di continenza, in quanto le cause hanno identità di elementi soggettivi e coincidenza soltanto parziale di elementi oggettivi; ne consegue che, in mancanza di riunione delle controversie (se pendenti innanzi allo stesso giudice), il passaggio in giudicato della pronuncia di accoglimento della domanda di accertamento negativo comporta, come logica conseguenza, il rigetto della domanda di accertamento positivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 641 del 1971 Rv. 350361 - 01, N. 1337 del 1965 Rv. 312552 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 22828 del 21/07/2022** (Rv. **665401 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO**. Estensore: **DELL'UTRI MARCO**.

Relatore: **DELL'UTRI MARCO**.

Q. (PIANESE FRANCESCO PAOLO) contro D. (PICONE GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 01/06/2017

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Forma scritta ad "substantiam" ex art. 1 l. 431 del 1998 - Nullità per omessa registrazione ex art. 1, co. 346, l. n. 311 del 2004 - Applicabilità delle disposizioni ai soli contratti stipulati dopo la loro entrata in vigore - Ragioni.

In tema di contratti di locazione ad uso abitativo, la prescrizione di requisiti di validità ai sensi degli artt. 1, 2 e 14 della l. n. 431 del 1998 - cioè, la forma scritta "ad substantiam" - e dell'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004 - in forza del quale i negozi sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati - si applica solo ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

delle citate norme, giusta il principio "*tempus regit actum*", non derogato da alcuna speciale disposizione transitoria.

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1998 num. 431 art. 1, Legge 09/12/1998 num. 431 art. 2, Legge 09/12/1998 num. 431 art. 14, Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 346 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27169 del 2016 Rv. 642348 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18214 del 2015 Rv. 636227 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 22710 del 20/07/2022** (Rv. **665396 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE.** Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE.**

F. (PICCINI BARBARA) contro Z. (PIATTONI LOREDANA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/09/2018

100261 IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO Giudizio "inter alios" - Pregiudizio "giuridico" per il terzo derivante dal giudicato - Nozione - Rimedi processuali - Opposizione ordinaria ex art. 404 c.p.c. - Fattispecie.

Il terzo che, per effetto di una sentenza resa "inter alios" e passata in giudicato, abbia subito un pregiudizio giuridico, consistente nell'affermazione di un diritto incompatibile con quello che ritiene di vantare, non può proporre un autonomo giudizio per far valere tale diritto, ma deve esercitare l'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza resa sulla domanda di accertamento dell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo di una cessione di quote sociali, in quanto in un altro giudizio, promosso dai convenuti nei confronti del solo figlio dell'attore, con decisione passata in giudicato, era stato accertato che il ricorrente non aveva diritto al pagamento del prezzo delle quote cedute).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5244 del 2019 Rv. 652810 - 01, N. 6179 del 2009 Rv. 607282 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1238 del 2015 Rv. 634087 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 22723 del 20/07/2022** (Rv. **665398 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **DELL'UTRI MARCO.**

Relatore: **DELL'UTRI MARCO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Parz. Diff.)

G. (DONZELLI ROBERTO) contro M. (MANCA MARIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/03/2019

018140 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - IN GENERE Messa in circolazione di veicolo privo della copertura assicurativa obbligatoria - Nesso di causalità con sinistro stradale - Esclusione - Ragioni.

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) In genere.

In tema di responsabilità da circolazione dei veicoli, la messa in circolazione di un mezzo privo della necessaria copertura assicurativa non è causalmente collegabile al sinistro in cui tale mezzo

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

sia rimasto coinvolto, in quanto la violazione dell'art. 193 cod. strada non costituisce trasgressione di una regola cautelare direttamente destinata a prevenire il sinistro, il quale si sarebbe verificato anche con l'adozione del comportamento alternativo lecito e, cioè, con la regolare assicurazione del veicolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 193

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22717 del 20/07/2022 (Rv. 665422 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

A. (DI PORTO ANDREA) contro U. (MARINUCCI UGO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 23/10/2018

148056 RESPONSABILITA' CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE Art. 2049 c.c. - Danni cagionati al committente dal commesso in cooperazione con terzi - Applicabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

La norma di cui all'art. 2049 c.c. è finalizzata a proteggere i terzi danneggiati dalla condotta del dipendente - rispetto alla quale il preponente risponde per il cd. collegamento funzionale - e non è volta a tutelare i terzi che, in cooperazione col dipendente, abbiano cagionato danni al soggetto preponente. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che, in mancanza di un concorso ex art. 1227 c.c., l'art. 2049 c.c. potesse fondare una corresponsabilità della banca danneggiata dalla condotta truffaldina del direttore di una sua filiale, che in cooperazione con un notaio e con un imprenditore in crisi, aveva concesso di una serie di mutui garantiti da ipoteche su immobili di consistenza molto inferiore rispetto alle somme mutate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6528 del 2011 Rv. 617240 - 01, N. 11807 del 1995 Rv. 494645 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13246 del 2019 Rv. 654026 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22719 del 20/07/2022 (Rv. 665397 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SESTINI DANILO.

Relatore: SESTINI DANILO.

C. (IANNOTTA GREGORIO) contro B. (GUARNIERI MARCELLO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 13/02/2020

026036 AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Compensi - Valore della causa - Pluralità di domande di valore determinato e indeterminato - Riferimento al valore della domanda o al cumulo di domande di valore determinato secondo lo scaglione tariffario - Compenso superiore rapportato al valore maggiore determinato dal cumulo di domande di valore determinato rispetto a quello rapportato alla domanda o cumulo di domande di valore indeterminato secondo il relativo scaglione tariffario - Possibilità- Sussiste.

In tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa in cui siano cumulate domande di valore determinato e altre di valore indeterminabile deve essere individuato con riferimento alla domanda (o al cumulo delle domande) di valore determinato solo se ciò comporti

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

il riconoscimento di un importo superiore a quello calcolato in relazione allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55

Massime precedenti Conformi: N. 4187 del 2017 Rv. 643044 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 22724 del 20/07/2022 (Rv. 665399 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: DELL'UTRI MARCO.

Relatore: DELL'UTRI MARCO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Parz. Diff.)

A. (DELLAGO MASSIMO) contro C. (CALIO' ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 12/04/2019

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Danno non patrimoniale - Danno da perdita del rapporto parentale - Preesistenti menomazioni concorrenti del soggetto deceduto - Incidenza sulla liquidazione del danno - Esclusione - Fondamento.

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) In genere.

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, non può tenersi conto, a differenza che nella quantificazione del pregiudizio alla salute, delle pregresse menomazioni concorrenti da cui era affetta la vittima, essendo le stesse del tutto irrilevanti rispetto alle conseguenze dannose derivanti ai suoi congiunti dall'illecito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Costituzione art. 29, Costituzione art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28986 del 2019 Rv. 656174 - 01, N. 9857 del 2022 Rv. 664263 - 02

Sez. 3 - , Sentenza n. 22397 del 15/07/2022 (Rv. 665266 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Relatore: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.

A. (FERRARO MARCO) contro L. (DI MURO SERENA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/03/2019

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Danno da perdita del rapporto parentale - Presunzione "iuris tantum" - Conseguenze - Onere del convenuto di dimostrarne l'inesistenza - Configurabilità - Insussistenza di un rapporto di convivenza e di vicinanza tra vittima e superstiti - Irrilevanza - Fattispecie.

L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva negato

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

qualsivoglia risarcimento ai fratelli di un uomo deceduto a seguito di un incidente stradale, per il solo fatto che due di essi risiedessero in India, e l'altro in una città italiana diversa da quella della vittima).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3767 del 2018 Rv. 648035 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 18284 del 2021 Rv. 661702 - 01, N. 24689 del 2020 Rv. 659848 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22244 del 14/07/2022 (Rv. 665265 - 01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: AMBROSI IRENE. Relatore: AMBROSI IRENE.
S. (PIERLUIGI ROBERTO) contro J. (CONSOLO CLAUDIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/05/2019

113166 OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITA' - DEL DEBITORE
Obbligazioni negative - Onere della prova - Soggetto gravato - Contenuto e limiti dell'onere - Fattispecie.

In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione negativa, il creditore ha sempre l'onere di provare, oltre alla fonte (negoziale o legale) del suo diritto, anche l'inadempimento del debitore. (Fattispecie in tema di violazione dell'obbligo di non commercializzare i prodotti del preponente in un determinato ambito territoriale, oggetto di un patto di esclusiva in favore del ricorrente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2976 del 2005 Rv. 580187 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13533 del 2001 Rv. 549956 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21977 del 12/07/2022 (Rv. 665264 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

B. (RICCI ROSANNA) contro B. (NATALE ANIELLO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/10/2018

148034 RESPONSABILITA' CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - IN GENERE Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Danno arrecato dalla cosa - Agente dannoso fatto insorgere dalla condotta umana - Configurabilità - Fattispecie.

La responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste non solo allorché il danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza impugnata, che aveva disatteso la domanda risarcitoria per i danni derivanti da infiltrazioni idriche, provenienti dall'immobile sovrastante a quello dell'attore, sul presupposto che esse non fossero state

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

determinate dalla cosa in sé, ma dall'opera dell'uomo, consistente, nella specie, nei lavori di ristrutturazione del citato immobile, eseguiti da diversi appaltatori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6616 del 2000 Rv. 536749 - 01, N. 4480 del 2001 Rv. 545243 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 21863 del 11/07/2022 (Rv. 665263 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

A. (ROTUNNO MAURO) contro T. (MOLINARI MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/01/2020

018085 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - SULLA VITA DI UN TERZO
Stipulazione per conto altrui - Ammissibilità - Fondamento.

L'assicurazione sulla vita può essere stipulata per conto altrui, dal momento che la norma di cui all'art. 1891 c.c., in quanto inserita nelle disposizioni sull'assicurazione in generale, è applicabile anche a tale tipologia di contratto, e dovendosi intendere l'espressione "per conto altrui" non già come equivalente a "nell'interesse altrui", bensì nel senso di "a vantaggio altrui", con la conseguenza che è sufficiente che il terzo beneficiario acquisti, per effetto della stipula, una posizione di vantaggio, che può consistere anche nella liberazione da un debito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1919, Cod. Civ. art. 1920

Massime precedenti Vedi: N. 3707 del 2018 Rv. 647908 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 21863 del 11/07/2022 (Rv. 665263 - 02)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

A. (ROTUNNO MAURO) contro T. (MOLINARI MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/01/2020

018074 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE Beneficiario - Soggetto portatore del rischio - Ammissibilità - Conseguenze - Fattispecie.

Nel contratto di assicurazione sulla vita per il caso di morte può essere designato, quale beneficiario, lo stesso portatore del rischio, con conseguente devoluzione "mortis causa" dell'indennizzo ai suoi eredi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che il contratto di assicurazione sulla vita del mutuatario il quale preveda che, in caso di morte di quest'ultimo, l'indennizzo sia dovuto alla banca mutuante, e nello stesso tempo che il versamento dell'indennizzo medesimo estingua il credito residuo del mutante, senza diritto dell'assicurazione di surrogarsi alla banca, è volto a soddisfare gli interessi convergenti della banca al rimborso del mutuo e del mutuatario e dei suoi eredi a non restare esposti all'esecuzione della banca, con la conseguenza che, in caso di inadempimento dell'assicuratore, gli eredi del mutuatario sono legittimati a domandarne la condanna al pagamento dell'indennizzo in favore della banca).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1919

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11421 del 2021 Rv. 661129 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 21563 del 07/07/2022** (Rv. **665185 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

M. (NUCCI MAURIZIO) contro E. (MASO GABRIELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 11/04/2018

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Comportamento sopravvenuto - Causa unica ed esclusiva dell'evento danno - Interruzione del nesso causale - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

Con riguardo all'illecito civile, si ha interruzione del nesso di causalità soltanto quando la causa sopravvenuta (che può identificarsi anche con la condotta dello stesso danneggiato) sia da sola sufficiente a provocare l'evento, in quanto autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale già in atto, sì da assorbire sul piano giuridico ogni diverso antecedente causale e ridurlo al ruolo di semplice occasione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, la quale aveva ritenuto che il ritardo del danneggiato nella predisposizione di reti a tutela del prodotto ittico perduto si ponesse all'interno della stessa serie causale determinata dalla intensificazione della presenza di uccelli predatori originata dalla istituzione di un parco e dalla mancata adozione, da parte dell'ente di gestione, di adeguati sistemi di cattura dei volatili).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Vedi: N. 19180 del 2018 Rv. 649737 - 02, N. 15789 del 2003 Rv. 567578 - 01, N. 8096 del 2006 Rv. 588863 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022** (Rv. **665209 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

R. (BARTOLOMEI NANDO) contro I. (DARI SILVA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/01/2019

089024 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO Condanna dell'imputato in sede penale - Domanda risarcitoria - Accertamento in sede civile del concorso del danneggiato nella causazione del danno - Violazione dell'art. 651 c.p.p. - Esclusione - Fattispecie.

In materia di rapporti tra il giudizio penale e quello civile per il risarcimento del danno, la decisione con cui il giudice civile ravvisa un concorso del soggetto danneggiato nella causazione del pregiudizio dallo stesso lamentato non viola l'art. 651 c.p.p., a norma del quale, nel processo civile, ha efficacia di giudicato l'accertamento, contenuto nella sentenza penale di condanna, in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell'imputato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato il concorso di colpa della vittima di un incidente stradale e del conducente dell'ambulanza che l'aveva investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, il quale era stato precedentemente condannato, per il reato di cui all'art. 589 c.p., nel processo penale in cui i congiunti del pedone si erano costituiti parte civile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11117 del 2015 Rv. 635613 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 27723 del 2005 Rv. 587248 - 01, N. 15392 del 2018 Rv. 649308 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21403 del 06/07/2022 (Rv. 665184 - 02)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

M. (ZAULI CARLO) contro S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/03/2019

138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE
Principio di non contestazione - Applicabilità a questioni attinenti allo svolgimento del processo
- Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ha ad oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare questioni che attengono allo svolgimento del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso potesse essere provata per il tramite della non contestazione la mancata trasmissione al giudice d'appello del fascicolo di primo grado da parte della cancelleria del giudice "a quo").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 12748 del 2016 Rv. 640254 - 01, N. 6172 del 2020 Rv. 657154 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21403 del 06/07/2022 (Rv. 665184 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

M. (ZAULI CARLO) contro S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/03/2019

100252 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA
DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Smarrimento dei fascicoli di ufficio e di parte - Decadenza
dall'impugnazione per decorso dei termini - Rimessione in termini - Possibilità - Esclusione -
Fondamento.

Lo smarrimento del fascicolo d'ufficio e di quello di parte, relativi al giudizio di primo grado, non può considerarsi causa impeditiva della proposizione dell'impugnazione entro il termine di cui all'art. 327 c.p.c., tale da giustificare una richiesta di rimessione in termini, potendo la parte chiedere al giudice la ricostituzione di detti fascicoli e l'eventuale integrazione dei motivi d'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72

Massime precedenti Conformi: N. 7393 del 2013 Rv. 626119 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27726 del 2020 Rv. 660150 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27773 del 2020 Rv. 659663 - 02

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022** (Rv. **665209 - 02**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

R. (BARTOLOMEI NANDO) contro I. (DARI SILVA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/01/2019

040073 CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA' CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - INVESTIMENTO DI PERSONE Da parte di conducente di autoveicoli della polizia, dei vigili del fuoco o di ambulanze in circolazione per servizio urgente e con le "sirene" - Sussistenza della presunzione - Prova liberatoria - Onere del conducente - Valutazione dell'inevitabilità dell'evento - Criteri - Fattispecie.

Il conducente di autoveicoli della polizia, dei vigili del fuoco o di ambulanze, il quale circoli per servizio urgente e con le sirene in funzione, è esonerato dall'osservanza di obblighi e divieti inerenti alla circolazione stradale, ma non dal generale dovere di rispettare le norme di comune prudenza. Ne consegue che, in caso di sinistro, resta onere del conducente, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., fornire la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, pur se la inevitabilità altrimenti dell'evento va valutata tenendo conto della effettiva situazione di emergenza. (Nella specie la S.C. ha cassato, sul punto, la sentenza impugnata che, in un caso di investimento di una donna intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali da parte di un'autoambulanza in servizio urgente, aveva ritenuto che l'atteggiamento di incertezza mostrato dalla vittima nell'attraversamento fosse di per sé idoneo a elidere la presunzione di responsabilità esclusiva a carico del conducente, omettendo di considerare se non integrasse una condotta comunque ragionevolmente prevedibile da parte di quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Strada art. 177 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 11323 del 1996 Rv. 501397 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3503 del 2016 Rv. 638917 - 01, N. 23218 del 2005 Rv. 584917 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022** (Rv. **665209 - 03**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**.

R. (BARTOLOMEI NANDO) contro I. (DARI SILVA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/01/2019

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Danno patrimoniale subito dai prossimi congiunti della vittima - Riferimento a prestazioni erogate in vita dal congiunto, in assenza di obbligo giuridico, a figli o nipoti - Risarcibilità - Condizioni - Situazione di convivenza con la vittima - Necessità - Fondamento.

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
In genere.

In tema di danno patrimoniale conseguente alla morte di un congiunto per fatto illecito addebitabile ad un terzo, è risarcibile il pregiudizio subito per effetto del venir meno di prestazioni aggiuntive, in denaro o in altre forme comportanti un'utilità economica, erogate in vita dal congiunto deceduto, spontaneamente e in assenza di obbligo giuridico, ai figli o ai nipoti, a condizione che preesistesse una situazione di convivenza (ovvero una concreta pratica di vita, in cui rientri l'erogazione di provvidenze all'interno della famiglia allargata), in mancanza della

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

quale, non essendo altrimenti prevedibile con elevato grado di certezza un beneficio durevole nel tempo, non può sussistere perdita che si risolva in un danno patrimoniale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Conformi: N. 4253 del 2012 Rv. 621636 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1035 del 1969 Rv. 339501 - 01, N. 1637 del 2000 Rv. 533848 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21407 del 06/07/2022 (Rv. 665262 - 01)

Presidente: SESTINI DANILO. Estensore: RUBINO LINA. Relatore: RUBINO LINA.

P. (COLANGELO MAURIZIO) contro T. (TATOZZI CAMILLO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TERAMO, 20/11/2018

086013 FONTI DEL DIRITTO - CIRCOLARI: EFFICACIA NORMATIVA Principio "iura novit curia" - Atti regolamentari delle Autorità indipendenti - Applicabilità - Ragioni.

Il provvedimento emesso da un'Autorità amministrativa indipendente non può essere qualificato unicamente come delibera, riconducibile alla categoria degli atti amministrativi, ma, ove provvisto del valore di fonte normativa regolamentare, ovvero attuato con atto regolamentare, soggiace al principio "iura novit curia", con la conseguenza che il giudice è tenuto ad attivarsi autonomamente per reperirlo, e comunque a valutarlo ove prodotto dalle parti, indipendentemente dal rispetto delle preclusioni processuali istruttorie.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34158 del 2019 Rv. 656335 - 02, N. 7715 del 2022 Rv. 664191 - 02, N. 3997 del 2020 Rv. 656902 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022 (Rv. 665209 - 04)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

R. (BARTOLOMEI NANDO) contro I. (DARI SILVA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/01/2019

162023 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Spese di consulenza - Consulenza tecnica di parte - Liquidazione delle relative spese in favore della parte vittoriosa - Condizioni - Prova dell'esborso sostenuto.

In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 201 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 2605 del 2006 Rv. 586818 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 84 del 2013 Rv. 624396 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 21218 del 05/07/2022** (Rv. **665210 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

A. (TEDOLDI ALBERTO) contro A. (PORCELLI GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/03/2020

018022 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Giudizio di surrogazione - Onere della prova gravante sull'assicuratore - Oggetto - Esibizione dell'accordo transattivo intercorso con l'assicurato - Idoneità - Esclusione - Ragioni.

Nel giudizio di surrogazione proposto dall'assicuratore nei confronti del terzo responsabile, il primo assume la medesima posizione che, in un giudizio di danno, avrebbe assunto l'attore danneggiato, sicché su di lui incombe l'onere di provare l'esistenza e l'entità del danno, non essendo a tal fine sufficiente l'esibizione di un accordo transattivo raggiunto con l'assicurato, atteso che, da un lato, tale accordo non può produrre effetti "de iure tertii" in danno del responsabile e, dall'altro, la transazione, esigendo reciproche concessioni, è per definizione inidonea a dimostrare l'entità effettiva del pregiudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1965

Massime precedenti Vedi: N. 909 del 1988 Rv. 457282 - 01, N. 1336 del 2009 Rv. 606337 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 21220 del 05/07/2022** (Rv. **665183 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

B. (PIGA RICCARDO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 31/10/2019

018026 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - FACOLTA' E OBBLIGHI DELL'ASSICURATORE - IN GENERE Spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c. - Relative a legali o tecnici non designati dall'assicuratore - Clausola che ne escluda la refusione - Nullità.

La clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è nulla ex art. 1932 c.c., dal momento che deroga "in pejus" al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 com. 3, Cod. Civ. art. 1932

Massime precedenti Vedi: N. 3011 del 2021 Rv. 660608 - 01, N. 4786 del 2021 Rv. 660611 - 01, N. 18076 del 2020 Rv. 658762 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 21219 del 05/07/2022** (Rv. **665261 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Diff.)

H. (BERNARDINI SVEVA) contro T. (GULINO BRUNO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/07/2020

069004 DEPOSITO (CONTRATTO DI) - DIRITTI DEL DEPOSITARIO - RISARCIMENTO DANNI E PERDITE Terzo avente titolo alla restituzione - Legittimazione attiva - Sussistenza.

Il contratto di deposito è un contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c., il cui fine principale è quello della custodia, conservazione e restituzione delle merci, con la conseguenza che titolare dell'azione risarcitoria nei confronti del depositario per la perdita, distruzione o deterioramento delle cose depositate è, indipendentemente da chi ne sia il proprietario, non solo il depositante ma anche il terzo che avrebbe avuto titolo alla restituzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 1768

Massime precedenti Conformi: N. 12972 del 2010 Rv. 613171 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 23758 del 29/07/2022** (Rv. **665448 - 01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **GORGONI MARILENA**.

R. (BAFILE EMILIO) contro C. (ROSA ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE L'AQUILA, 21/12/2020

100126 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - TERMINE Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili - Termine per la riassunzione del processo - Applicazione della disciplina introdotta dall'art. 46, comma 21, della l. n. 69 del 2009 - Momento della costituzione della parte civile nel processo penale - Rilevanza.

Qualora la Corte di Cassazione annulli con rinvio, ai soli effetti civili, una sentenza penale, ai fini dell'individuazione del termine ex art. 392 c.p.c. per la riassunzione della causa (ridotto da un anno a tre mesi dall'art. 46, comma 21, della l. n. 69 Nel caso di annullamento con rinvio, ai soli fini civili, di una sentenza penale, ai fini dell'individuazione del termine (annuale o trimestrale) per la riassunzione della causa innanzi al giudice civile competente per valore in grado d'appello deve aversi riguardo al momento della costituzione della parte civile nel processo penale con la conseguenza che il termine trimestrale previsto dall'art. 392 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69 del 2009, si applica solo se tale costituzione sia avvenuta in data successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 21 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 com. 1

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 23762 del 29/07/2022** (Rv. **665676 - 01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**.

C. (CESAREI PIERO) contro A. (ALBERICI FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/08/2020

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

018028 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - LIMITAZIONI (FATTI DOLOSI) Rischio assicurato - Danni conseguenti a "fatto accidentale" - Interpretazione - Esclusione dei fatti dannosi derivanti da colpa - Insussistenza - Fondamento.

In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola secondo cui l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento dei danni causati "in conseguenza di un fatto accidentale" non può essere intesa nel senso di escludere dalla copertura assicurativa i fatti colposi, giacché tale interpretazione renderebbe nullo il contratto per inesistenza del rischio ai sensi dell'articolo 1895 c.c., non potendo mai sorgere alcuna responsabilità dell'assicurato dal caso fortuito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1900, Cod. Civ. art. 1917, Cod. Civ. art. 1895, Cod. Civ. art. 1325, Cod. Civ. art. 1418

Massime precedenti Vedi: N. 20305 del 2019 Rv. 654869 - 01, N. 20070 del 2017 Rv. 645341 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 21213 del 05/07/2022** (Rv. **665206 - 01**)

Presidente: **GRAZIOSI CHIARA.** Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/06/2021

131019 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE A soggetto diverso dal debitore ingiunto - Opposizione del notificato - Declaratoria di difetto di titolarità passiva del rapporto obbligatorio - Condizioni.

Allorché un decreto ingiuntivo sia notificato a soggetto diverso dal reale debitore, ma che tale potrebbe essere considerato a causa delle ambigue indicazioni contenute nel ricorso, all'effettivo riscontro di tali ambiguità, in sede di opposizione, consegue la declaratoria del difetto di titolarità, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio in capo all'opponente, con le dovute conseguenze anche in relazione alle spese del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9911 del 2011 Rv. 617792 - 01, N. 14444 del 2013 Rv. 626584 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2951 del 2016 Rv. 638373 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 21255 del 05/07/2022** (Rv. **665267 - 01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** Estensore: **PELLECCHIA ANTONELLA.** Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA.**

D. (BORIONI PAOLO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/02/2021

148061 RESPONSABILITA' CIVILE - PRECETTORI E MAESTRI - IN GENERE Lesioni riportate da un alunno minore all'interno di un istituto di istruzione al di fuori dell'orario delle lezioni - Condotta colposa del personale scolastico - Responsabilità della P.A. - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

La responsabilità della scuola per le lesioni riportate da un alunno minore all'interno dell'istituto, in conseguenza della condotta colposa del personale scolastico, ricorre anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell'orario delle lezioni, in quanto il dovere di organizzare la vigilanza degli alunni mediante l'adozione, da parte del personale addetto al controllo degli studenti, delle opportune cautele preventive, sussiste sin dal loro ingresso nella scuola e per tutto il tempo in cui gli stessi si trovino legittimamente nell'ambito dei locali scolastici. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilità della scuola per l'infortunio occorso, giocando a pallacanestro durante il cambio dell'ora al termine della lezione di educazione fisica, ad un alunno esonerato dal parteciparvi, omettendo di verificare la presenza dell'insegnante o di altro rappresentante della struttura scolastica, in grado di far rispettare - anche durante l'intervallo tra un'ora e l'altra - il divieto conseguente al suddetto esonero).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2048, Costituzione art. 28

Massime precedenti Conformi: N. 14701 del 2016 Rv. 641446 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21205 del 05/07/2022 (Rv. 665205 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

B. (LO NIGRO FILIPPO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 28/12/2020

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Risultato pratico voluto dalle parti - Obbligo di informazione e consiglio - Sussistenza - Obblighi negoziali espressi - Inadempimento della parte obbligata - Responsabilità del notaio - Esclusione.

In tema di responsabilità notarile, quando lo scopo pratico dell'atto è messo a rischio da mancate verifiche o dalle dinamiche tecniche proprie della negozialità, il notaio deve rispondere anche per omessa informazione, oltre che per difetto delle doverose attività di accertamento; quando, invece, le parti hanno assunto impegni negoziali espressi, soggetti ad apprezzamento di affidabilità e convenienza (come quello alla cancellazione delle riscontrate formalità), il notaio non è tenuto a rispondere del susseguente inadempimento della parte obbligata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 47 com. 1 lett. B, Cod. Civ. art. 1175

Massime precedenti Vedi: N. 11665 del 2015 Rv. 635599 - 01, N. 21792 del 2015 Rv. 637555 - 01, N. 7185 del 2022 Rv. 664244 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21290 del 05/07/2022 (Rv. 665207 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

B. (SOMMAIO ALBERTO) contro G. (GRAZIOSI GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/04/2021

018025 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c. - Diritto al rimborso - Presupposto - Avvenuta effettuazione dell'esborso - Necessità - Fondamento.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma (formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, "sostenute"), nonché del disposto dell'art. 1914, comma 2, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio fatte dall'assicurato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 com. 3, Cod. Civ. art. 1914 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 4786 del 2021 Rv. 660611 - 01, N. 667 del 2016 Rv. 638220 - 01

LUGLIO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione lavoro e sesta lavoro



Sez. L - , **Ordinanza n. 23509 del 27/07/2022** (Rv. **665409 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **CASCIARO SALVATORE.** Relatore: **CASCIARO SALVATORE.**

G. (SALVINI INNOCENZO) contro A. (DE NOTARIIS GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 09/02/2016

103372 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE Lavoro pubblico alle dipendenze della azienda sanitaria locale - Lavoro straordinario - Compenso - Previsione del c.c.n.l. - Preventiva autorizzazione del dirigente responsabile - Necessità - Certificazione circa lo straordinario espletato - Irrilevanza.

Nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze di una azienda sanitaria locale, compete al lavoratore il diritto al compenso del lavoro straordinario espletato, per come disciplinato del c.c.n.l. di categoria, solo in presenza di preventiva autorizzazione del dirigente responsabile all'espletamento dello straordinario, restando escluso che possa qualificarsi quale autorizzazione in sanatoria la certificazione da parte della amministrazione circa lo straordinario già espletato dal dipendente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE, Contr. Coll. 07/04/1999 art. 34

Massime precedenti Conformi: N. 2737 del 2016 Rv. 638723 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 23506 del 27/07/2022** (Rv. **665408 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **CASCIARO SALVATORE.** Relatore: **CASCIARO SALVATORE.**

C. (CREMONA ANTONINO MARIA) contro S. (PELLITTERI MICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 05/08/2015

098245 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO Pubblico impiego contrattualizzato - Lavoro straordinario - Preventiva autorizzazione - Illegittimità o contrarietà a disposizioni del contratto collettivo - Diritto al compenso - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto, che presuppone la previa autorizzazione dell'amministrazione, spetta al lavoratore anche laddove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l'art. 2108 c.c., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario se debitamente autorizzato e che, dunque, rispetto ai vincoli previsti dalla disciplina collettiva, la presenza dell'autorizzazione è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c. (Nella specie, la S.C. ha riconosciuto il compenso per lavoro straordinario ad un autista di scuolabus, comandato ad effettuare il servizio di trasporto disabili, sebbene l'autorizzazione implicita allo svolgimento dello straordinario si ponesse in

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

contrasto con l'art. 38 del c.c.n.l. del 14 settembre 2000 per il personale del comparto Regioni ed Autonomie locali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2509 del 2017 Rv. 643066 - 01, N. 27797 del 2017 Rv. 646439 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 23495 del 27/07/2022 (Rv. 665407 - 01)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *Relatore:* **AMENDOLA FABRIZIO.** *P.M. FRESA MARIO. (Conf.)*

S. (CARBONELLI ANTONIO) contro E. (PELIZZONI FERDINANDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 08/11/2017

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Successione di contratti di somministrazione a termine - Temporaneità delle esigenze - Necessità - Fondamento - Effettività della causale - Insufficienza - Fattispecie ante l. n. 92 del 2012.

In tema di successione di contratti di somministrazione a tempo determinato, il carattere di temporaneità, pur nell'assenza di limiti legislativamente previsti, costituisce requisito immanente e strutturale del ricorso all'istituto, dovendo attribuirsi alla normativa in materia un significato conforme alla direttiva 2008/104/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18, sicché il giudice non può arrestarsi alla verifica della ricorrenza delle causali giustificative, dovendo, invece, controllare, anche sulla base degli indici rivelatori indicati dalla Corte di giustizia, se sia da ravvisare nel caso concreto un abusivo ricorso all'istituto della somministrazione. (Fattispecie ricadente sotto la disciplina anteriore alla l. n. 92 del 2012).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 20, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 21, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 27, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 28, Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 19/11/2008 num. 104

Massime precedenti Vedi: N. 7702 del 2018 Rv. 647671 - 01, N. 13982 del 2022 Rv. 664849 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 23219 del 25/07/2022 (Rv. 665356 - 01)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

C. (SIMEONE GIULIO) contro F. (MISSERINI GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 09/03/2016

098245 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - SVOLGIMENTO Avvocato o procuratore inserito nell'ufficio legale di un ente pubblico non

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

economico - Rapporto di lavoro subordinato - Applicabilità della relativa disciplina - Conseguenza - "Ius variandi" del datore di lavoro - Sussistenza - Condizioni e limiti.

Qualora un avvocato o procuratore venga inserito nell'ufficio legale di un ente pubblico non economico, con costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, come consentito dall'art. 3, comma 4, lett. b), del r.d.l. n. 1578 del 1933 (conv. dalla l. n. 36 del 1934 e modif. dalla l. n. 1949 del 1939), in deroga alla regola generale dell'incompatibilità della professione forense con impieghi retribuiti, la disciplina di tale rapporto trova prevalente applicazione, anche quanto alle disposizioni di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché è consentito al datore di lavoro, nel rispetto delle classificazioni e delle altre eventuali regole di cui alla contrattazione collettiva, un ampio esercizio dello "ius variandi" e quindi di assegnazione ad altri compiti, nei limiti in cui non si realizzi in concreto una sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego, o un intenzionale comportamento vessatorio, causativo di danni.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3 com. 4 lett. B, Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Legge 23/11/1939 num. 1949, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 3455 del 1990 Rv. 466829 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18817 del 2018 Rv. 649878 - 01, N. 7731 del 2007 Rv. 596158 - 01, N. 11499 del 2022 Rv. 664335 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 22846 del 21/07/2022 (Rv. 665324 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI.

F. (COLI ANDREA) contro I.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/05/2016

103081 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - Accertamento di fatto - Sindacato della Corte di cassazione - Natura - Giudizio sulla qualificazione di un rapporto come subordinato o autonomo - Censurabilità in sede di legittimità - Portata e limiti.

La valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito; pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall'art. 2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti ammessi dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 4171 del 2006 Rv. 587209 - 01, N. 10253 del 2021 Rv. 661151 - 01, N. 18611 del 2021 Rv. 661649 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 379 del 1999 Rv. 528125 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 22848 del 21/07/2022** (Rv. **665325 - 01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA**. Estensore: **DI PAOLA LUIGI**. Relatore: **DI PAOLA LUIGI**.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (NASO DOMENICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/12/2015

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE Registro degli infortuni di cui all'art. 4, comma 5, lett. o), del d.lgs. n. 626 del 1994 ("ratione temporis" applicabile) - Omessa tenuta - Potestà sanzionatoria dell'ASL territorialmente competente - Sussistenza - Ragioni.

L'omessa tenuta sul luogo di lavoro del registro infortuni di cui all'art. 4, comma 5, lett. o), del d.lgs. n. 626 del 1994, "ratione temporis" applicabile, può essere sanzionata solo dalla ASL territorialmente competente, e non anche dall'Ispettorato del lavoro, atteso che la sua tenuta costituisce una misura necessaria per la sicurezza e la salute dei lavoratori e che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - cui consegue la relativa potestà sanzionatoria - è svolta, secondo quanto previsto dall'art. 23 del predetto d.lgs., dalla unità sanitaria locale, competente per il settore in via esclusiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 4 com. 5 lett. O, Decreto Legisl. 19/09/1994 num. 626 art. 23, Decreto Legisl. 19/03/1996 num. 242 art. 10

Sez. L - , **Sentenza n. 22861 del 21/07/2022** (Rv. **665357 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **PICCONE VALERIA**. Relatore: **PICCONE VALERIA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

A. (CARBONELLI ANTONIO) contro O. (VILLA PIZZI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/10/2019

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Successione di contratti di lavoro in somministrazione a termine - Impugnazione stragiudiziale dell'ultimo contratto della serie - Giudicato sull'intervenuta decadenza dall'impugnativa dei contratti precedenti - Accertamento dell'abusiva reiterazione - Preclusione - Insussistenza - Ragioni.

In tema di successione di contratti di lavoro in somministrazione a termine, ove l'impugnazione stragiudiziale venga rivolta solo nei confronti dell'ultimo contratto della serie, il giudicato sull'intervenuta decadenza dall'impugnativa dei contratti precedenti non preclude l'accertamento dell'abusiva reiterazione, atteso che la vicenda contrattuale, pur insuscettibile di poter costituire fonte di azione diretta nei confronti dell'utilizzatore per la intervenuta decadenza, può rilevare come antecedente storico che entra a far parte di una sequenza di rapporti, valutabile, in via incidentale, dal giudice, al fine di verificare se la reiterazione delle missioni del lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice abbia oltrepassato il limite di una durata che possa ragionevolmente considerarsi temporanea, sì da realizzare una elusione degli obiettivi della Direttiva 2008/104, come interpretata dalla Corte di Giustizia con sentenze del 14 ottobre 2020 in causa C-681/18 e del 17 marzo 2022 in causa C-232/20.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 19/11/2008 num. 104, Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 4 lett. D CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 9 CORTE COST., Legge 16/05/2014 num. 78, Decreto Legisl. 15/06/2015 num. 81 CORTE COST., Decreto Legge 20/03/2014 num. 34, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18732 del 2013 Rv. 628346 - 01, N. 24356 del 2019 Rv. 655068 - 01, N. 13982 del 2022 Rv. 664849 - 01, N. 14828 del 2018 Rv. 648997 - 02

Sez. L - , Sentenza n. 22429 del 15/07/2022 (Rv. 665270 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (DAGRADI MARCO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 14/11/2014

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Supplente - Scelta di cattedra con orario settimanale inferiore alla cattedra ordinaria - Diritto di completamento o elevazione dell'orario - Sussistenza - Fondamento.

Nel settore scolastico, il supplente che, al momento dell'attribuzione della cattedra, abbia scelto quella con orario settimanale inferiore alla ordinaria, ha comunque diritto di completare o elevare l'orario settimanale, qualora vi sia la disponibilità delle relative ore nella stessa provincia, atteso che l'art. 4, comma 1, del d.m. n. 131 del 2007, nella dizione descrittiva «assenza di posti interi», non contiene alcuna regola decadenziale derivante dalle scelte assunte "ab origine" dal docente, dovendosi rinvenire la portata precettiva della norma solo nell'esclusione del completamento nell'ambito di più province.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. min. IUR 13/06/2007 num. 131 art. 4, Legge 03/05/1999 num. 124 art. 4 CORTE COST., Contr. Coll. 29/11/2007 art. 40 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 24214 del 2017 Rv. 646104 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 22438 del 15/07/2022 (Rv. 665138 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (BARSANTI MAUCERI ISETTA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 16/02/2016

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Insegnanti di religione - Assegnazione provvisoria di sede - Destinazione d'ufficio ad altra sede da parte dell'Ordinario Diocesano - Esclusione - Ragioni.

102013 ISTRUZIONE E SCUOLE - INSEGNAMENTO RELIGIOSO In genere.

L'assegnazione provvisoria di sede degli insegnanti di religione cattolica ha effetto per l'anno scolastico in relazione al quale è disposta e non incide sulla titolarità della sede, che resta quella di provenienza alla quale il docente ha diritto di rientrare alla scadenza dell'assegnazione, resta quindi escluso ogni potere dell'Ordinario Diocesano di destinare l'insegnante ad altra cattedra disponibile, e ciò anche in ragione del rilievo che al Vescovo non competono poteri organizzativi riservati, invece, alle autorità scolastiche.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Riferimenti normativi: Legge 18/07/2003 num. 186 art. 3, Legge 18/07/2003 num. 186 art. 2, Legge 18/07/2003 num. 186 art. 1, Legge 18/07/2003 num. 186 art. 4, Legge 05/06/1930 num. 824 art. 5 com. 1 CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 art. 5, DPR 16/12/1985 num. 751 CORTE COST., Decreto Legisl. 16/04/1994 num. 297 art. 309

Massime precedenti Vedi: N. 343 del 2018 Rv. 646726 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 22091 del 13/07/2022 (Rv. 665137 - 01)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI.

C. (MENNA SERGIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 15/10/2015

129002 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSEGNI FAMILIARI - IN GENERE Assegni familiari - Dichiarazione mendace - Conseguenze - Perdita dell'intero beneficio - Ragioni.

In tema di assegni familiari, la dichiarazione mendace dell'interessato (nella specie, circa il reddito della moglie) comporta, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, la perdita - a titolo di sanzione - dell'intero beneficio, dovendo escludersi l'interpretazione secondo cui chi ha dichiarato il falso vada privato solo di quella parte che avrebbe ottenuto con detta dichiarazione, che finirebbe per incentivare le dichiarazioni non veritiere, consentendo al dichiarante infedele, se scoperto, di rischiare di perdere soltanto ciò a cui non aveva diritto e, se non scoperto, di lucrare benefici indebiti.

Riferimenti normativi: DPR 28/12/2000 num. 445 art. 75 CORTE COST.

Sez. L - , Ordinanza n. 22154 del 13/07/2022 (Rv. 665269 - 01)

Presidente: DORONZO ADRIANA. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.

F. (IOFFREDI VINCENZO) contro C. (DELLAGO MASSIMO)
Rigetta, TRIBUNALE CIVITAVECCHIA, 09/07/2018

129013 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE Indennità di mobilità - Decorrenza - Differimento al termine del periodo di preavviso - Presupposti - Effettivo pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso - Necessità - Fondamento - Conseguenze.

In tema di indennità di mobilità, l'art. 7, comma 12, della l. n. 223 del 1991 rinvia alla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e, quindi, all'art. 73 del r.d.l. n. 1827 del 1935, conv. dalla l. n. 1155 del 1936, che differisce la decorrenza dell'indennità di disoccupazione alla fine del periodo di preavviso solo se l'indennità sostitutiva del preavviso sia stata "pagata" dal datore; ne consegue che l'istituto previdenziale non è esonerato dall'erogazione dell'indennità di mobilità per il periodo coperto dall'indennità di mancato preavviso qualora non sia provato che quest'ultima sia stata effettivamente corrisposta.

Riferimenti normativi: Legge 06/04/1936 num. 1155 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 7 com. 12 CORTE COST., Regio Decr. 04/10/1935 num. 1827 art. 73 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24159 del 2012 Rv. 624627 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 11704 del 2019 Rv. 653830 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 22161 del 13/07/2022** (Rv. **665212 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**.

Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**.

F. (IOFFREDI VINCENZO) contro B. (CIPRIANI FABIO)

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE CIVITAVECCHIA, 11/03/2019

081269 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DOMANDA - EFFETTI Insinuazione al passivo fallimentare del personale del settore del trasporto aereo - Credito per trattamento integrativo CIGS - Esclusione - Ragioni - Somme dovute dal Fondo di previdenza per il personale di volo (cd. "Fondo volo").

129139 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RISCOSSIONE In genere.

In sede di ammissione allo stato passivo fallimentare dei lavoratori del settore del trasporto aereo, va escluso il credito per integrazione del trattamento di cassa integrazione del personale interessato da sospensioni temporanee dell'attività lavorativa o da processi di mobilità, non trattandosi di un credito retributivo nei confronti del datore di lavoro, bensì di somme integrative al cui pagamento è tenuto il cd "Fondo Volo", istituito presso l'Inps a norma dell'art. 1 ter, comma 1, del d.l. n. 249 del 2004, conv. dalla l. n. 291 del 2004.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/10/2004 num. 249 art. 1 ter, Legge 03/12/2004 num. 291, Cod. Civ. art. 2116

Massime precedenti Vedi: N. 31184 del 2017 Rv. 646584 - 01, N. 656 del 2015 Rv. 634188 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 22047 del 12/07/2022** (Rv. **665323 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **CASCIARO SALVATORE**. Relatore:

CASCIARO SALVATORE.

I. (LANZETTA ELISABETTA) contro M. (NICOLETTI GIUSEPPE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 01/04/2015

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Dirigente medico legale - Svolgimento di fatto di funzioni di 2° livello - Differenze retributive - Spettanza - Esclusione - Ragioni.

Al dirigente medico legale di primo livello, che abbia svolto le funzioni di dirigente medico legale di secondo livello, non spetta né la maggiorazione retributiva per l'esercizio di fatto di mansioni superiori - non essendo applicabili alla dirigenza gli artt. 2103 c.c. e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 - né l'indennità cd. sostitutiva, non prevista dall'art. 94 del c.c.n.l. E.P.N.E. dell'11.10.1997 a differenza di quanto disposto dall'art. 18 del c.c.n.l. dell'8 giugno 2000 per l'area della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 24 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21565 del 2018 Rv. 650221 - 01, N. 36358 del 2021 Rv. 663003 - 01, N. 91 del 2019 Rv. 652045 - 02

Sez. L - , **Ordinanza n. 22029 del 12/07/2022** (Rv. **665136 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**. Relatore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA**.

C. (IZZO RAFFAELE) contro B. (BASILICO DANIELA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 21/03/2016

098035 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE Procedura selettiva - Illegittima esclusione - Erronea valutazione - Corretto svolgimento della procedura - Diritto soggettivo del lavoratore - Azione di esatto adempimento e risarcimento da perdita di "chance" - Esperibilità - Poteri sostitutivi del giudice - Limiti - Conseguenze.

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore, nell'ipotesi di illegittima esclusione da una procedura selettiva o di erronea valutazione del medesimo, è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di "chance", ma non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali, con la conseguenza che l'attribuzione del bene al quale il dipendente aspira sarà possibile solo qualora la graduatoria da formare all'esito della procedura selettiva sia la risultante di criteri fissi e predeterminati ai quali il datore di lavoro, pubblico e privato, per autonoma iniziativa o pattiziamente, abbia vincolato la propria discrezionalità, rapportando il punteggio in maniera fissa al ricorrere di un titolo o, più in generale, di un determinato presupposto fattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 26966 del 2019 Rv. 655517 - 01, N. 18972 del 2015 Rv. 637045 - 01, N. 26615 del 2019 Rv. 655513 - 01, N. 495 del 2016 Rv. 638519 - 01, N. 1884 del 2022 Rv. 663644 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 22021 del 12/07/2022** (Rv. **665322 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **MAROTTA CATERINA**. Relatore: **MAROTTA CATERINA**.

L. (SORRENTINO ROSARIO) contro A. (RUBINO GIROLAMO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 12/01/2016

129055 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITA' - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO Infortunio sul lavoro - Risarcimento danni - Tabella I.n.a.i.l. - Utilizzabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di responsabilità civile del datore di lavoro, la liquidazione del danno alla salute conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale va effettuata secondo i criteri civilistici e non sulla base delle tabelle di cui al d.m. del 12 luglio 2000, deputate alla liquidazione dell'indennizzo INAIL ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, in ragione della differenza strutturale e funzionale tra tale indennizzo e il risarcimento del danno civilistico, salvo, poi, detrarre d'ufficio quanto indennizzabile dall'Inail, anche indipendentemente dalla effettiva erogazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226, Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST., DM min. LSO 12/07/2000

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 17655 del 2020 Rv. 658658 - 01, N. 9112 del 2019 Rv. 653452 - 01, N. 24880 del 2019 Rv. 655315 - 01, N. 24474 del 2020 Rv. 659761 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12566 del 2018 Rv. 648649 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 21879 del 11/07/2022 (Rv. 665268 - 01)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: CALAFIORE DANIELA. Relatore: CALAFIORE DANIELA.

I. (PREDEN SERGIO) contro M. (IACOVINO VINCENZO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 12/04/2016

103200 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE Annullamento del licenziamento e condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno - Misura determinata in sede giudiziale al netto dei ratei di pensione percepiti dopo il licenziamento - Obbligo del lavoratore di corrispondere all'ente previdenziale l'equivalente - Esclusione - Obbligo del datore di lavoro - Sussistenza - Fondamento - Estraneità del datore di lavoro al rapporto previdenziale - Irrilevanza - Ragioni.

In caso di annullamento del licenziamento di un dipendente postale, con conseguente condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in misura pari alla differenza fra la retribuzione dovuta e l'importo dei ratei percepiti dopo il licenziamento a titolo di pensione, i ratei di pensione corrisposti devono considerarsi "sine titolo", per effetto del sopravvenuto venir meno del presupposto (collocamento a riposo) della loro erogazione; ne discende che è il datore di lavoro, che ha ottenuto un indebito arricchimento in ragione della commisurazione del risarcimento del danno al dipendente al trattamento economico differenziale, a dovere restituire all'ente previdenziale le somme corrisposte a titolo di ratei pensionistici, e non il lavoratore, senza che assuma rilievo l'estraneità del primo al rapporto previdenziale, discendendo l'effetto restitutorio dal licenziamento illegittimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2036

Massime precedenti Conformi: N. 26988 del 2009 Rv. 611169 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16136 del 2018 Rv. 649287 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 21934 del 11/07/2022 (Rv. 665211 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: FEDELE ILEANA. Relatore: FEDELE ILEANA.

C. (SPEZIALE VALERIO) contro R. (PERRUCCI GIANLUCA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 09/06/2016

098246 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA Mobilità del personale nell'ambito degli enti pubblici - Trattamento di fine rapporto - Disciplina dell'ente di destinazione - Applicabilità - Limiti.

In tema di mobilità dei dipendenti tra enti pubblici, l'art. 6, comma 4, della l. n. 554 del 1988, nel disporre che per il computo del trattamento di fine rapporto deve considerarsi la complessiva anzianità utile facendo salvo il maggior trattamento eventualmente spettante all'atto del trasferimento, enuncia implicitamente la regola dell'applicabilità, all'intero rapporto, della

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

disciplina dell'ente di destinazione, poiché solo in tal modo è ipotizzabile un'eccedenza quanto al trattamento calcolato, al momento del trasferimento, sulla base dell'anzianità determinata secondo l'ordinamento preesistente.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1988 num. 554 art. 6 com. 4, DPR 22/03/1993 num. 104 art. 12, DPR 22/03/1993 num. 104 art. 13, DPR 22/03/1993 num. 104 art. 16

Massime precedenti Conformi: N. 24616 del 2011 Rv. 619674 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 21936 del 11/07/2022 (Rv. 665321 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: FEDELE ILEANA. Relatore: FEDELE ILEANA.

O. (COLABIANCHI ALBERTO) contro C. (FILICIOTTO MARIA CRISTINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/11/2015

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Dipendenti delle pubbliche amministrazioni - T.f.r. - Opzione - "Dies a quo" del relativo esercizio.

L'opzione, da parte dei dipendenti pubblici, per il trattamento di fine rapporto, prevista dall'art. 59, comma 56, della l. n. 449 del 1997, non può essere esercitata con atto anteriore alla data di entrata in vigore del d.P.C.M. del 20 dicembre 1999, che ne ha recepito le modalità di attuazione demandate alla contrattazione collettiva.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1997 num. 449 art. 59 com. 56 CORTE COST., DPCM 20/12/1999, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Sez. L - , Ordinanza n. 21747 del 08/07/2022 (Rv. 665131 - 01)

Presidente: MANCINO ROSSANA. Estensore: CALAFIORE DANIELA. Relatore: CALAFIORE DANIELA.

I. (PREDEN SERGIO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 22/03/2016

129077 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE Trattamento di cui all'art. 12, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 468 del 1997 - Natura - Sanatoria prevista dall'art. 44 della l. n. 289 del 2002 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.

129088 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' In genere.

Il trattamento di cui all'art. 12, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 468 del 1997 non costituisce un trattamento pensionistico anticipato, ma una misura indennitaria eccezionale, in senso lato assistenziale, destinata ad accompagnare il lavoratore socialmente utile nel transito alla pensione, a cui non è, pertanto, applicabile la sanatoria prevista dall'art. 44 della l. n. 289 del 2002, che concerne invece le diverse ipotesi di cumulo tra pensione di anzianità e reddito da lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 12 com. 5 lett. A, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 44

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 15359 del 2014 Rv. 632547 - 01, N. 5961 del 2018 Rv. 647515 - 01, N. 11781 del 2005 Rv. 582029 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 21780 del 08/07/2022 (Rv. 665135 - 02)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: SPENA FRANCESCA. Relatore: SPENA FRANCESCA.

S. (RUFFINI GIUSEPPE) contro R. (VALERI STEFANIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 21/01/2016

103312 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - SOSTITUTIVA DELLE FERIE Cessazione del rapporto di lavoro - Indennità sostitutiva delle ferie - Perdita - Condizioni.

La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 36 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 6262 del 2022 Rv. 664002 - 01, N. 18140 del 2022 Rv. 664916 - 01, N. 14268 del 2022 Rv. 664850 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 21780 del 08/07/2022 (Rv. 665135 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: SPENA FRANCESCA. Relatore: SPENA FRANCESCA.

S. (RUFFINI GIUSEPPE) contro R. (VALERI STEFANIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 21/01/2016

103312 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - SOSTITUTIVA DELLE FERIE Ferie annuali retribuite - Concessione - Onere della prova a carico del datore di lavoro - Sussistenza - Fondamento.

Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Costituzione art. 36 com. 3

Massime precedenti Difformi: N. 8521 del 2015 Rv. 635157 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Sentenza n. 21609 del 07/07/2022** (Rv. **665134 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **TRICOMI IRENE.** Relatore: **TRICOMI IRENE.**

C. (RUFFINI GIUSEPPE) contro R. (VALERI STEFANIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 21/01/2016

103357 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI Co.co.co. illegittimo - Fruizione delle ferie - Onere della prova a carico del datore di lavoro - Sussistenza - Contenuto - Fondamento.

Nell'ipotesi di accertamento dell'illegittimo ricorso al contratto di collaborazione coordinata e continuativa, avuto riguardo alla disposizione di cui all'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE (causa C-684/16 del 6.11.2018), spetta al datore di lavoro provare di aver previsto le garanzie in materie di ferie e quindi di aver garantito e messo a disposizione dei lavoratori, pur nella gestione del diverso schema negoziale di cui è stato accertato l'illegittimo utilizzo, tempi di riposo adeguati e compatibili per qualità e quantità con le previsioni del c.c.n.l. che viene a costituire parametro di riferimento in presenza dell'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 36 com. 3, Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 10, Direttive del Consiglio CEE 04/11/2003 num. 88 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 8521 del 2015 Rv. 635157 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 21447 del 06/07/2022** (Rv. **665128 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** Estensore: **PONTERIO CARLA.** Relatore: **PONTERIO CARLA.**

T. (GIGLIO FRANCESCA) contro C. (MARAZZA MAURIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/07/2018

103170 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - IN GENERE Cessazione di impresa - Accordo di ricollocazione con azienda subentrante - Natura - Contratto a favore di terzo - Conseguenze - Diritto all'assunzione - Onere della prova - Contenuto.

L'accordo sindacale avente ad oggetto la ricollocazione del personale interessato dalla cessazione dell'attività di impresa e contenente l'impegno dell'azienda subentrante ad assumere alle sue dipendenze una determinata percentuale dei dipendenti messi in mobilità, va qualificato come contratto a favore di terzi, da cui derivano specifici diritti in capo ai beneficiari, ove questi siano individuati o individuabili; ne consegue che, qualora l'accordo non indichi nominativamente i dipendenti da assumere, ma si limiti a stabilire i criteri per la individuazione dei lavoratori che dovranno transitare alle dipendenze dell'imprenditore subentrante, è onere dei lavoratori, terzi estranei all'accordo medesimo, dimostrare il possesso dei requisiti condizionanti l'acquisito della qualità di terzi beneficiari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2094

Massime precedenti Vedi: N. 3162 del 1985 Rv. 440852 - 01, N. 15073 del 2009 Rv. 608834 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 21315 del 06/07/2022** (Rv. **665129 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** Estensore: **GARRI FABRIZIA.** Relatore: **GARRI FABRIZIA.**

N. (BANCHINI FRANCESCO) contro F. (AMORETTI ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/11/2016

100275 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI Sentenza di appello - Sentenza sull'istanza di revocazione - Distinti ricorsi per cassazione - Riunione - Necessità - Fondamento.

I ricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza di revocazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398

Massime precedenti Conformi: N. 16435 del 2016 Rv. 640658 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 656 del 2017 Rv. 642215 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 21355 del 06/07/2022** (Rv. **665130 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** Estensore: **MANNA ANTONIO.** Relatore: **MAROTTA CATERINA.** P.M. **VISONA' STEFANO.** (Diff.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (PAVAROTTI FABRIZIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/05/2016

098002 IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE Pubblico impiego contrattualizzato - Contratti a termine e di somministrazione - Stabilizzazione successiva alla notifica del ricorso per cassazione - Eccezione sollevata nelle memorie ex artt. 378 o 380-bis.1 c.p.c. - Inammissibilità - Ragioni.

100168 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - MEMORIE DI PARTE In genere.

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE In genere.

In tema di contratti a termine e di somministrazione nel pubblico impiego contrattualizzato, è inammissibile l'eccezione - contenuta nelle memorie ex artt. 378 o 380-bis.1, c.p.c. - di avvenuta stabilizzazione del dipendente in epoca successiva alla notifica del ricorso per cassazione, perché nel giudizio di legittimità le predette memorie hanno solo la funzione di illustrare e chiarire le ragioni svolte in ricorso o in controricorso e di confutare le tesi avversarie, non di dedurre nuove eccezioni - impicanti necessariamente accertamenti di fatto -, o sollevare nuove questioni di dibattito, le quali non possono riferirsi neppure a fatti sopravvenuti, insuscettibili di essere provati mediante produzioni documentali, consentite soltanto nei differenti casi di cui all'art. 372, comma 1, c.p.c.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 378, Cod. Proc. Civ. art. 380 unvicies

Massime precedenti Vedi: N. 24007 del 2017 Rv. 645587 - 01, N. 26757 del 2020 Rv. 659865 - 05, N. 30760 del 2018 Rv. 651598 - 01, N. 14477 del 2018 Rv. 648975 - 02, N. 38205 del 2021 Rv. 663231 - 01, N. 26332 del 2016 Rv. 642766 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11097 del 2006 Rv. 588613 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 21316 del 06/07/2022 (Rv. 665127 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: CAVALLARI DARIO. Relatore: CAVALLARI DARIO.

D. (PAPALEO LUIGI GIUSEPPE) contro A. (DE FRANCHI MARIA GABRIELLA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO POTENZA, 24/05/2016

078015 ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI Pubblico impiego privatizzato - Contrattazione collettiva aziendale - Trattamenti economici ulteriori rispetto a quelli previsti in sede di contrattazione nazionale - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

Nell'impiego pubblico contrattualizzato, la contrattazione integrativa a livello aziendale non può riconoscere ai dipendenti un trattamento economico ulteriore che non sia previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, dovendo svolgersi nelle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti da quest'ultima, unica abilitata in materia; ne consegue che le clausole dei contratti collettivi integrativi che riconoscono un trattamento economico di migliore favore rispetto a quello contemplato in materia da un contratto collettivo nazionale sono nulle per violazione dell'art. 1419, comma 2, c.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 7 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 40 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419

Massime precedenti Vedi: N. 14530 del 2014 Rv. 631638 - 01, N. 6715 del 2021 Rv. 660929 - 01, N. 8892 del 2017 Rv. 644061 - 01

LUGLIO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione tributaria e sesta
tributaria



Sez. 5 - , **Sentenza n. 23696 del 28/07/2022** (Rv. **665348 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **D'AQUINO FILIPPO**. Relatore: **D'AQUINO FILIPPO**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 29/09/2015

178374 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE Fallimento del contribuente - Obbligo di motivazione dell'atto impositivo - Processo verbale di constatazione notificato precedentemente al curatore del fallimento - Rinvio "per relationem" - Legittimità - Fondamento.

L'obbligo di motivazione dell'Amministrazione finanziaria, in relazione a un atto impositivo notificato al contribuente dichiarato fallito, deve ritenersi assolto ove l'atto faccia riferimento a un processo verbale di constatazione precedentemente notificato al curatore fallimentare, posto che l'atto presupposto risulta agevolmente conoscibile dal contribuente assoggettato a procedura liquidatoria concorsuale in virtù del suo diritto di accedere agli atti del relativo procedimento concorsuale.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31406 del 2018 Rv. 651776 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 23686 del 28/07/2022** (Rv. **665346 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **MANZON ENRICO**. Relatore: **MANZON ENRICO**.

C. (PICCO VALENTINA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 04/04/2014

180042 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE Avviso di accertamento in materia doganale - Motivazione - Richiamo del contenuto degli atti presupposti - Verbale ispettivo di servizi antifrode comunitari e suoi documenti - Mancata allegazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.

L'avviso di accertamento in materia doganale, che si fonda su verbali ispettivi OLAF, i quali, pur riservati, possono essere utilizzati dall'Amministrazione nei procedimenti per inosservanza della regolamentazione doganale, è legittimamente motivato ove risponda alle prescrizioni dell'art. 11, comma 5-bis, del d.lgs. n. 374 del 1990, ossia riporti nei tratti essenziali, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, il contenuto di quegli atti presupposti richiamati "per relationem", anche se non allegati, non rientrando la produzione del rapporto finale OLAF tra i requisiti di validità della motivazione. Tale principio vale a maggior ragione per i documenti, cui faccia rinvio il rapporto OLAF allegato all'avviso di accertamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11 com. 5, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 13/03/1997 num. 515 art. 45

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Massime precedenti Conformi: N. 10118 del 2017 Rv. 644042 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 23695 del 28/07/2022 (Rv. 665347 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (DI PEDE GIUSEPPE FAUSTO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 29/05/2015

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Cessione ad esportatore abituale - Dichiarazione di intenti - Art. 7, comma 4-bis, del d.lgs. n. 471 del 1997 - "Ius superveniens" - "Abolitio" - Esclusione - Applicabilità del trattamento sanzionatorio più lieve introdotto dall'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Fondamento.

La modifica dell'art. 7, comma 4 bis, del d.lgs. n. 471 del 1997 ad opera dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2014, poi ulteriormente novellato con riguardo al regime sanzionatorio dall'art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015, non ha comportato una "abolitio" attesa la persistente illiceità del fatto e, quanto alla condotta del cedente/prestatore, la continuità strutturale tra l'originaria previsione e le modifiche sopravvenute che hanno riguardato un mutamento di ordine solo quantitativo degli adempimenti richiesti; tuttavia, mentre va esclusa l'applicazione retroattiva della disciplina introdotta dalla prima novella in forza dell'esplicita norma transitoria contenuta nell'ultimo comma dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2014, è applicabile, per il principio del "favor rei" e in assenza di norme derogatorie dei principi generali di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, il regime sanzionatorio più lieve introdotto con l'art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 20, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 art. 15, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 7 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 19738 del 2021 Rv. 661885 - 02

Sez. 5 - , Sentenza n. 23526 del 27/07/2022 (Rv. 665345 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: NONNO GIACOMO MARIA. Relatore: NONNO GIACOMO MARIA. P.M. FICHERA GIUSEPPE. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (TURCO MARIALUCREZIA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 28/10/2019

279418 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IVA all'importazione - Estraneità all'obbligazione doganale - Conseguenza - Mancato pagamento - Responsabilità solidale dell'importatore e del rappresentante indiretto - Esclusione - Responsabilità del solo importatore - Sussistenza.

L'IVA all'importazione non fa parte dell'obbligazione doganale definita dall'art. 5 del Regolamento UE del 9 ottobre 2013, n. 952 (istitutivo del codice doganale dell'Unione) e, pertanto, del suo mancato pagamento risponde unicamente l'importatore e non anche il suo rappresentante indiretto, in assenza di specifiche ed inequivocche disposizioni nazionali che ne prevedano la responsabilità solidale.

Riferimenti normativi: Regolam. Comunitario 09/10/2013 num. 952 art. 5

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 21659 del 2021 Rv. 661951 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 23391 del 26/07/2022 (Rv. 665296 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA. Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA.

S. (CANTILLO ORESTE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 04/05/2018

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Credito d'imposta ex art. 2, comma 539, della l. n. 244 del 2007 - Comunicazione annuale dei requisiti - Termine di trasmissione a pena di decadenza - Individuazione - Fattispecie.

In tema di credito di imposta ex art. 2, comma 539, della l. n. 244 del 2007, la comunicazione ex art. 6, comma 4, del d.m. 12 marzo 2008, attestante la permanenza del requisito sostanziale del numero dei dipendenti su base annua (superiore al numero complessivo dei dipendenti mediamente occupati nel periodo tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007), deve essere trasmessa, a pena di decadenza, dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, rispettivamente in relazione agli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010, oggetto del beneficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto tardiva la trasmissione in data 21 marzo 2011 della comunicazione relativa all'anno 2010).

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 539 CORTE COST., DM min. EFI 12/03/2008 art. 6 com. 4, DM min. EFI 12/03/2008 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 31858 del 2021 Rv. 662791 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 23360 del 26/07/2022 (Rv. 665292 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA. Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.

V. (DI FIORE LORENA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 10/06/2019

140019 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE Verbale di udienza - Mancanza del prenome del magistrato relatore - Nullità - Condizioni - Assoluta incertezza sull'identificazione del componente del collegio - Necessità - Onere della prova - Contenuto.

L'omessa indicazione nel verbale di udienza del prenome del magistrato relatore, non costituisce causa di nullità del provvedimento decisorio, per difetto del requisito prescritto dall'art. 132, comma 2, n. 1, c.p.c., che ricorre soltanto nell'ipotesi in cui ne derivi un'assoluta incertezza sull'identificazione dei componenti del collegio, la quale, invece, non sussiste quando il nominativo del magistrato sia comunque desumibile dal verbale d'udienza o dai criteri prefissati nella tabella di organizzazione dell'ufficio, sicché incombe alla parte che faccia valere la nullità l'onere di dimostrare la detta incertezza, allegando e provando che, pur alla luce di tali riscontri, non risulti possibile risalire all'esatta composizione del collegio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 158, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 113

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 24585 del 2019 Rv. 655766 - 01, N. 2658 del 2016 Rv. 638589 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 23379 del 26/07/2022 (Rv. 665294 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: ANGARANO ROSANNA. Relatore: ANGARANO ROSANNA. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Diff.)

C. (TARANTO VINCENZO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB. PROV. CATANIA, 31/01/2020

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di ottemperanza in materia tributaria - Distinzione dal giudizio esecutivo civile - Fondamento - Finalità - Conseguenze - Verifica della compatibilità del giudicato con decisione della Commissione UE - Ammissibilità - Fattispecie.

Il giudizio di ottemperanza dinnanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, a differenza del giudizio esecutivo civile, ha lo scopo di dare concreta attuazione al comando contenuto nella decisione passata in giudicato, anche se non contenga un precetto dotato dei caratteri propri del titolo esecutivo, consentendo al giudice di enucleare e precisare il contenuto degli obblighi da eseguire, di chiarirne il reale significato nonché di verificarne la compatibilità con i principi unionali di equivalenza ed effettività; ne deriva che, sul versante del diritto interno, nulla osta alla verifica, in sede di ottemperanza, circa la compatibilità del "dictum" contenuto nella sentenza passata in giudicato con una Decisione della Commissione UE. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente i giudici non avessero dato seguito al giudizio di ottemperanza, riguardante il diritto della contribuente al rimborso delle imposte in ragione delle agevolazioni fiscali riconducibili al sisma Sicilia 1990, in quanto incompatibile con la pronuncia della Commissione UE che, in data 17 ottobre 2012, aveva ingiunto la sospensione di tali aiuti fino alla decisione finale del 14 agosto 2015 che aveva disposto l'annullamento di tutti i pagamenti a tale titolo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 com. 10 CORTE COST., Legge 12/12/2012 num. 289 art. 9 com. 17

Massime precedenti Vedi: N. 30373 del 2019 Rv. 655934 - 01, N. 16569 del 2019 Rv. 654387 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 23380 del 26/07/2022 (Rv. 665295 - 01)

Presidente: BALSAMO MILENA. Estensore: PICARDI FRANCESCA. Relatore: PICARDI FRANCESCA.

S. (SALVINI LIVIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/05/2018

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Punti di intercettazione di linea di un metanodotto - Assenza di autonomia funzionale e reddituale rispetto all'impianto produttivo - Fondamento - Conseguenze - Categoria catastale E/9 - Inclusione.

In tema di classamento catastale, i punti di intercettazione della linea di un metanodotto, alla luce della definizione e descrizione di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 aprile 2008, non presentano alcuna autonomia funzionale e reddituale, in quanto privi di

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

qualsiasi potenzialità di utilizzazione indipendente rispetto all'attività di sfruttamento del gas trasportato dall'impianto a cui accedono, con la conseguenza che essi devono essere inclusi nella categoria catastale E/9.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 40 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST., DM min. SEC 17/04/2008 all. 1 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 6828 del 2020 Rv. 657413 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 23133 del 25/07/2022 (Rv. 665486 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: LENOCI VALENTINO. Relatore: LENOCI VALENTINO.

V. (LUPONIO ENNIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/03/2014

178372 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Conti correnti - Movimentazione - Utilizzazione ai fini dell'accertamento senza previa convocazione del contribuente per giustificare le operazioni bancarie oggetto di verifica - Legittimità.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima l'utilizzazione da parte dell'amministrazione finanziaria dei movimenti dei conti correnti bancari in disponibilità del contribuente, anche in assenza di preventivo interpello dell'interessato sulle operazioni bancarie oggetto di verifica e di verbalizzazione delle correlative dichiarazioni, posto che nessuna norma sancisce l'obbligo dell'Ufficio della preventiva convocazione del contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 18868 del 2007 Rv. 601042 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 23133 del 25/07/2022 (Rv. 665486 - 02)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: LENOCI VALENTINO. Relatore: LENOCI VALENTINO.

V. (LUPONIO ENNIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 20/03/2014

024048 ATTI AMMINISTRATIVI - INVALIDITA' - IN GENERE Atto privo del sigillo dell'Ufficio e a firma illeggibile - Validità - Condizioni - Fondamento - Imputabilità al titolare dell'ufficio - Accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

L'atto di imposizione tributaria, in quanto atto amministrativo scritto, è esistente anche quando, mancando, nel documento che incorpora la relativa dichiarazione, il sigillo o il timbro dell'ufficio, e pur essendo illeggibile la firma del titolare dell'ufficio, la dichiarazione in esso contenuta risulti, per l'insieme delle circostanze di fatto che ne accompagnano la formulazione, inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio essa è stata adottata; spetta poi al giudice di merito, con accertamento di fatto precluso al giudice di legittimità, verificare se la dichiarazione specifica contenuta nell'atto impositivo emanato dall'ufficio tributario a firma illeggibile e sfornito di sigillo, sia imputabile al titolare dell'ufficio e, quindi, dell'organo dell'amministrazione finanziaria, e sia un atto amministrativo esistente.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 9779 del 2003 Rv. 564406 - 01, N. 8249 del 2006 Rv. 588679 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 23223 del 25/07/2022** (Rv. **665293 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **CRIVELLI ALBERTO**. Relatore: **CRIVELLI ALBERTO**.

A. (PURI PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 19/06/2014

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Avviso di recupero di credito d'imposta - Termine dilatorio di sessanta giorni dalla conclusione della verifica fiscale - Applicabilità - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di diritti e garanzie del contribuente, all'avviso di recupero di credito d'imposta è applicabile il termine dilatorio di sessanta giorni dalla conclusione della verifica fiscale previsto dall'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, in ragione della sostanziale equiparazione tra tale atto accertativo della pretesa tributaria, con natura impositiva, e l'avviso di accertamento. Ne consegue l'illegittimità dell'avviso di recupero di credito d'imposta emesso "ante tempus", poiché detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. (Nella specie, la S.C. ha accertato la suddetta violazione, in presenza di un atto impositivo notificato dopo dodici giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica, ed escluso che l'imminente prescrizione del diritto al rimborso potesse integrare i motivi d'urgenza che consentono di derogare al rispetto del termine).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 111, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 15634 del 2014 Rv. 632109 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 22750 del 2021 Rv. 662083 - 01, N. 15755 del 2020 Rv. 658551 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 23231 del 25/07/2022** (Rv. **665344 - 02**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Relatore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. P.M. **VITIELLO MAURO**. (Conf.)

C. (TIENGO MICHELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 22/01/2013

177216 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE Sanzioni tributarie - Gestore "uti dominus" di una società di capitali - Interposizione ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Rapporto fiscale della società - Irrilevanza - Conseguenze - Art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 - Applicabilità - Esclusione.

In tema di sanzioni tributarie, nell'interposizione del gestore "uti dominus" alla società di capitali interposta, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 non ha rilievo il rapporto fiscale di quest'ultima, ma quello che fa capo direttamente all'interponente, in quanto effettivo possessore del reddito d'impresa, sicché, risultando come se il reddito fosse da lui prodotto, la fattispecie esula dal disposto di cui all'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003 e le violazioni, pur formalmente dell'ente collettivo, vanno riferite alla sua attività.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 7 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 10651 del 2022 Rv. 664282 - 01, N. 29038 del 2021 Rv. 662597 - 01, N. 36003 del 2021 Rv. 663044 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 23224 del 25/07/2022 (Rv. 665487 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **DE ROSA MARIA LUISA.** *Relatore:* **DE ROSA MARIA LUISA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T.

Cassa con rinvio, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 16/11/2018

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Accertamento con adesione - Preclusione dell'impugnazione - "Ratio legis" - Intangibilità dell'accordo - Finalità dell'istituto - Conseguenze.

L'accertamento definito con adesione non è suscettibile di impugnazione, né risulta integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, in considerazione della "ratio legis" sottesa all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 218 del 1997, volta a pervenire alla intangibilità dell'accordo, conformemente alla finalità dell'istituto connotata, a fronte dell'effetto premiale per il contribuente, dall'interesse pubblico all'immediata acquisizione delle somme risultanti dall'accordo; ne deriva che, una volta che dette somme siano state versate, esse non possono più essere messe in discussione, con l'ulteriore effetto della deflazione del contenzioso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 2 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26109 del 2020 Rv. 659876 - 02

Sez. 5 - , Sentenza n. 23231 del 25/07/2022 (Rv. 665344 - 01)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO.** *Estensore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Relatore:* **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Conf.)

C. (TIENGO MICHELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 22/01/2013

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Disciplina antielusiva ex art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Gestore "uti dominus" di una società di capitali - Traslazione del reddito d'impresa a suo carico - Sussistenza - Mandato senza rappresentanza tra interponente ed interposta - Configurabilità - Conseguenze - Riparto dell'onere della prova - Criteri.

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE In genere.

In tema di accertamento su IVA e imposte dirette, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, nei confronti del soggetto che abbia gestito "uti dominus" una società di capitali si determina la traslazione del reddito d'impresa, e delle relative imposte, quale effettivo possessore del reddito della società interposta, e si instaura, inoltre, un rapporto di mandato

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

senza rappresentanza, dove il mandatario è il gestore "uti dominus" e la mandante è la società, sicché, ove le prestazioni di servizi cui il primo abbia partecipato per conto della seconda siano soggette a Iva, vi è soggetto pure il rapporto giuridico tra il mandatario e la società interposta, incombendo sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, il totale asservimento della società interposta all'interponente, ed al contribuente quello di fornire la prova contraria dell'assenza di interposizione, ovvero della mancata percezione dei redditi del soggetto interposto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29228 del 2021 Rv. 662888 - 01, N. 36003 del 2021 Rv. 663044 - 01, N. 5276 del 2022 Rv. 663895 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 23150 del 25/07/2022 (Rv. 665343 - 01)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (ANTONINI MASSIMO GUIDO)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 04/05/2016

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE IRES - Art. 73, comma 3, TUIR - Soggetti passivi
- Criteri di collegamento con il territorio dello Stato - Eventuale finalità elusiva della contribuente
- Irrilevanza.

In materia di imposte sui redditi delle società, l'art. 73, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986 individua i criteri di collegamento (la sede legale, la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale), paritetici ed alternativi, delle società e degli enti con il territorio dello Stato, la cui ricorrenza, per la maggior parte del periodo d'imposta, determina la residenza in Italia e l'assoggettamento alla potestà impositiva del fisco italiano, a prescindere dall'accertamento di un'eventuale finalità elusiva della contribuente, che sia volta a perseguire uno specifico vantaggio fiscale che altrimenti non le spetterebbe.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 46, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 15184 del 2019 Rv. 654132 - 01, N. 15424 del 2021 Rv. 661659 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22897 del 21/07/2022 (Rv. 665290 - 02)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**
Relatore: **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

N. (BOCCHINO LUIGI) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 16/04/2018

036012 CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO - DIRITTI E TRIBUTI - IN GENERE Diritto camerale ex art. 18 della l. n. 580 del 1993 - Prescrizione quinquennale - Sanzioni ex art. 10 del d.m. n. 54 del 2005 - Applicazione - Fondamento.

L'applicazione del termine di prescrizione quinquennale al credito derivante dal diritto camerale ex art. 18 della l. n. 580 del 1993 trova conferma nella disposizione specifica contenuta nell'art. 10 del d.m. n. 54 del 2005, che al comma 2 prevede analogo termine in materia di sanzioni dovute per omesso versamento dei diritti camerali, venendo in rilievo il principio di unitarietà del

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

termine entro il quale far valere tanto l'obbligazione principale tributaria quanto quella accessoria relativa alle sanzioni.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1993 num. 580 art. 18, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20 com. 3, Decr. Minist. min. SEC 27/01/2005 num. 54 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 5577 del 2019 Rv. 652721 - 02

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22890 del 21/07/2022 (Rv. 665286 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA.

Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.

C. (VITTIMAN BARBARA) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 14/12/2017

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Trattazione dell'appello in pubblica udienza - Omesso avviso alla parte - Nullità della sentenza - Retrocessione del processo alla commissione tributaria regionale - Esclusione - Condizioni.

Nel processo tributario, la trattazione dell'appello in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva, ma non determina la retrocessione del processo alla commissione tributaria regionale, ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'allungamento dei tempi del giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 61

Massime precedenti Conformi: N. 27496 del 2014 Rv. 633674 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1786 del 2016 Rv. 638739 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22897 del 21/07/2022 (Rv. 665290 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA.

Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.

N. (BOCCHINO LUIGI) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 16/04/2018

036012 CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO - DIRITTI E TRIBUTI - IN GENERE Diritto camerale ex art. 18 della l. n. 580 del 1993 - Pagamento con cadenza annuale - Conseguenze - Prescrizione quinquennale - Applicazione.

Il diritto camerale, disciplinato dall'art. 18 della l. n. 580 del 1993 e finalizzato al finanziamento ordinario delle Camere di Commercio, va versato con cadenza annuale ed è, pertanto, assimilabile ai tributi aventi cadenza periodica, configurandosi alla stregua di un'obbligazione periodica o di durata, che soggiace conseguentemente all'applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., e quindi alla prescrizione quinquennale.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1993 num. 580 art. 18, Cod. Civ. art. 2948 lett. 5

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 13683 del 2020 Rv. 658525 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22918 del 21/07/2022 (Rv. 665291 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: RUSSO RITA. Relatore: RUSSO RITA.

D. (RUBINO FRANCESCO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 30/11/2017

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Difetto di motivazione - Impugnazione fondata su vizi di motivazione e motivi di merito - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di accertamento tributario, l'insufficienza motivazionale dell'atto impositivo, che ne giustifica l'annullamento, non esclude che il contribuente possa difendersi deducendo, mediante l'impugnazione, anche vizi di merito, poiché tale difetto non può essere sanato ex art. 156 c.p.c., per raggiungimento dello scopo, avendo l'atto la funzione di garantire una difesa nel merito anche con riferimento alla delimitazione del "thema decidendum". (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado di rigetto del ricorso della società contribuente che, oltre ad eccepire la nullità dell'avviso di rettifica e di liquidazione per omessa motivazione, aveva contestato anche l'eccessività del valore accertato ai fini delle imposte di registro e catastali).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 21997 del 2014 Rv. 632767 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22819 del 20/07/2022 (Rv. 665279 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: LUME FEDERICO. Relatore: LUME FEDERICO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (RENDINA SIMONA)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 22/09/2014

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Diritto al contraddittorio preventivo ex art. 12, commi 1 e 7, della l. n. 212 del 2000 - Pluralità di soggetti coinvolti nell'accertamento - Spettanza circoscritta al contribuente raggiunto da accessi, ispezioni e verifiche presso i locali aziendali - Sussistenza.

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il diritto al contraddittorio preventivo di cui all'art. 12, commi 1 e 7, della l. n. 212 del 2000 non spetta indistintamente a tutti i soggetti coinvolti nell'accertamento ma solo ai contribuenti che siano stati raggiunti da accessi, ispezioni e verifiche presso i locali aziendali.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18184 del 2013 Rv. 627474 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 22801 del 20/07/2022** (Rv. **665285 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **STALLA GIACOMO MARIA**. Relatore: **STALLA GIACOMO MARIA**.

C. (SCIAUDONE FRANCESCO) contro M.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 18/04/2013

036012 CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO - DIRITTI E TRIBUTI - IN GENERE Diritto annuale di iscrizione in albi e registri di cui all'art. 18 della l. n. 580 del 1993 - Contrasto con la Direttiva 2008/7/CE del 12 febbraio 2008 - Esclusione - Ragioni.

Il diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di Commercio (cd. camerale), di cui all'art. 18 della l. n. 580 del 1993, non si pone in contrasto con la Direttiva 2008/7/CE del 12 febbraio 2008, il cui art. 5, par. 1, lett. c), deve essere interpretato nel senso che esso non vieta un'imposta dovuta annualmente a causa dell'iscrizione di un'impresa presso una camera di commercio e industria, in quanto il fatto generatore di tale tributo non consiste nella registrazione della società o della persona giuridica, titolare di un'impresa, bensì nella registrazione dell'impresa stessa.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1993 num. 580 art. 18, Legge 23/12/1999 num. 488 art. 17, Decr. Minist. Industria Commercio e Artigianato 11/05/2001 num. 359, DPR 23/07/2004 num. 247, Direttive Commissione CEE del 1969 num. 335, Direttive del Consiglio CEE 12/02/2008 num. 7 art. 5, Direttive del Consiglio CEE 12/02/2008 num. 7 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 11214 del 2020 Rv. 657881 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 22770 del 20/07/2022** (Rv. **665284 - 01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA**. Estensore: **CRIVELLI ALBERTO**. Relatore: **CRIVELLI ALBERTO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (PACE FABIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 09/02/2015

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Processo tributario - Oggetto - Conseguenze - Dovere di esercizio dei poteri estimativi e sostitutivi del giudice tributario - Sussistenza - Rettifica degli importi richiesti - Necessità - Fattispecie.

Il processo tributario ha ad oggetto il rapporto e non la mera illegittimità dell'atto, di talché quest'ultima non comporta sempre ed automaticamente l'accoglimento integrale del ricorso del contribuente, dovendo il giudice esercitare i propri poteri estimativi e anche sostitutivi, provvedendo se del caso a rettificare gli importi richiesti. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva annullato integralmente gli avvisi di accertamento, senza procedere alla correzione del risultato dell'accertamento, pur avendo riconosciuto la deducibilità di oneri per canoni di leasing).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22035 del 2020 Rv. 660077 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 22665 del 19/07/2022** (Rv. **665283 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **GUIDA RICCARDO**. Relatore: **GUIDA RICCARDO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (GARBARINO DANIELA)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 24/03/2017

178368 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE Fondi previdenziali integrativi - Lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993 e iscritti entro tale data a forme pensionistiche complementari istituite dalla l. n. 421 del 1992 - Montanti delle prestazioni entro il 31 dicembre 2006 - Regime tributario vigente a tale data - Applicabilità - Sistema di tassazione agevolata ex art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005 - Applicabilità "ratione temporis" - Esclusione.

In tema di fondi previdenziali integrativi, ai sensi dell'art. 23, comma 7, del d.lgs. n. 252 del 2005, per i lavoratori assunti antecedentemente al 29 aprile 1993, e che entro tale data risultino iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della l. n. 421 del 1992, ai montanti delle prestazioni maturate entro il 31 dicembre 2006 si applica il regime tributario vigente alla predetta data; ne consegue che il nuovo sistema di tassazione agevolata, introdotto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005, ed in vigore dal 1° gennaio 2007, è inapplicabile "ratione temporis" ai cd. "vecchi iscritti" a "vecchi fondi".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/12/2005 num. 252 art. 23 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 05/12/2005 num. 252 art. 11 com. 6, Legge 17/05/1999 num. 144 art. 64, Legge 23/10/1992 num. 421 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3453 del 2021 Rv. 660652 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13642 del 2011 Rv. 618426 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 22557 del 19/07/2022** (Rv. **665213 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **DE MASI ORONZO**. Relatore: **DE MASI ORONZO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (BORLINA TIZIANO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 06/10/2014

279064 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE Agevolazioni per l'acquisto della prima casa - Coniugi in regime di comunione - Requisito della residenza familiare - Sussistenza - Acquisto separato o congiunto del bene stesso - Rilevanza - Esclusione.

In tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l'acquisto della prima casa, ai fini della fruizione degli stessi, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile va riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l'immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177 c.c., quindi sia in caso di acquisto separato che in caso di acquisto congiunto del bene stesso.

Riferimenti normativi: DPR 22/04/1986 num. 131 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16604 del 2018 Rv. 649211 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 22529 del 18/07/2022** (Rv. **665280 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**. Relatore: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE**.

M. (GNISCI LEONARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 17/12/2013

154197 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - RUOLI - RUOLI STRAORDINARI - IN GENERE Emissione del ruolo straordinario - Presupposti - Fondato pericolo per la riscossione - Società messa in liquidazione - Insufficienza - Ulteriori fatti concorrenti - Attitudine a costituire il timore di un "vulnus" per il credito - Necessità.

In tema di riscossione dei tributi, ai fini dell'iscrizione nel ruolo straordinario, non è idonea ad integrare il requisito del "fondato pericolo per la riscossione" la sola circostanza della messa in liquidazione, anche volontaria, della società occorrendo, invece, che a tale condizione si accompagnino ulteriori fatti, riferibili a condotte tenute dal contribuente (quali, ad es. l'occultamento di cespiti), o ad eventi oggettivi esterni (ad es., l'adozione di provvedimenti di sequestro, la contestuale presenza di una pluralità di ingenti debiti ovvero la presentazione di istanze di fallimento), o, infine, a gravi irregolarità da parte del liquidatore nella stessa procedura di liquidazione, come tali suscettibili di porre in risalto la criticità della posizione debitoria e il timore di un "vulnus" per il credito.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 11, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 15 bis

Massime precedenti Vedi: N. 11225 del 2002 Rv. 556383 - 01, N. 458 del 2014 Rv. 629328 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 22549 del 18/07/2022** (Rv. **665281 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **LUME FEDERICO**. Relatore: **LUME FEDERICO**.

M. (EBNER VITTORIO GLAUCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 02/11/2015

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - Inosservanza - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Onere del contribuente di contestare la violazione nel ricorso introduttivo - Sussistenza - Ragioni.

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il vizio dell'avviso di accertamento derivante dall'inosservanza del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 non è rilevabile d'ufficio e deve essere contestato dal contribuente nel ricorso introduttivo, riguardando la violazione di una norma posta a difesa del diritto dello stesso contribuente al pieno dispiegarsi del contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria e considerata la natura recettizia dell'atto impositivo tributario da porsi in relazione con il suo duplice scopo di impedire la decadenza dell'Amministrazione predetta dalle potestà di accertamento e di riscossione dei tributi e di porre la parte in grado di contestare, anche in sede giudiziaria, la pretesa tributaria. Ne consegue che, poichè il tema dei vizi delle notificazioni degli atti impositivi risulta strettamente correlato a quello del tempestivo e regolare esercizio dell'azione tributaria entro i termini decadenziali previsti dalla legge, e che l'inutile decorso di tali termini non estingue il potere impositivo ma obbliga l'Amministrazione finanziaria a non esercitarlo, il vizio dell'atto impositivo non è rilevabile d'ufficio ma deve essere eccepito dal contribuente.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 14395 del 2017 Rv. 644547 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17231 del 2019 Rv. 654392 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 22453 del 18/07/2022 (Rv. 665278 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Relatore:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)*

A. (LUCARIELLO NICOLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 29/06/2018

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Diniego di rimborso - Autonoma impugnabilità ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Presupposti - Emissione all'esito di supplemento istruttorio e rivalutazione dell'istanza - Sussistenza - Mera conferma di precedente provvedimento in assenza di istruttoria e di motivazione - Esclusione.

Nel giudizio tributario, costituisce atto autonomamente impugnabile, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, il diniego di rimborso che non sia meramente confermativo di un precedente provvedimento, ma pervenga ad una conferma delle determinazioni già assunte a seguito di un supplemento istruttorio e contenga un'autonoma rivalutazione dell'istanza originaria, sulla base di un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che caratterizzano la fattispecie considerata; ricorre, invece, un atto meramente confermativo, non autonomamente impugnabile, allorquando l'amministrazione, a fronte di un'istanza di riesame, si limiti a dichiarare l'esistenza di un precedente provvedimento senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23157 del 2020 Rv. 659085 - 01, N. 18872 del 2020 Rv. 658862 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 22551 del 18/07/2022 (Rv. 665282 - 01)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO.** *Estensore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **STALLA GIACOMO MARIA.**

V. (ZIZZO GIUSEPPE) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 05/02/2019

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Immobili a destinazione speciale - Parchi eolici - Determinazione della rendita catastale - Pale eoliche - Computabilità - Necessità - Fondamento.

I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustificano un trattamento differenziato, sono accatastabili nella categoria "D/1-Opificio" e le pale eoliche debbono essere computate ai fini della determinazione

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché anch'esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/2005 num. 88 art. 1, Decreto Legge 31/03/2005 num. 44 art. 1 quinquies CORTE COST., Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 art. 2 com. 40 CORTE COST., Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 81 com. 16 CORTE COST., Decreto Legge 13/08/2011 num. 138 art. 7, Legge 29/12/2003 num. 387 art. 12 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 art. 1 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 art. 1 CORTE COST., Legge 14/09/2011 num. 148 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/03/2011 num. 28 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 21 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4028 del 2012 Rv. 622003 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25784 del 2021 Rv. 662324 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22302 del 15/07/2022 (Rv. 665340 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: LA ROCCA GIOVANNI. Relatore: LA ROCCA GIOVANNI.

B. (PARDI ARTURO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 04/02/2014

177308 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Accertamenti bancari - Dati emergenti dai conti correnti bancari - Presunzione legale in favore dell'erario - Onere della prova contraria - A carico del contribuente - Dichiarazioni rese da terzi - Valore - Fattispecie.

Le presunzioni legali in favore dell'erario derivanti dagli accertamenti bancari determinano in capo al contribuente un preciso ed analitico onere della prova contraria che non può essere assolto solo attraverso il ricorso a dichiarazioni di terzi, non potendo queste ultime assurgere né a rango di prove esclusive della provenienza del reddito accertato, né essere idonee, di per sé, a fondare il convincimento del giudice. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che le dichiarazioni provenienti da soggetti legati da rapporti di parentela con il contribuente, in assenza di ulteriori elementi, fossero insufficienti ad integrare la prova contraria posta a suo carico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 6405 del 2021 Rv. 660815 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22325 del 15/07/2022 (Rv. 665154 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

B. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 22/01/2018

279123 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE Imposta di registro -

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Determinazione della base imponibile - Conferimento di immobili in società - Mutui gravanti sull'immobile - Passività deducibili - Condizioni.

In tema di imposta di registro sugli atti di conferimento di immobili in società per aumento di capitale, ai fini della determinazione della base imponibile, è consentito dedurre, dal valore lordo del bene conferito, ai sensi dell'art. 50 TUR, l'importo del mutuo bancario acceso per l'acquisto del medesimo bene che la società conferitaria abbia dichiarato di accollarsi, purché, oltre a trattarsi di acollo esterno, comportante l'insorgenza di un debito diretto della società accollante nei confronti della banca, ricorra l'ulteriore requisito della inerenza di tali passività all'oggetto del conferimento, dovendosi escludere la presenza di tale requisito in relazione all'iscrizione di un'ipoteca sull'immobile conferito correlata al conseguimento di un finanziamento personale del conferente e, in ogni caso, laddove le passività e gli oneri che si vorrebbe dedurre dal valore degli immobili conferiti, benché gravanti su questi, non possano dirsi assunti dalla società conferitaria per finalità connesse al perseguimento del proprio oggetto sociale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2342, Cod. Civ. art. 2343, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 50, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 5 com. 1 lett. A, Direttive del Consiglio CEE 12/02/2008 num. 7 art. 11 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 6035 del 2022 Rv. 663960 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22440 del 15/07/2022 (Rv. 665342 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CORTESI FRANCESCO. Relatore: CORTESI FRANCESCO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (DEL FEDERICO LORENZO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 10/03/2015

177468 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - IN GENERE Associazioni sportive dilettantistiche - Regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della l. n. 398 del 1991 - Condizioni - Computo del "plafond".

Le associazioni sportive dilettantistiche possono optare per il regime agevolato di cui all'art. 1 della l. n. 398 del 1991 se nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi nei limiti del "plafond" previsto (pari ad € 400.000,00 per effetto delle modifiche introdotte dalla l. n. 232 del 2016, in vigore dal 1° gennaio 2017). Ai fini del computo di tale "plafond" trova applicazione il criterio di cassa, con conseguente esclusione dei corrispettivi fatturati ma non ancora incassati, giustificandosi tale criterio con le particolari finalità, sottese alla possibile opzione per il regime agevolato, di tutela delle aggregazioni sociali senza scopo di lucro che perseguono finalità socialmente rilevanti.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 4 com. 7 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 111 com. 4, Legge 16/12/1991 num. 398 art. 1, Legge 11/12/2016 num. 232 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30008 del 2021 Rv. 662783 - 02

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 22290 del 15/07/2022** (Rv. **665153 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **PAOLITTO LIBERATO**. Relatore: **PAOLITTO LIBERATO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (PANELLA EDMONDO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 19/03/2019

006117 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
Imposta di registro e ipotecaria - Agevolazione prevista dal d.l. n. 194 del 2009 - Affitto del fondo rustico entro il quinquennio successivo al suo acquisto - Decadenza dal beneficio - Ragioni.

In tema di imposta di registro e ipotecaria, con riguardo alle agevolazioni usufruite per l'atto di acquisto di terreni e relative pertinenze da parte di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, il comma 4 bis dell'art. 2 del d.l. n. 194 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 25 del 2010, espressamente contempla la decadenza da tali benefici qualora il contribuente, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula dell'atto, alieni volontariamente i terreni ovvero cessi di coltivarli o di condurli direttamente; in tale ottica, il contratto di affitto assume rilevanza, quale indice sintomatico della cessazione della coltivazione diretta da parte del proprietario, in quanto sarebbe contraddittorio considerare come tuttora in coltivazione, ad opera del suo acquirente, un terreno da quest'ultimo concesso in affitto a terzi, tenuto conto che la finalità di assicurare la formazione o l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, in relazione all'oggetto dell'atto di acquisto agevolato, implica l'effettiva coltivazione del terreno.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/2009 num. 194 art. 2 com. 4, Legge 26/02/2010 num. 25 art. 1, Cod. Civ. art. 1647, Cod. Civ. art. 2135

Massime precedenti Vedi: N. 6688 del 2014 Rv. 630529 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 22327 del 15/07/2022** (Rv. **665341 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 25/06/2018

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Imposta di registro - Cessione di azienda - Prova "indiretta" - Continuazione dell'impresa nei locali originari - Presunzione legale - Indispensabilità ai fini del riconoscimento del trasferimento - Esclusione - Presunzioni semplici - Ammissibilità.

Ai fini della registrazione d'ufficio ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 131 del 1986, la prova "indiretta" dell'esistenza di un contratto verbale di cessione di azienda può essere fondata sulla presunzione legale (art. 2728 c.c.) data da cambiamenti relativi alla ditta, all'insegna o alla titolarità dell'esercizio dell'impresa nonostante la continuazione della medesima attività commerciale nello stesso locale (o in parte di esso) oppure - senza che la stabile permanenza dei beni strumentali nei locali originari dell'impresa costituisca presupposto imprescindibile per il riconoscimento di un effettivo trasferimento della titolarità dell'azienda - può essere desunta da indizi, connotati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza (ex art. 2729 c.c.), come tali idonei a dimostrare il trasferimento del complesso aziendale anche in caso di continuazione dell'impresa da parte del cessionario in altri locali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2728, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 15 com. 1 lett. D CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 3 com. 1 lett. B

Massime precedenti Vedi: N. 21767 del 2017 Rv. 645463 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 22278 del 14/07/2022** (Rv. **665339 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. Relatore: **GIUDICEPIETRO ANDREINA**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro K. (DI IACOVO TONIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 05/06/2019

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Imposte sui dividendi azionari - Società madre/figlia - Divieto di doppie imposizioni - Credito d'imposta previsto dalla Convenzione tra Italia e Germania - Esenzione dalla ritenuta prevista dalla Dir. n. 453 del 1990 - Compatibilità - Regioni.

In tema d'imposte sui dividendi azionari corrisposti da società figlia residente in Italia a società madre residente in Germania, il credito d'imposta previsto dall'art. 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni, firmata tra Italia e Germania nel 1989 e ratificata con la l. n. 459 del 1992, non è escluso dal riconoscimento dell'esenzione dalla ritenuta prevista dalla Dir. madre-figlia n. 453 del 1990 (attuata con il d.lgs. n. 136 del 1993), atteso che, secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia (causa C-389/18, del 19 dicembre 2019, Brussels Securities), questo secondo beneficio non elimina il rischio di doppia imposizione economica né di violazione del principio di neutralità fiscale; peraltro, coordinando i due meccanismi di tutela dagli effetti distorsivi della doppia imposizione con il principio di neutralità ed efficienza fiscale internazionale, la verifica dell'effettiva eliminazione di detto rischio in danno della società madre tedesca è limitata al solo fatto che il dividendo distribuito dalla società figlia italiana sia compreso, una volta assegnato alla società madre tedesca, nel coacervo dei redditi imponibili in Germania (in conformità ai criteri forniti dalla stessa Amministrazione finanziaria italiana nella circolare n. 151 del 1994).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/03/1993 num. 136, Legge 24/11/1992 num. 459

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 22178 del 13/07/2022** (Rv. **665338 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **STALLA GIACOMO MARIA**. Relatore: **STALLA GIACOMO MARIA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (SALVINI LIVIA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 26/01/2017

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Imposta di registro su atti giudiziari - Cartolarizzazione dei crediti ai sensi della l. n. 130 del 1999 - Legittimazione tributaria passiva - Società di gestione - Sussistenza.

In tema di imposta di registro su atti giudiziari, ove sia intervenuta un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ex l. n. 130 del 1999, la legittimazione tributaria passiva ai fini dell'imposta spetta alla società di gestione (SVP) del patrimonio costituito dal ricavato della riscossione dei crediti cartolarizzati, e non a quest'ultimo patrimonio in quanto tale, anche se separato e segregato "ex lege" rispetto al patrimonio della società, né a quello delle altre operazioni di cartolarizzazione da quest'ultima eventualmente condotte.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST., Legge 30/04/1999 num. 130 art. 3 com. 2

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 25152 del 2016 Rv. 641941 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 21957 del 12/07/2022** (Rv. **665327 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

G. (ALLODI VARRIALE GAETANO) contro C.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 28/01/2015

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TIA - Rifiuti speciali non pericolosi - Tassazione se assimilati a rifiuti solidi urbani - Individuazione delle caratteristiche quantitative e qualitative - Necessità - Conseguenze - Riduzione tariffaria - Spettanza - Condizioni.

In tema di tariffa di igiene ambientale (TIA), ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. g, del d.lgs. n. 22 del 1997, i rifiuti speciali non pericolosi sono soggetti a tassazione se assimilati ai rifiuti solidi urbani da una delibera comunale che ne individui le caratteristiche sia quantitative che qualitative; in tal caso al contribuente spetterà una riduzione tariffaria con riguardo alla quota variabile, in misura proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che dimostri di aver avviato al recupero autonomamente, purché il servizio pubblico di raccolta e smaltimento sia istituito e sussista la possibilità per l'istante di avvalersene.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21 com. 2 lett. G

Massime precedenti Vedi: N. 11035 del 2019 Rv. 653663 - 01, N. 5360 del 2020 Rv. 657343 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 21960 del 12/07/2022** (Rv. **665150 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **GORI PIERPAOLO**. Relatore: **GORI PIERPAOLO**.

V. (CANTILLO ORESTE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 08/10/2014

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Movimentazioni bancarie - Presunzione ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Attività di odontoiatra in assenza di titolo abilitativo - Attività illecita - Equiparazione ai fini dell'art. 14 della l. n. 357 del 1993.

In tema di presunzione di imputazione a ricavi delle movimentazioni bancarie di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente che abbia esercitato l'attività di odontoiatra, professionalmente regolamentata dalla l. n. 409 del 1985, abusivamente e senza possedere i titoli di cui all'art. 14, comma 1, della citata legge, ha svolto attività illecita ai fini dell'art. 14, comma 1, della l. n. 453 del 1993, percependo redditi rientranti nelle categorie reddituali di cui all'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, cui si applica, ai fini della determinazione della base imponibile, la presunzione di cui all'art. 32 cit. sia quanto ai versamenti sia quanto ai prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari destinati all'esercizio di detta attività di impresa.

Riferimenti normativi: Legge 24/07/1985 num. 409 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 357 art. 14, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST. PENDENTE, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 1

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 40221 del 2021 Rv. 663216 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 22070 del 12/07/2022** (Rv. **665330 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **ANGARANO ROSANNA.** Relatore: **ANGARANO ROSANNA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (CRAVETTO GUIDO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 10/10/2014

178475 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI Affitto di azienda - Quote di ammortamento di beni aziendali - Deducibilità da parte del concedente - Condizioni - Fattispecie.

In tema di determinazione del reddito d'impresa, le quote di ammortamento delle aziende concesse in affitto (o in usufrutto) sono deducibili dal reddito dell'affittuario (o dell'usufruttuario) ai sensi dell'art. 67, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella numerazione attuale, art. 102, comma 8, del citato d.P.R.), come precisato dall'art. 14, comma 2, del d.P.R. n. 42 del 1988 (applicabile "ratione temporis"), salvo che nel contratto di affitto sia stata pattuita una deroga al combinato disposto degli artt. 2561 e 2562 c.c., ipotesi nella quale dette quote sono deducibili dal reddito del concedente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la previsione contrattuale, secondo cui le quote di ammortamento riguardanti la componente mobiliare ed immobiliare erano deducibili, anche ai fini fiscali, dalla società affittante, unita al comportamento dell'affittuario, che non aveva dedotto gli oneri in questione, integrasse la deroga convenzionale in questione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2561, Cod. Civ. art. 2562, DPR 04/02/1988 num. 42 art. 14 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102 com. 8

Massime precedenti Conformi: N. 33219 del 2018 Rv. 652148 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 21957 del 12/07/2022** (Rv. **665327 - 02**)

Presidente: **DE MASI ORONZO.** Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE.** Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE.**

G. (ALLODI VARRIALE GAETANO) contro C.
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 28/01/2015

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TIA - Rifiuti speciali non pericolosi - Assimilazione ai rifiuti solidi urbani in base al solo criterio qualitativo - Illegittimità della delibera comunale - Disapplicazione del giudice tributario - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di tariffa di igiene ambientale (TIA), la delibera comunale che disponga l'assimilazione sulla base del solo criterio qualitativo, e non anche di quello quantitativo, deve essere disapplicata, per contrasto con l'art. 21, comma 2, lett. g, del d.lgs. n. 22 del 1997, con conseguente applicazione della disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993 (applicabile "ratione temporis"). Tale disposizione consente l'esclusione di quella parte di superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, i cui presupposti spetterà al contribuente allegare e provare, con conseguente esenzione o riduzione in relazione alla quota variabile.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21 com. 2 lett. G, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 14038 del 2019 Rv. 654120 - 01, N. 11035 del 2019 Rv. 653663 - 02

Sez. 5 - , Sentenza n. 21956 del 12/07/2022 (Rv. 665149 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

N. (GIANOLI RENZO) contro C.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 17/11/2014

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 TARSU - Accertamento dell'ente impositore - Confronto con le risultanze catastali - Ammissibilità - Scostamento rispetto alla superficie dichiarata - Conseguenze.

In tema di TARSU, posto che l'art. 70, comma 3, d.lgs. n. 507 del 1993, integrato dall'art. 1, comma 340, l. n. 311 del 2004, ha onerato i contribuenti di dichiarare una superficie non inferiore all'80% di quella catastale con riguardo a tutti gli immobili censiti nel catasto edilizio urbano, i Comuni hanno piena facoltà, in sede di attività di accertamento, di attingere ai dati dell'Agenzia delle Entrate per la determinazione delle superfici tassabili e, in caso di denuncia di una misura inferiore alla predetta percentuale (e, a maggior ragione, in caso di omessa denuncia e di constatazione d'ufficio di una misura maggiore della predetta percentuale), di modificare d'ufficio la superficie stessa, dandone comunicazione agli interessati e procedendo così, in caso di scostamenti tra le superfici dichiarate e quelle da dichiarare, all'emanazione di appositi avvisi di accertamento in rettifica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 70 com. 3, Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 340 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20620 del 2019 Rv. 654858 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 22067 del 12/07/2022 (Rv. 665329 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA.

Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (PAONE ANGELO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 12/09/2018

279142 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - VALORE VENALE - IN GENERE Imposta di registro - Atti di trasferimento immobiliare - Rettifica di valore ex art. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Criteri - Contenuto - Rilevanza della redditività dell'immobile - Condizioni.

In tema di imposta di registro, il disconoscimento del corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita in ragione della sua difformità dal valore normale, operato ai sensi dell'art. 51 del d.P.R. n. 131 del 1986, va effettuato, dapprima, raffrontando il bene oggetto di verifica con altri trasferimenti immobiliari aventi, per tipologia e ubicazione, caratteristiche comparabili (c.d. criterio comparativo), e poi calcolando il valore venale del bene - e non dell'azienda cui afferisce

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

- a partire dal reddito medio annuo da esso producibile, sulla base del più probabile canone di locazione (c.d. criterio della capitalizzazione).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51

Massime precedenti Vedi: N. 18103 del 2021 Rv. 661783 - 02, N. 32216 del 2021 Rv. 662793 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 22072 del 12/07/2022** (Rv. **665331 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **STALLA GIACOMO MARIA**. Relatore: **STALLA GIACOMO MARIA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (SALVINI LIVIA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 26/01/2017

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
Imposta di registro su atti giudiziari - Cartolarizzazione dei crediti ai sensi della l. n. 130 del 1999 - Giudizio promosso da società di servicing quale mandataria della società-veicolo - Solidarietà ai fini del pagamento dell'imposta - Sussistenza.

La società di servicing che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ai sensi della l. n. 130 del 1999, agisca in giudizio nell'adempimento del mandato di riscossione affidatole dalla società-veicolo (SVP), riveste la qualità di parte del processo, con conseguente suo assoggettamento ad imposta di registro ex art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 com. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1999 num. 130 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21700 del 2021 Rv. 662047 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 22062 del 12/07/2022** (Rv. **665328 - 01**)

Presidente: **SORRENTINO FEDERICO**. Estensore: **LUME FEDERICO**. Relatore: **LUME FEDERICO**. P.M. **SALZANO FRANCESCO**. (Conf.)

A. (BASILAVECCHIA MASSIMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 20/09/2013

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Irap - Base imponibile - Riduzione del cuneo fiscale - Società "in house providing" - Automatica esclusione dal beneficio - Insussistenza - Verifica giudiziale della natura del rapporto - Necessità - Ragioni.

In tema di Irap, le società "in house providing" non sono automaticamente escluse dall'applicazione del beneficio fiscale della riduzione della base imponibile, di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dalla l. n. 296 del 2006, poiché tale disposizione, postulando la concorrenza dei due presupposti della "concessione" e della "tariffa", richiede che sia previamente verificata la natura del rapporto, se derivante da appalto o da concessione, avendo l'esclusione lo scopo di evitare la potenziale sovracompensazione conseguente al fatto che, nella determinazione della tariffa, si è già tenuto conto dell'onere fiscale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 1 com. 1 lett. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 1 com. 1 lett. 4 CORTE COST., Decreto Legisl.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

12/04/2006 num. 163 art. 3 com. 1 lett. A, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 1 lett. A, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16889 del 2020 Rv. 658697 - 01, N. 41282 del 2021 Rv. 663452 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21794 del 11/07/2022 (Rv. 665151 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA.

B. (DE GIROLAMO DAVIDE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 19/09/2017

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI Cessione di certificati di deposito - Trattamento fiscale - Pro-rata di detrazione - Calcolo - Esclusione - Conseguenze.

La cessione di certificati di deposito deve essere qualificata come attività fuori dal campo IVA, cosicché l'obiettivo di neutralità, garantito dal sistema comune dell'IVA, ne comporta l'esclusione dal calcolo del pro rata di detrazione, con conseguente riduzione della percentuale di detraibilità.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2 com. 2 lett. 3, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 com. 4 lett. H CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21109 del 2020 Rv. 659067 - 01, N. 5156 del 2021 Rv. 660662 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21798 del 11/07/2022 (Rv. 665152 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: PIRARI VALERIA. Relatore: PIRARI VALERIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (PICIOCCHI PIETRO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 17/10/2017

279381 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE - IN GENERE Documenti - Dichiarazione di non possesso - Preclusione ex art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972 - Elementi costitutivi della fattispecie - Non veridicità, coscienza e volontà, dolo - Necessità.

A norma dell'art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, perché la dichiarazione, resa dal contribuente nel corso di un accesso, di non possedere libri, registri, scritture e documenti (compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sia obbligatoria), richiestigli in esibizione, determini la preclusione a che gli stessi possano essere presi in considerazione a suo favore ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa, occorrono: 1) la sua non veridicità o, più in generale, il suo concretarsi, in quanto diretta ad impedire l'ispezione del documento, in un sostanziale rifiuto di esibizione, accertabile con qualunque mezzo di prova e anche attraverso presunzioni; 2) la coscienza e la volontà della dichiarazione stessa; 3) il dolo, costituito dalla volontà del contribuente di impedire che, nel corso dell'accesso, possa essere effettuata

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

l'ispezione del documento; pertanto, non integrano i presupposti applicativi della preclusione le dichiarazioni (il cui contenuto corrisponda al vero) dell'indisponibilità del documento, non solo se questa sia ascrivibile a caso fortuito o forza maggiore, ma anche se imputabile a colpa, quale ad esempio la negligenza e imperizia nella custodia e conservazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52 com. 5

Massime precedenti Difformi: N. 21768 del 2009 Rv. 610425 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 45 del 2000 Rv. 534393 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21801 del 11/07/2022 (Rv. 665148 - 01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: LO SARDO GIUSEPPE. Relatore: LO SARDO GIUSEPPE.

R. (BARRA SABRINA) contro A. (MARCHETTI FABIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. ROMA, 06/02/2018

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta provinciale di trascrizione - "Ius variandi" sotto la soglia statale - Ammissibilità - Esclusione - Ripristino della tariffa base statale - Esazione residua - Ammissibilità - Ragioni.

In materia di imposta provinciale di trascrizione nel PRA ex art. 56 d.lgs. n. 446 del 1997, con riguardo alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni eseguite nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno di riferimento e la data di pubblicazione del regolamento contenente variazioni della tariffa previgente che sia approvato entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 53, comma 16, l. n. 388 del 2000, nel testo novellato dall'art. 27, comma 8, l. n. 448 del 2001, l'ente impositore è legittimato a notificare avvisi di accertamento ai richiedenti le predette formalità per il recupero della differenza tra l'imposta versata (in base al regolamento previgente) e l'imposta dovuta (in base al regolamento vigente con decorrenza ex tunc dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvato in epoca successiva all'esecuzione delle predette formalità), entro il termine all'uopo previsto a pena di decadenza, trattandosi di una peculiare ipotesi di retroattività disposta mediante regolamento in forza di una specifica ed espressa previsione di legge (in deroga all'art. 3 l. n. 212 del 2000), non essendo sufficiente il solo pagamento dell'imposta nel periodo antecedente all'aggiornamento della tariffa a consentire la definizione (o l'esaurimento) dei rapporti tributari ed a precludere l'esazione della residua imposta sulle formalità pubblicitarie precedenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 56, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 53 com. 16, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 27 com. 8 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16691 del 2022 Rv. 664861 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 21656 del 08/07/2022 (Rv. 665147 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: CATALLOZZI PAOLO. Relatore: CATALLOZZI PAOLO. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

C. (DELCOGLIANO ERMINIA ORNELLA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 28/10/2013

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamento mediante studi di settore - Insussistenza del presupposto della "grave incongruenza" - Eccezione in senso stretto - Deducibilità per la prima volta in cassazione - Esclusione - Ragioni.

In tema di accertamento mediante studi di settore, l'insussistenza del presupposto della "grave incongruenza" ha natura di eccezione in senso stretto e, come tale, non è deducibile per la prima volta in cassazione, atteso che esso, risolvendosi nella contestazione circa la sussistenza di un presupposto per l'esercizio del potere impositivo, costituisce un vizio dell'avviso di accertamento che può essere esaminato dal giudice tributario solo in quanto ritualmente dedotto quale motivo di impugnazione; tale deduzione, infatti, lungi dal costituire una mera negazione della pretesa erariale, introduce nel giudizio un tema diverso, rappresentato dalla modalità con cui l'amministrazione finanziaria è pervenuta all'accertamento della maggiore imposta e della sussistenza di elementi che la legge eleva ad indici presuntivi di un maggior reddito non dichiarato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 2, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 sexies, Legge 29/10/1993 num. 427 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 15051 del 2014 Rv. 631568 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 21487 del 07/07/2022 (Rv. 665314 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

G. (TOSI LORIS) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 27/10/2014

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE Società di capitali - Imputazione degli utili - Criteri - Compagine sociale al 31 dicembre del periodo di imposta - Rilevanza - Fondamento.

In tema di redditi di società di capitali, l'imputazione degli utili va effettuata in capo a coloro che rivestono la qualità di socio al 31 dicembre del periodo di imposta accertato, momento nel quale il risultato economico è conosciuto dai soci ed è possibile quantificare l'entità degli utili, anche qualora, nel corso dell'esercizio, vi sia stato un mutamento della compagine sociale, con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, oppure l'ampliamento o la riduzione della partecipazione detenuta dai singoli soci.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27830 del 2018 Rv. 651410 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 21581 del 07/07/2022 (Rv. 665326 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: GUIDA RICCARDO. Relatore: GUIDA RICCARDO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

M. (MARTINELLI MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 27/11/2017

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Dividendi distribuiti a fondo di investimento tedesco - Divieto di doppia imposizione - Art. 10, par. 2, della Convenzione Italia Germania - Interpretazione - Esenzione totale dall'imposta sostitutiva ex art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 461 del 1997 - Applicazione - Ragioni.

In tema di imposta sui dividendi distribuiti ad un fondo di investimento residente in Germania - le cui quote o azioni siano state sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti in Italia, di cui agli artt. 9, comma 3, del d.lgs. n. 461 del 1997 e 6, comma 1, del d.lgs. n. 239 del 1996 - l'art. 10, par. 2, della Convenzione Italia-Germania per evitare le doppie imposizioni, va interpretato, secondo il canone della buona fede (ex art. 31 del Trattato di Vienna), nel rispetto dei principi della fiscalità comunitaria e internazionale e, segnatamente, del criterio della libera circolazione dei capitali tra Stati membri e paesi terzi (ex art. 63, par. 1, del T.F.U.E.), nel senso che anche a tali dividendi (nel caso di specie per il 2003) si applica l'esenzione totale dall'imposta sostitutiva ex art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 461 citato, "ratione temporis" vigente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/11/1997 num. 461 art. 9, Decreto Legisl. 01/04/1996 num. 239 art. 6 com. 1, Tratt. Internaz. 18/10/1989 art. 10, Legge 24/11/1992 num. 459, Tratt. Internaz. 23/05/1969 art. 31, Legge 12/02/1974 num. 112, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 63

Massime precedenti Vedi: N. 5152 del 2022 Rv. 663912 - 01, N. 30347 del 2019 Rv. 656235 - 02

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21623 del 07/07/2022 (Rv. 665145 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA. Relatore: D'ANGIOLELLA ROSITA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (BRACHI LUCA)
Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 18/07/2013

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Cartella di pagamento - Duplice notifica - Termine per l'impugnazione - Decorrenza dalla seconda notifica - Irregolarità della prima - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di cartella di pagamento, una duplice notifica è legittima, ed il termine di impugnazione decorre dalla seconda notificazione, sempre che il primo atto sia viziato da irregolarità del procedimento notificatorio, atteso che, mentre il rinnovo dell'atto comporta un nuovo esercizio del potere impositivo (cd. autotutela sostitutiva), viceversa, rinnovare la notifica di un atto impositivo significa unicamente rinnovare la procedura diretta a portare a conoscenza legale del destinatario tale atto, a garanzia dei diritti costituzionali di difesa e di tutela giurisdizionale, di cui agli artt. 24 e 113 Cost.; il vizio della notificazione di un atto tributario determina, pertanto, solo la preclusione dell'efficacia del provvedimento ma non incide, in modo alcuno, sull'esistenza dello stesso. (Nella specie, la S.C., nel cassare senza rinvio la sentenza d'appello, ha rilevato la tardività dell'originario ricorso della contribuente, in quanto proposto entro il termine di sessanta giorni dalla seconda notificazione della cartella di pagamento, nonostante la prima non presentasse alcun profilo di invalidità).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 113

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 23264 del 2017 Rv. 645878 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 21649 del 07/07/2022** (Rv. **665146 - 01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** Estensore: **CORTESI FRANCESCO.** Relatore: **CORTESI FRANCESCO.**

D. (OTTAVIANO GIULIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 08/05/2014

100252 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Rimessione in termini - Art. 153, comma 2, c.p.c. - Decadenza dall'impugnazione - Causa non imputabile collegata alla violazione di obblighi informativi da parte del difensore - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'istituto della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. non può trovare applicazione alla decadenza dall'impugnazione laddove la causa non imputabile dedotta a sostegno della relativa istanza sia collegata a violazioni commesse da parte del difensore, di obblighi informativi caratteristici del rapporto di mandato, trattandosi di profili attinenti ad una patologia di quest'ultimo, e come tali destinati ad assumere rilevanza esclusivamente nei relativi confini. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'applicabilità dell'istituto a favore di ricorrenti che assumevano di essersi rivolti, per l'assistenza nei giudizi di merito, a un difensore sprovvisto del patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, cosicché, una volta resi edotti dell'esito sfavorevole del giudizio di appello, non erano stati in grado di comprendere i termini di decadenza entro cui rivolgersi ad un nuovo professionista per proporre ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27773 del 2020 Rv. 659663 - 02

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 21483 del 06/07/2022** (Rv. **665313 - 01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** Estensore: **TRISCARI GIANCARLO.**

Relatore: **TRISCARI GIANCARLO.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (ROSSO LUIGI FRANCESCO ERSILIO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 12/02/2014

177387 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - MODALITA' PER LA PROPOSIZIONE Spedizione del ricorso a mezzo posta ex art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Data di consegna all'ufficio postale - Mancata indicazione sull'avviso di ricevimento - Apposizione del timbro datario nell'elenco delle raccomandate consegnate per la spedizione - Equipollenza - Fondamento.

Nel processo tributario, in caso di notificazione a mezzo posta dell'appello secondo le modalità fissate dall'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato dal successivo art. 53, comma 2, i dati alfanumerici sulla data e l'ufficio postale di accettazione, ove mancanti sull'avviso di ricevimento, in tutto o in parte, ovvero d'incerta paternità, sono surrogati, con efficacia di atto pubblico anche in difetto di sottoscrizione, dal timbro datario dell'ufficio postale di partenza, che attesti l'avvenuta consegna per l'inoltro in forme e modi equipollenti a quelli della ricevuta di

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

spedizione, secondo una prassi adottata dagli uffici postali, di notoria conoscenza, e riconducibile ad una nozione costituzionalmente adeguata delle dette disposizioni, anche in rispondenza della nozione ristretta delle inammissibilità processuali, posta a cardine interpretativo del processo tributario dalla Corte costituzionale (sentenze n. 189 del 2000 e n. 520 del 2002).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 20 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 53 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 123 del 2018 Rv. 652534 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 21454 del 06/07/2022 (Rv. 665312 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CATALDI MICHELE. Relatore: CATALDI MICHELE. P.M. SALZANO FRANCESCO. (Conf.)

A. (POLITO CARLO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 13/06/2019

178462 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE Partecipazione di fondi di investimento statunitensi in società italiane - Distribuzione di dividendi nel periodo 2007-2010 - Ritenuta applicabile - Art. 10, par. 2, lett. b) della Convenzione Italia USA - Interpretazione - Ragioni.

In tema di ritenute applicabili sui dividendi distribuiti, negli anni dal 2007 al 2010, da società residenti in Italia a fondi d'investimento mobiliare residenti negli Stati Uniti, l'art. 10, par. 2, lett. b) della Convenzione Italia U.S.A., per il quale l'imposta applicata dallo Stato di residenza della società che paga i dividendi "non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo", va interpretato - secondo il canone di buona fede ex art. 31 del Trattato di Vienna ed i principi della fiscalità` comunitaria ed internazionale, per evitare la violazione dell'art. 63 TFUE in tema di libera circolazione dei capitali tra Stati membri e paesi terzi - nel senso che anche ai dividendi pagati da società residenti ai fondi d'investimento mobiliare aperti statunitensi si applica l'aliquota del 12,5 per cento, cui erano assoggettati "ratione temporis", sul risultato della gestione, i fondi comuni mobiliari aperti residenti ai sensi dell'art. 9, comma 2, della l. n. 77 del 1983.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/11/1997 num. 461 art. 9, Legge 23/03/1983 num. 77 art. 9 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 CORTE COST. PENDENTE, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 63

Massime precedenti Vedi: N. 27111 del 2016 Rv. 642420 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 21443 del 06/07/2022 (Rv. 665310 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: D'AQUINO FILIPPO. Relatore: D'AQUINO FILIPPO. P.M. FICHERA GIUSEPPE. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (PAULETTI ENRICO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 07/02/2014

140021 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE Motivazione con rinvio "per relationem" a precedenti di merito - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

La motivazione della sentenza, con rinvio "per relationem" a provvedimenti giudiziari resi in altro processo, è ammissibile e rispetta il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., purché la condivisione della decisione avvenga attraverso un autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, non potendosi risolvere in una acritica adesione al provvedimento richiamato. (Nella specie, la S.C. ha cassato per apparenza della motivazione la decisione di merito che si era limitata a richiamare numerose sentenze di altre Commissioni Tributarie, senza indicarne gli estremi, le ragioni della decisione, né dare contezza delle questioni, delle argomentazioni giuridiche e della documentazione ivi esaminata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2, Costituzione art. 111 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 2397 del 2021 Rv. 660394 - 01, N. 459 del 2022 Rv. 663805 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21444 del 06/07/2022 (Rv. 665311 - 01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: D'AQUINO FILIPPO.

Relatore: D'AQUINO FILIPPO. P.M. FILIPPI PAOLA. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (D'AYALA VALVA FRANCESCO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 31/10/2012

180071 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - PRESCRIZIONE Tributi doganali - Mancato pagamento derivante da atto qualificabile come reato - Formulazione della "notitia criminis" - Sospensione del termine di prescrizione - Conclusione del procedimento penale - Nuovo termine di prescrizione - Decorrenza - Sussistenza.

L'invio di una notizia di reato comporta la sospensione dei termini di prescrizione per l'accertamento dei maggiori dazi il cui mancato pagamento, totale o parziale, abbia avuto causa da un reato; dal provvedimento conclusivo del procedimento penale, che da tale notizia di reato è scaturito, decorre un nuovo termine di prescrizione, indipendentemente dall'utilizzo da parte dell'Agenzia delle Dogane, in sede di accertamento "a posteriori", di elementi istruttori acquisiti durante il procedimento penale.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2914, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 84, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11

Massime precedenti Conformi: N. 24716 del 2020 Rv. 659495 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21184 del 05/07/2022 (Rv. 665307 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: GIUDICEPIETRO ANDREINA.

Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA.

P. (LOMBARDI LUIGI) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 06/06/2014

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Cartella di pagamento - Decesso del contribuente - Notifica nei confronti del de cuius anziché degli eredi collettivamente e impersonalmente - Nullità - Sanatoria del vizio - Condizioni.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Nell'ipotesi di decesso del contribuente, ove l'evento sia noto all'Ufficio, la notificazione della cartella di pagamento effettuata presso il suo ultimo domicilio, indirizzata al de cuius e non nei confronti degli eredi collettivamente ed impersonalmente, in assenza della comunicazione di cui all'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, è nulla, ma può ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., qualora l'erede abbia proposto tempestiva impugnazione anche per motivi di merito, dimostrando di aver avuto contezza del contenuto dell'atto notificato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 65 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 1156 del 2019 Rv. 652199 - 01, N. 11051 del 2018 Rv. 648200 - 02, N. 13760 del 2019 Rv. 653949 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21181 del 05/07/2022 (Rv. 665306 - 01)

Presidente: DE MASI ORONZO. Estensore: DE MASI ORONZO. Relatore: DE MASI ORONZO.

A. (MARINO GIUSEPPE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 25/05/2016

279050 TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - RIMBORSI - TERMINI DI DECADENZA Imposta ipotecaria e catastale - Presupposto - Atto traslativo di proprietà - Rilevanza del collegamento negoziale - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di imposta ipotecaria e catastale, al fine dell'integrazione del presupposto impositivo è necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, al di là del "nomen iuris" utilizzato e senza che rilevi fiscalmente l'eventuale collegamento negoziale con altri atti, che rimangono suscettibili di autonoma tassazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione in misura proporzionale della imposta ipotecaria e catastale relativa al conferimento di immobili in una società inglese, escludendo la configurabilità di un atto istitutivo di "trust" in quanto nell'atto non erano indicati i riferimenti al "trust" estero non registrato in Italia).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 20 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10 CORTE COST., Legge 27/12/2017 num. 205 art. 1 com. 87 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 1084 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 8082 del 2020 Rv. 657589 - 01, N. 2677 del 2022 Rv. 663752 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21305 del 05/07/2022 (Rv. 665309 - 01)

Presidente: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE. Estensore: D'AQUINO FILIPPO.

Relatore: D'AQUINO FILIPPO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro T. (DOMINICI REMO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. GENOVA

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Dazi doganali - Giudicato tra creditore e condebitore solidale - Opponibilità al creditore da altro condebitore solidale - Condizioni - Violazione del diritto unionale - Esclusione.

Nel processo tributario, la sentenza resa tra creditore e condebitore solidale è opponibile al creditore da parte di altro condebitore, ove: 1) la sentenza sia passata in giudicato; 2) non si

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

sia già formato un giudicato tra il condebitore solidale che intende avvalersi del giudicato e il creditore; 3) il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale. Tale principio opera anche in materia doganale, non ostandovi l'art. 213 del codice doganale, che si limita a sancire la solidarietà tra più debitori per una stessa obbligazione doganale, né la giurisprudenza della Corte di Giustizia, che esclude l'estensibilità al coobbligato dell'annullamento dell'atto impositivo, quando sia operato per ragioni personali del condebitore solidale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18154 del 2019 Rv. 654512 - 01, N. 33095 del 2019 Rv. 656372 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21295 del 05/07/2022 (Rv. 665308 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: ANGARANO ROSANNA. Relatore: ANGARANO ROSANNA.

D. (SAGLIOCCO GIORGIO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 02/03/2015

178465 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE Società di capitali a ristretta base partecipativa - Subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro - Redditi relativi all'esercizio sociale - Utili extra bilancio - Imputazione - Criteri - Fondamento.

In tema di redditi prodotti da società di capitali a ristretta base partecipativa, qualora nel corso di un esercizio sia mutata la compagine sociale, con il subentro di un socio nella posizione giuridica di un altro, gli utili extra bilancio vanno imputati esclusivamente a colui che rivesta la qualità di socio al momento della chiusura dell'esercizio sociale, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, e non già al socio uscente ed a quello subentrante in relazione alla durata della rispettiva partecipazione alla società nel corso dell'esercizio, poiché la maturazione del reddito non è continua ed uniforme nel tempo ed è impossibile una sua quantificazione frazionata.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 44, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 45

Massime precedenti Vedi: N. 20126 del 2018 Rv. 650053 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 21116 del 04/07/2022 (Rv. 665304 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro U. (SCELFO SILVIO)

Cassa e decide nel merito, COMM. TRIBUTARIA CENTRALE TORINO, 24/12/2013

178001 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) Imposte dirette soppresse con la riforma tributaria del 1972 - Istanze di condono anteriori alla l. n. 27 del 1983 - Importo da iscrivere a ruolo ai fini della sanatoria - Individuazione - Criteri - Fondamento.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

In tema di definizione delle controversie relative alle imposte dirette abolite per effetto della riforma tributaria del 1972, l'interpolazione operata dall'art. 2 bis del d.l. n. 916 del 1982 (introdotto dalla l. di conversione n. 27 del 1983) al disposto dell'art. 24, comma 1, del d.l. n. 429 del 1982 (conv. dalla l. n. 516 del 1982), che ha sostituito alle parole "di quello accertato dall'ufficio" le parole "del maggiore imponibile accertato dall'ufficio", non ha valenza innovativa e nemmeno interpretativa della pregressa disposizione, ma ne esplicita il significato già univocamente attribuibile in base a criteri di interpretazione letterale, logica e sistematica; pertanto, anche per le istanze di condono formulate prima della l. n. 27 del 1983, l'importo da iscrivere a ruolo ai fini del perfezionamento della sanatoria va determinato su un imponibile pari ai due terzi del maggiore imponibile accertato dall'ufficio.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/12/1982 num. 916 art. 2 bis CORTE COST., Legge 12/02/1983 num. 27 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 24 com. 1, Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9983 del 2022 Rv. 664155 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1518 del 2016 Rv. 638457 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21106 del 04/07/2022 (Rv. 665139 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: CANDIA UGO. Relatore: CANDIA UGO.

O. (ESCALAR GABRIELE) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 05/03/2018

279030 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - MODI DI PAGAMENTO - PAGAMENTO IN MODO VIRTUALE - IN GENERE Imposta di bollo - Chiusura dell'autorizzazione al pagamento in modo virtuale - Dichiarazione consuntiva indicante eccedenza di imposta - Equiparazione ad istanza di rimborso - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

In tema di imposta di bollo, la dichiarazione consuntiva per la chiusura dell'autorizzazione al pagamento in modo virtuale, avendo valore meramente ricognitivo dell'imposta dovuta e di quella versata, secondo la liquidazione provvisoria del contribuente, non è equiparabile ad un'istanza di rimborso dell'imposta versata in eccedenza, né è idonea ad impedire il decorso del termine di decadenza, poiché il credito alla restituzione diventa certo, liquido ed esigibile solo dopo la liquidazione definitiva dell'amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 642 art. 15 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 642 art. 37, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1906 del 2020 Rv. 656784 - 01, N. 6900 del 2014 Rv. 630533 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 21117 del 04/07/2022 (Rv. 665143 - 01)

Presidente: CHINDEMI DOMENICO. Estensore: CANDIA UGO. Relatore: CANDIA UGO. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (RIZZA GIAMBATTISTA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 04/01/2015

177009 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - CONCORDATO TRIBUTARIO (ADESIONE DEL CONTRIBUENTE ALL'ACCERTAMENTO) - IN GENERE Tarsu -

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Concordato "ex ante" ex art. 23 del Regolamento delle entrate tributarie della città di Torino n. 267 del 1999 - Perfezionamento - Omesso adempimento dell'obbligazione derivante dal concordato - Rilevanza - Esclusione - Impugnabilità - Esclusione.

In tema di Tarsu, il concordato "ex ante" (ossia predisposto prima dell'accertamento con adesione ed allo scopo di evitare la sua emissione), previsto dall'art. 23 del regolamento delle entrate tributaria della città di Torino n. 267 del 1999, è perfezionato, ex art. 23, mediante la sottoscrizione delle parti, senza che rilevi a tal riguardo l'omesso pagamento di quanto previsto nell'accertamento con adesione, ed è, in forza della medesima norma, non impugnabile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/06/1997 num. 218 art. 8 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/06/1997 num. 218 art. 9 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 50, Regol. Locale 06/12/1999 num. 267 art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 10086 del 2009 Rv. 607936 - 01, N. 25115 del 2020 Rv. 659500 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 21159 del 04/07/2022 (Rv. 665305 - 01)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** *Estensore:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Relatore:* **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)*

B. (MEZZETTI ENRICO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 06/06/2018

178416 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI Dividendi azionari dovuti da società italiana a società di diritto lussemburghese - Ritenuta ridotta dell'1,65% - Dividendi successivi al 2004 e anteriori al 1° gennaio 2008 - Applicazione - Ragioni.

In tema di ritenute applicate dallo Stato italiano sui dividendi distribuiti da una società residente ad una società di diritto lussemburghese, al fine di dare piena ed effettiva attuazione ai principi di non discriminazione e di libera circolazione dei capitali all'interno dell'Unione, nell'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia nella causa C-540/2007, anche sui dividendi formati successivamente all'anno 2004, ma prima del 1° gennaio 2008, va operata la ritenuta ridotta pari all'1,65%, che prevale su quella all'epoca specificamente prevista dall'art. 27 del d.P.R. n. 600 del 1973, sia pure mitigata dal regime convenzionale (nel caso di specie, previsto dall'art. 19 della Convenzione Italia Lussemburgo contro la doppia imposizione, ratificata con la l. n. 747 del 1982), in quanto tale correttivo non è sufficiente a sanare la discriminazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 ter, Legge 14/08/1982 num. 747, Tratt. Internaz. 03/06/1981 art. 19, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 18, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 63

Massime precedenti Vedi: N. 5152 del 2022 Rv. 663912 - 01, N. 2313 del 2020 Rv. 656781 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 21121 del 04/07/2022 (Rv. 665144 - 02)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**

C. (AMORUSO LORENZO) contro A. (PANNACCIULLI COSIMO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 04/03/2016

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - L.r. Puglia n. 54 del 1984 - Contrasto con la normativa nazionale - Esclusione - Fondamento.

In tema di ICI, la l.r. Puglia n. 54 del 1984 non è in contrasto con la normativa nazionale atteso che gli artt. 16 e 20 della citata legge disciplinano esclusivamente la materia dell'edilizia residenziale, stabilendo che la situazione reddituale degli assegnatari debba essere aggiornata con cadenza biennale e che la decadenza dell'assegnazione operi in caso di superamento del reddito previsto dal primo comma del citato art. 20, sicché le due normative operano su piani diversi, quella regionale su quello delle obbligazioni civilistiche poste a carico dello IACP, quella nazionale su quello tributario.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/05/2008 num. 93 CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 126 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 20/12/1984 num. 54 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12495 del 2014 Rv. 631092 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 21121 del 04/07/2022 (Rv. 665144 - 01)

Presidente: PAOLITTO LIBERATO. Estensore: BALSAMO MILENA. Relatore: BALSAMO MILENA.

C. (AMORUSO LORENZO) contro A. (PANNACCIULLI COSIMO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 04/03/2016

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Immobili degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) - Esenzione dall'imposta ex art. 1 del d.l. n. 93 del 2008 - L.r. Puglia n. 54 del 1984 - Decadenza dall'assegnazione degli alloggi - Presupposti - Mancata comunicazione dell'aggiornamento dei redditi - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

In tema di esenzione dell'ICI, prevista dall'art. 1 del d.l. n. 93 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 126 del 2008, per gli immobili degli istituti autonomi per le case popolari (IACP), la l.r. Puglia n. 54 del 1984 presuppone, ai fini della decadenza dall'agevolazione, il solo superamento dei limiti reddituali di cui all'art. 20 della stessa legge regionale, senza che al riguardo rilevi alcun onere di comunicazione di eventuali aggiornamenti dei predetti redditi, in quanto non previsto dalla legge.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Puglia 20/12/1984 num. 54 CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 126 CORTE COST., Decreto Legge 27/05/2008 num. 93 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12495 del 2014 Rv. 631092 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21113 del 04/07/2022 (Rv. 665142 - 01)

Presidente: BALSAMO MILENA. Estensore: PICARDI FRANCESCA. Relatore: PICARDI FRANCESCA.

I. (CIPOLLA GIUSEPPE MARIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 27/03/2019

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
Imposta di registro - Concordato preventivo - Decreto di omologazione - Imposta in misura fissa - Applicazione - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

In tema di imposta di registro, il decreto di omologazione del concordato preventivo, alla stregua del criterio nominalistico, rientra nella dizione di cui all'art. 8, lett. g), della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, ed è, pertanto, assoggettato ad imposta in misura fissa e non proporzionale, salvo che da esso derivi un effetto traslativo o altro effetto considerato espressivo di ricchezza. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto soggetto a tassazione fissa l'impegno del terzo di conferire al concordato una somma di denaro per soddisfare, pur parzialmente, i creditori, non generando lo stesso, con l'omologa, una nuova ricchezza in loro favore, né una modifica dell'originaria situazione debitoria).

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 19596 del 2015 Rv. 636700 - 01, N. 3286 del 2018 Rv. 647115 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21111 del 04/07/2022 (Rv. 665140 - 01)

Presidente: BALSAMO MILENA. Estensore: BILLI STEFANIA. Relatore: BILLI STEFANIA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L. (PAOLETTI MARCO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. GENOVA, 08/11/2018

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
Imposta di registro - Preliminare di compravendita immobiliare - Lodo arbitrare ex art. 2932 c.c. - Trasferimento subordinato al pagamento del prezzo - Tassazione in misura fissa - Condizioni.

Il lodo, promosso dal promittente venditore ai sensi dell'art. 2932 c.c., per l'inadempimento del promittente acquirente, che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore di quest'ultimo, subordinatamente al pagamento da parte sua del corrispettivo pattuito, è soggetto a imposta in misura fissa, in applicazione dell'art. 27, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, ove venga accertato che il lodo abbia subordinato l'efficacia del trasferimento alla volontà di una parte che è sempre rimasta inadempiente non avendo mai voluto, né potuto, adempiere l'obbligazione assunta con il contratto preliminare, sicché tale condizione sospensiva non può qualificarsi come meramente potestativa.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 27 com. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1355, Cod. Civ. art. 2932

Massime precedenti Vedi: N. 27902 del 2018 Rv. 651415 - 01, N. 30143 del 2019 Rv. 655927 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21112 del 04/07/2022 (Rv. 665141 - 01)

Presidente: BALSAMO MILENA. Estensore: PICARDI FRANCESCA. Relatore: PICARDI FRANCESCA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 08/01/2019

279215 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - REGISTRAZIONE A DEBITO - OGGETTO Imposta di registro - Condanna al risarcimento del danno da reato - Sentenze e atti di organi giurisdizionali - Soggezione al regime derogatorio di cui all'art. 59, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986 -

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sussistenza - Conseguenze - Prenotazione a debito e recupero dal danneggiante - Necessità dell'iscrizione del cancelliere - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposta di registro, le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato sono soggetti al regime di cui all'art. 59, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986, il quale, in deroga a quello ordinario, che prevede la riscossione immediata dell'imposta, ne consente, invece, il differimento, stabilendo la sua prenotazione a debito e il suo recupero dal solo danneggiante, stante l'inoperatività del criterio della solidarietà tra tutte le parti, senza che sia necessaria la relativa iscrizione da parte del cancelliere, atteso che eventuali errori od omissioni di quest'ultimo non possono alterare il contenuto precettivo della legge, la cui applicazione spetta a tutti gli operatori del diritto.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 com. 1 lett. D CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 60

Massime precedenti Vedi: N. 1296 del 2020 Rv. 656671 - 01, N. 24096 del 2014 Rv. 633408 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 20956 del 01/07/2022** (Rv. **665066 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **DE MASI ORONZO**. Relatore: **DE MASI ORONZO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (AMENDUNI ASCANIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BARI, 04/09/2015

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Benefici prima casa - Decadenza - Convivenza di fatto - Estensione dell'art. 19 della l. n. 74 del 1987 - Esclusione - Fondamento.

In tema di decadenza dai benefici "prima casa", la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 19 della l. n. 74 del 1987, ad opera della sentenza della Corte cost. n. 154 del 1999, nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista a tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi, riguarda i soli soggetti astretti dal vincolo coniugale che abbiano intrapreso il procedimento previsto dalla legge per definire materie e questioni attinenti al loro rapporto di coniugio e non si può estendere analogicamente alle ipotesi di crisi delle convivenze di fatto, stante la diversità dei presupposti delle due fattispecie e l'inesistenza di disposizioni legislative di equiparazione delle medesime ai fini fiscali.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 19 CORTE COST., Legge 20/05/2016 num. 76 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 8104 del 2017 Rv. 643608 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 20957 del 01/07/2022** (Rv. **665067 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **DE MASI ORONZO**. Relatore: **DE MASI ORONZO**. P.M. **DE MATTEIS STANISLAO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (ALDI SIMONE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 29/03/2017

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Benefici prima casa - Decadenza - Deroga - Acquisto infrannuale di quota di proprietà - Rilevanza - Condizioni.

Ai fini della disciplina posta, in tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione, dall'art. 1, nota II bis, comma 4, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.p.r. n. 131 del 1986, e in relazione alla causa di decadenza costituita dal trasferimento dell'immobile prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del suo acquisto agevolato, la fattispecie di deroga alla decadenza si perfeziona se, entro l'anno da detto trasferimento, il contribuente proceda all'acquisto di altro immobile che venga effettivamente adibito a sua abitazione principale e, a tal fine, rileva l'atto di acquisto avente data certa in ragione della sua registrazione, non essendo necessaria anche la trascrizione dell'atto nei registri immobiliari.

Riferimenti normativi: DPR 22/04/1986 num. 131 all. 1

Massime precedenti Vedi: N. 17148 del 2018 Rv. 649399 - 01, N. 3713 del 2017 Rv. 643208 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23741 del 29/07/2022 (Rv. 665317 - 01)

Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: LUCIOTTI LUCIO. Relatore: LUCIOTTI LUCIO.

S. (MASTINO MARIA GRAZIA) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 22/10/2020

177239 TRIBUTI (IN GENERALE) - RESTITUZIONE E RIMBORSI (CONVENZIONI TRA ENTI E PRIVATI PER IL RIMBORSO DI TRIBUTI) Rimessione della causa alla commissione provinciale - Art. 59 del d.lgs n. 546 del 1992 - Ipotesi tassative - Conseguenze - Ipotesi diverse - Decisione nel merito delle questioni proposte - Necessità - Contrasto con il principio del doppio grado di giurisdizione - Esclusione.

In tema di contenzioso tributario, la rimessione della causa alla Commissione provinciale è prevista dall'art. 59, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 solo per ipotesi tassative ed eccezionali, al di fuori delle quali la Commissione tributaria regionale, qualora accolga l'appello, è tenuta a decidere la causa nel merito, trattandosi di mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, e non ostandovi il principio del doppio grado di giurisdizione, il quale, oltre a non trovare garanzia costituzionale nel nostro ordinamento, postula solo che una questione venga successivamente proposta a due giudici di grado diverso e non anche che venga decisa da entrambi.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 59 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15530 del 2010 Rv. 613812 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23107 del 25/07/2022 (Rv. 665316 - 01)

Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: PENTA ANDREA. Relatore: PENTA ANDREA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 06/07/2020

178454 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA Determinazione del reddito di partecipazione dei soci -

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Accertamento notificato al socio con attribuzione di quota di reddito della società - Impugnazione
- Influenza su tale impugnazione della decisione resa nel processo instaurato dalla società -
Esclusione.

Benché la determinazione del reddito di partecipazione dei soci sia (ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG) una diretta conseguenza giuridica dell'accertamento del reddito in capo alla società, ove il socio abbia separatamente impugnato l'accertamento notificatogli, con il quale gli sia stata attribuita una quota del reddito della società, la decisione resa nel processo instaurato dalla società, al quale il socio non abbia partecipato o non sia stato posto in grado di parteciparvi, non può svolgere alcuna efficacia di giudicato nei confronti del processo riguardante il socio, ostandovi i principi in tema di limiti soggettivi del giudicato, coniugati con quelli costituzionali in materia di tutela dei diritti, stabiliti nell'art. 24 Cost..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 44, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Conformi: N. 14901 del 2001 Rv. 550577 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 14014 del 2007 Rv. 600872 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21335 del 06/07/2022 (Rv. 665315 - 01)

Presidente: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO. Estensore: CHIESI GIAN ANDREA.

Relatore: CHIESI GIAN ANDREA.

C. (RENZULLI MAURIZIO) contro G. (GIASI ANTONIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/10/2019

181295 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI TARI - Presupposto applicativo - Locali o aree scoperte ad uso privato - Condizioni - Esenzione - Prova a carico del contribuente - Configurabilità - Fondamento.

In materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62 com. 3

Massime precedenti Conformi: N. 12979 del 2019 Rv. 653733 - 01, N. 22130 del 2017 Rv. 645621 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4961 del 2018 Rv. 647215 - 01, N. 18054 del 2016 Rv. 640961 - 01

LUGLIO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

questioni processuali e
comuni alle sezioni



QUESTIONI PROCESSUALI

1. COMPETENZA

Sez. 6 - 1, **Ordinanza n. 21265 del 05/07/2022** (Rv. **665247 - 01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**. Relatore: **FALABELLA MASSIMO**.

R. (NAZZI GIORGIO) contro S.

Regola competenza

044 COMPETENZA CIVILE - 003 COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale - Competenza - Controversia relativa a concorrenza sleale interferente con segni distintivi diversi dal marchio - Sussistenza - Conflitto col marchio - Necessità - Esclusione.

La competenza delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale, cui sono riservate, ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 30 del 2005 (codice della proprietà industriale), ricomprende anche le fattispecie di concorrenza sleale interferente con segni distintivi diversi dal marchio, a prescindere dall'eventuale conflitto fra i segni e il marchio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 134 com. 1 lett. A, *Massime precedenti Vedi*: N. 3399 del 2018 Rv. 647049 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 23157 del 25/07/2022** (Rv. **665429 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Diff.)

S. (PERRI EUGENIA) contro A.

Rigetta, TRIBUNALE CROTONE, 09/05/2018

044 COMPETENZA CIVILE - 016 COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Giudice di pace - Soppressione dell'ufficio ai sensi del d.lgs. n. 156 del 2012 - Conseguenze sui giudizi pendenti - Soppressione divenuta operativa nelle more tra citazione e prima udienza - Fattispecie.

In applicazione del combinato disposto del d.lgs. n. 156 del 2012 e del d.m. 7 marzo 2014, gli uffici del giudice di pace soppressi per i quali non vi sia stata "istanza di mantenimento" da parte degli enti locali cessavano di funzionare dal 29 aprile 2014, ma le udienze già fissate - o dal giudice con ordinanza, o indicate nell'atto di citazione - dovevano essere tenute dinanzi ai medesimi uffici per i sei mesi successivi alla soppressione e, cioè, sino al 29 ottobre 2014. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'atto di citazione notificato il 3 marzo 2014, con udienza di prima comparizione fissata in citazione per il 18 giugno 2014, dovesse essere iscritto presso il giudice di pace soppresso, non trattandosi di "nuovo procedimento", dato che il procedimento civile introdotto con citazione pende dal momento della notifica, eseguita in data anteriore alla soppressione).

Riferimenti normativi: DM Grazia e Giustizia 10/11/2014, DM Grazia e Giustizia 07/03/2014 art. 5, DM Grazia e Giustizia 07/03/2014 art. 6, DM Grazia e Giustizia 07/03/2014 art. 7, Decreto Legisl. 07/09/2012 num. 156 art. 4, Decreto Legisl. 07/09/2012 num. 156 art. 5.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 15171 del 2017 Rv. 644745 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 23264 del 26/07/2022 (Rv. 665432 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.

S. (BARBARO MARCO) contro M. (MASI PIERGIORGIO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE FIRENZE, 11/06/2019

044 COMPETENZA CIVILE - 077 REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Soccombenza sulla competenza e sul merito - Pronuncia sulle spese - Impugnazione con regolamento facoltativo di competenza - Necessità - Ragioni.

La parte soccombente tanto sulla competenza quanto sul merito, e conseguentemente anche sulle spese, che intenda impugnare solo la pronuncia sulla competenza e non anche quella sul merito, deve proporre regolamento facoltativo di competenza, altresì qualora intenda censurare anche il capo sulle spese, perché il mancato esercizio del potere di impugnare con il ricorso ordinario per cassazione il merito della decisione le preclude di ridiscutere altrimenti la pronuncia sulle spese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 91.

Massime precedenti Vedi: N. 10932 del 2020 Rv. 658217 - 01, N. 1848 del 2022 Rv. 663857 - 01, N. 21530 del 2020 Rv. 659374 - 02

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14205 del 2005 Rv. 581982 - 01

2. MANDATO ALLE LITI

Sez. 3 - , Sentenza n. 23263 del 26/07/2022 (Rv. 665457 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: FIECCONI FRANCESCA. Relatore: FIECCONI FRANCESCA.

B. (TATEO PAOLO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/01/2019

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 072 PLURALITA' DI DIFENSORI

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - PLURALITA' DI DIFENSORI Legale domiciliatario, non titolare della procura - Sottoscrizione della memoria istruttoria - Nullità - Sanabilità dell'atto per ratifica del difensore munito di procura - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

La memoria istruttoria sottoscritta dal solo procuratore domiciliatario privo di procura alle liti è affetta da nullità che, una volta maturate le preclusioni processuali, non può essere sanata da un atto di ratifica del difensore munito di procura, con conseguente nullità derivata dell'attività svolta sulla base dell'atto nullo. (In applicazione di tale principio la S.C., rilevata la nullità della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. e la tardività della ratifica, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto fondata sull'istruttoria invalidamente acquisita nel giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 6 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 159, Cod. Proc. Civ. art. 160

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 5320 del 1991 Rv. 472119 - 01, N. 4528 del 1991 Rv. 471845 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13431 del 2014 Rv. 631299 - 01

3. SPESE PROCESSUALI

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22719 del 20/07/2022 (Rv. 665397 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SESTINI DANILO.

Relatore: SESTINI DANILO.

C. (IANNOTTA GREGORIO) contro B. (GUARNIERI MARCELLO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 13/02/2020

026 AVVOCATO E PROCURATORE - 036 VALORE DELLA CAUSA

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA Compensi - Valore della causa - Pluralità di domande di valore determinato e indeterminato - Riferimento al valore della domanda o al cumulo di domande di valore determinato secondo lo scaglione tariffario - Compenso superiore rapportato al valore maggiore determinato dal cumulo di domande di valore determinato rispetto a quello rapportato alla domanda o cumulo di domande di valore indeterminato secondo il relativo scaglione tariffario - Possibilità- Sussiste.

In tema di liquidazione dei compensi del difensore, il valore della causa in cui siano cumulate domande di valore determinato e altre di valore indeterminabile deve essere individuato con riferimento alla domanda (o al cumulo delle domande) di valore determinato solo se ciò comporti il riconoscimento di un importo superiore a quello calcolato in relazione allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55

Massime precedenti Conformi: N. 4187 del 2017 Rv. 643044 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022 (Rv. 665209 - 04)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

R. (BARTOLOMEI NANDO) contro I. (DARI SILVA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/01/2019

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 023 LIQUIDAZIONE - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE Spese di consulenza - Consulenza tecnica di parte - Liquidazione delle relative spese in favore della parte vittoriosa - Condizioni - Prova dell'esborso sostenuto.

In tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 201.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Conformi: N. 2605 del 2006 Rv. 586818 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 84 del 2013 Rv. 624396 - 01

4. INTERVENTO VOLONTARIO

Sez. 2 - , Sentenza n. 22972 del 22/07/2022 (Rv. 665253 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: GRASSO GIUSEPPE. Relatore: GRASSO GIUSEPPE.

B. (GRANARA DANIELE) contro M. (BONGIORNO GALLEGRA ANTONINO)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 08/05/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 045 INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE Interventore titolare di un proprio autonomo diritto - Intervento per sostenere le ragioni di una delle parti - Intervento adesivo dipendente - Caratteristiche - Inammissibilità in appello- Sussiste - Fattispecie.

In tema di intervento volontario laddove l'interventore, pur essendo (asseritamente) titolare di un proprio autonomo diritto, lo faccia valere, non in via autonoma - ossia sollecitando una pronuncia che abbia ad oggetto quel diritto e che sia emessa nei suoi confronti - bensì quale interesse che lo legittima a sostenere le ragioni di una delle parti, va qualificato come adesivo dipendente e, in quanto tale, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, l'interventore non può proporre alcuna autonoma impugnazione, né in via principale né in via incidentale, salvo che essa sia limitata a questioni attinenti alla qualificazione dell'intervento o alla condanna alle spese. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, nell'inerzia delle parti, l'appello proposto da soggetto diverso dal proprietario o dal titolare di diritto reale di godimento sui fondi dominante e servente nell'ambito di un'azione "negatoria servitutis", in quanto volto esclusivamente a sostenere le ragioni di una delle due parti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 344

Massime precedenti Vedi: N. 12114 del 2006 Rv. 590113 - 01, N. 24370 del 2006 Rv. 593354 - 01, N. 15353 del 2010 Rv. 613939 - 01, N. 27528 del 2016 Rv. 642183 - 01

5. PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO

Sez. 3 - , Ordinanza n. 23416 del 27/07/2022 (Rv. 665440 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

A. (TRIFIRO' SALVATORE) contro S. (NOCITO ALDO ROCCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 08/05/2019

058 CONTRATTI IN GENERE - 263 EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE Domande di risoluzione del contratto e di ripetizione del pagamento indebitamente eseguito - Autonomia - Sussistenza - Conseguenze - Rigetto

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

della domanda di risoluzione - Accoglimento della domanda restitutoria sulla base di una diversa "causa petendi" - Pronuncia "extra petita" - Esclusione - Fondamento.

Laddove siano state congiuntamente proposte la domanda di risoluzione del contratto e quella di ripetizione delle somme versate in esecuzione dello stesso, non pronuncia "extra petita" il giudice che, nel rigettare la prima per mancanza di prova dei relativi fatti costitutivi, accolga quella restitutoria, essendo quest'ultima (così come quella risarcitoria) una domanda autonoma e distinta, la cui "causa petendi" va ravvisata non già nella risoluzione del contratto, ma, più in generale, nella mancanza (originaria o sopravvenuta), per qualsiasi ragione, di "causa solvendi", che rende la prestazione eseguita dal "solvens" non dovuta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 13504 del 2021 Rv. 661564 - 01

6. PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21403 del 06/07/2022 (Rv. 665184 - 02)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

M. (ZAULI CARLO) contro S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/03/2019

138 PROVA CIVILE - 221 DISPONIBILITA' DELLE PROVE

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE
Principio di non contestazione - Applicabilità a questioni attinenti allo svolgimento del processo - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. ha ad oggetto fatti storici sottesi a domande ed eccezioni e non può riguardare questioni che attengono allo svolgimento del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso potesse essere provata per il tramite della non contestazione la mancata trasmissione al giudice d'appello del fascicolo di primo grado da parte della cancelleria del giudice "a quo").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697, Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 12748 del 2016 Rv. 640254 - 01, N. 6172 del 2020 Rv. 657154 - 01

7. MEZZI DI PROVA IN GENERALE

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21411 del 06/07/2022 (Rv. 665546 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: CASADONTE ANNAMARIA.

Relatore: CASADONTE ANNAMARIA.

V. (MARCONE CLAUDIO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 08/02/2017

138 PROVA CIVILE - 260 VALORE DELL'OGGETTO

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - VALORE DELL'OGGETTO Prova testimoniale del contratto - Deroga al limite di valore di cui all'art. 2721, comma 1 c.c. - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.

Il giudice può ammettere la prova testimoniale in deroga al limite fissato dall'art. 2721, comma 1 c.c. per il valore eccedente quello di euro 2,58, atteso che l'art. 2721, comma 2 c.c., gli attribuisce un potere discrezionale il cui esercizio è ricollegato alla qualità delle parti, alla natura del contratto ed ad ogni altra circostanza, purché venga fornita adeguata motivazione della scelta operata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2721

Massime precedenti Vedi: N. 1751 del 2018 Rv. 647153 - 03

8. COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Sez. 2 - , Ordinanza n. 21439 del 06/07/2022 (Rv. 665174 - 01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: CRISCUOLO MAURO. Relatore: CRISCUOLO MAURO.

L. (SARLO GUGLIELMO) contro L. (BRANDI DAMIANO FU EMIDIO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 10/10/2016

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 049 COMUNICAZIONI - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE Processo civile - Comunicazione di cancelleria - Modalità ordinarie ex artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att. c.p.c. - Possibilità di modalità equipollenti - Sussistenza - Condizioni - Certificazione del cancelliere di avere eseguito la comunicazione - Sufficienza - Esclusione - Necessità di indicazione delle modalità.

In tema di processo civile, la comunicazione, alla parte costituita, dell'ordinanza pronunciata dal giudice fuori udienza ex art. 176, comma 2, c.p.c., pur dovendo avvenire, di norma, secondo le forme previste dagli artt. 136, c.p.c., e 45, disp. att., c.p.c., attraverso la consegna del biglietto effettuata dal cancelliere al destinatario ovvero la notificazione a mezzo dell'ufficiale giudiziario, può essere validamente eseguita anche in forme equipollenti, sempreché risulti la certezza dell'avvenuta consegna e della precisa individuazione del destinatario, sottoscrittore per ricevuta, la quale non può essere raggiunta ove il cancelliere si sia limitato a certificare di avere eseguito la comunicazione, senza indicare con quali modalità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 176 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 136, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 45.

Massime precedenti Vedi: N. 24742 del 2006 Rv. 594169 - 01, N. 24418 del 2008 Rv. 605039 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9839 del 2021 Rv. 661084 - 01

9. NULLITA' DEGLI ATTI PROCESSUALI

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 23360 del 26/07/2022** (Rv. **665292 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**. Relatore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**.

V. (DI FIORE LORENA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 10/06/2019

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 019 DEL GIUDICE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - INDICAZIONE - DEL GIUDICE Verbale di udienza - Mancanza del prenome del magistrato relatore - Nullità - Condizioni - Assoluta incertezza sull'identificazione del componente del collegio - Necessità - Onere della prova - Contenuto.

L'omessa indicazione nel verbale di udienza del prenome del magistrato relatore, non costituisce causa di nullità del provvedimento decisorio, per difetto del requisito prescritto dall'art. 132, comma 2, n. 1, c.p.c., che ricorre soltanto nell'ipotesi in cui ne derivi un'assoluta incertezza sull'identificazione dei componenti del collegio, la quale, invece, non sussiste quando il nominativo del magistrato sia comunque desumibile dal verbale d'udienza o dai criteri prefissati nella tabella di organizzazione dell'ufficio, sicché incombe alla parte che faccia valere la nullità l'onere di dimostrare la detta incertezza, allegando e provando che, pur alla luce di tali riscontri, non risulti possibile risalire all'esatta composizione del collegio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 1, Cod. Proc. Civ. art. 158, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 113

Massime precedenti Vedi: N. 24585 del 2019 Rv. 655766 - 01, N. 2658 del 2016 Rv. 638589 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 21443 del 06/07/2022** (Rv. **665310 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **D'AQUINO FILIPPO**. Relatore: **D'AQUINO FILIPPO**. P.M. **FICHERA GIUSEPPE**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P. (PAULETTI ENRICO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 07/02/2014

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 021 MOTIVAZIONE - IN GENERE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - IN GENERE Motivazione con rinvio "per relationem" a precedenti di merito - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

La motivazione della sentenza, con rinvio "per relationem" a provvedimenti giudiziari resi in altro processo, è ammissibile e rispetta il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., purché la condivisione della decisione avvenga attraverso un autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, non potendosi risolvere in una acritica adesione al provvedimento richiamato. (Nella specie, la S.C. ha cassato per apparenza della motivazione la decisione di merito che si era limitata a richiamare numerose sentenze di altre Commissioni Tributarie, senza indicarne gli estremi, le ragioni della decisione, né dare contezza delle questioni, delle argomentazioni giuridiche e della documentazione ivi esaminata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2, Costituzione art. 111 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 2397 del 2021 Rv. 660394 - 01, N. 459 del 2022 Rv. 663805 - 01

10. VICENDE ANOMALE

Sez. 6 -1, **Ordinanza n. 23167 del 25/07/2022** (Rv. 665249 - 01)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**

V. (BORRACCINO ANTONIO) contro A. (ANTONUCCI VINCENZO)

Regola competenza

113 OBBLIGAZIONI IN GENERE - 104 CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - CASI IN CUI LA COMPENSAZIONE NON SI VERIFICA Compensazione dei crediti - Controcredito oggetto di accertamento in contemporaneo, separato giudizio - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie in tema di cd. compensazione impropria.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 226 SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - IN GENERE In genere.

Qualora nel giudizio finalizzato all'accertamento di un credito sia opposto in compensazione un controcredito oggetto di contemporaneo accertamento in un separato procedimento, il primo giudizio non è suscettibile d'essere sospeso ex art. 295 c.p.c. nelle more della definizione del secondo con provvedimento coperto dal giudicato, ma deve essere, viceversa, deciso nel merito, con il rigetto dell'eccezione di compensazione in esso sollevata. (Fattispecie in tema di eccezione di compensazione cd. "impropria", volta a contrapporre al credito principale una pretesa creditoria fondata sul medesimo rapporto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1243

11. APPELLO

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 22235 del 14/07/2022** (Rv. 665259 - 01)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.**

S. (CHINELLI MASSIMO) contro L. (RUMOLO MAURIZIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/02/2021

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 058 RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE Tribunale - Erronea composizione collegiale o monocratica - Rimessione al primo giudice - Esclusione - Appello - Mancato annullamento sentenza di primo grado - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Condizioni.

L'eventuale errore in ordine alla composizione collegiale o monocratica del tribunale non dà luogo a rimessione della causa al primo giudice; pertanto, il fatto che la corte d'appello abbia giudicato sul presupposto della validità della precedente pronuncia ovvero in sostituzione del tribunale, dopo averne annullato la sentenza, può integrare un motivo di ricorso per cassazione solo qualora risulti, e sia stato dedotto dal ricorrente, che

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

l'applicazione delle regole processuali del giudizio di secondo grado, in luogo di quelle di primo grado cui si sarebbe dovuto far riferimento, ha influito sulla decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353, Cod. Proc. Civ. art. 354.

Massime precedenti Conformi: N. 1476 del 2007 Rv. 594898 - 01

12. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Sez. 5 - , Ordinanza n. 21649 del 07/07/2022 (Rv. 665146 - 01)

Presidente: CRUCITI ROBERTA. Estensore: CORTESI FRANCESCO. Relatore: CORTESI FRANCESCO.

D. (OTTAVIANO GIULIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 08/05/2014

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 252 DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Rimessione in termini - Art. 153, comma 2, c.p.c. - Decadenza dall'impugnazione - Causa non imputabile collegata alla violazione di obblighi informativi da parte del difensore - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'istituto della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. non può trovare applicazione alla decadenza dall'impugnazione laddove la causa non imputabile dedotta a sostegno della relativa istanza sia collegata a violazioni commesse da parte del difensore, di obblighi informativi caratteristici del rapporto di mandato, trattandosi di profili attinenti ad una patologia di quest'ultimo, e come tali destinati ad assumere rilevanza esclusivamente nei relativi confini. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'applicabilità dell'istituto a favore di ricorrenti che assumevano di essersi rivolti, per l'assistenza nei giudizi di merito, a un difensore sprovvisto del patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, cosicché, una volta resi edotti dell'esito sfavorevole del giudizio di appello, non erano stati in grado di comprendere i termini di decadenza entro cui rivolgersi ad un nuovo professionista per proporre ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 327 com. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27773 del 2020 Rv. 659663 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21403 del 06/07/2022 (Rv. 665184 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

M. (ZAULI CARLO) contro S. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 07/03/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 252 DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECADENZA DALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE Smarrimento dei fascicoli di ufficio e di parte - Decadenza dall'impugnazione per decorso dei termini - Rimessione in termini - Possibilità - Esclusione - Fondamento.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Lo smarrimento del fascicolo d'ufficio e di quello di parte, relativi al giudizio di primo grado, non può considerarsi causa impeditiva della proposizione dell'impugnazione entro il termine di cui all'art. 327 c.p.c., tale da giustificare una richiesta di rimessione in termini, potendo la parte chiedere al giudice la ricostituzione di detti fascicoli e l'eventuale integrazione dei motivi d'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 327, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72

Massime precedenti Conformi: N. 7393 del 2013 Rv. 626119 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27726 del 2020 Rv. 660150 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 27773 del 2020 Rv. 659663 - 02

Sez. 3 - , Ordinanza n. 23584 del 28/07/2022 (Rv. 665609 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

D. (ANGELELLI ANDREA) contro A. (FLASCASSOVITTI FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO LECCE, 13/12/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 218 TARDIVE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
Presupposti – Interesse innescato dalla censura principale – Necessità.

L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile a prescindere dal capo di sentenza impugnato o dal soggetto contro cui è rivolta, a condizione che l'interesse a proporla sia innescato dall'impugnazione principale e non preesista, viceversa, a quest'ultima, nel senso che la posizione dell'impugnante in via incidentale sia già pregiudicata dalla sentenza e non venga in alcun modo rimessa in discussione dall'impugnazione principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 100.

Massime precedenti Vedi: N. 25285 del 2020 Rv. 659582 - 01, N. 29593 del 2018 Rv. 651287 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22623 del 19/07/2022 (Rv. 665521 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO.

Relatore: CAIAZZO ROSARIO.

I. (TORTORELLA SILVIA) contro L. (CAPRA DOMENICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 12/10/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 213 EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Sentenza non definitiva sull'"an debeatur" - Cassazione - Conseguente caducazione della sentenza non definitiva sul "quantum" - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Inammissibilità - cassazione parziale di sentenza non definitiva sull'"an" - Conseguenze sulla sentenza definitiva sul "quantum" - Carattere necessariamente parziale - Accertamento del nesso di dipendenza totale o parziale della definitiva impugnata rispetto alla non definitiva cassata - Accertamento relativo ad un "error in procedendo" - Cognizione estesa anche al fatto - Sussiste.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

La cassazione della sentenza non definitiva, che abbia giudicato sull'"an debeatur", comporta la caducazione ai sensi dell'art. 336, comma 2 c.p.c., anche della sentenza definitiva sul "quantum debeatur", con la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione avverso quest'ultima, per cessazione della materia del contendere oggetto del ricorso stesso. Ove però quella cassazione sia stata parziale, in quanto concernente soltanto alcune statuizioni della sentenza non definitiva sull'"an debeatur", la caducazione della pronuncia definitiva riguarderà unicamente le parti dipendenti dalla sentenza cassata. In entrambe tali ipotesi, compete alla stessa Corte di cassazione, investita del ricorso contro la sentenza definitiva, e non al giudice di rinvio, l'accertamento diretto del nesso di dipendenza, totale o parziale, della sentenza definitiva impugnata rispetto alla sentenza non definitiva cassata, trattandosi di accertamento relativo ad un "error in procedendo", in ordine al quale la cognizione della corte è estesa anche al fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2

13. GIUDICATO

Sez. 3 - , Ordinanza n. 22830 del 21/07/2022 (Rv. 665421 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: DELL'UTRI MARCO.

Relatore: DELL'UTRI MARCO.

D. (ROMANELLI GUIDO) contro S. (CAZZANIGA SIMONA MARIA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/06/2018

044 COMPETENZA CIVILE - 061 CONTINENZA DI CAUSE

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE Diversi giudizi aventi ad oggetto l'accertamento, positivo e negativo, dei medesimi fatti - Continenza - Configurabilità - Omessa riunione - Sopravvenuto giudicato sull'accertamento negativo - Effetti.

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 004 EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) In genere.

Tra l'azione di accertamento positivo e quella di accertamento negativo del medesimo diritto si configura un rapporto di continenza, in quanto le cause hanno identità di elementi soggettivi e coincidenza soltanto parziale di elementi oggettivi; ne consegue che, in mancanza di riunione delle controversie (se pendenti innanzi allo stesso giudice), il passaggio in giudicato della pronuncia di accoglimento della domanda di accertamento negativo comporta, come logica conseguenza, il rigetto della domanda di accertamento positivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Civ. art. 2909.

Massime precedenti Vedi: N. 641 del 1971 Rv. 350361 - 01, N. 1337 del 1965 Rv. 312552 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022 (Rv. 665209 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

R. (BARTOLOMEI NANDO) contro I. (DARI SILVA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 25/01/2019

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - 024 AUTORITA' NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' NEL GIUDIZIO CIVILE DI DANNO Condanna dell'imputato in sede penale - Domanda risarcitoria - Accertamento in sede civile del concorso del danneggiato nella causazione del danno - Violazione dell'art. 651 c.p.p. - Esclusione - Fattrispecie.

In materia di rapporti tra il giudizio penale e quello civile per il risarcimento del danno, la decisione con cui il giudice civile ravvisi un concorso del soggetto danneggiato nella causazione del pregiudizio dallo stesso lamentato non viola l'art. 651 c.p.p., a norma del quale, nel processo civile, ha efficacia di giudicato l'accertamento, contenuto nella sentenza penale di condanna, in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell'imputato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato il concorso di colpa della vittima di un incidente stradale e del conducente dell'ambulanza che l'aveva investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, il quale era stato precedentemente condannato, per il reato di cui all'art. 589 c.p., nel processo penale in cui i congiunti del pedone si erano costituiti parte civile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227, Cod. Civ. art. 2043, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 651.

Massime precedenti Conformi: N. 11117 del 2015 Rv. 635613 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27723 del 2005 Rv. 587248 - 01, N. 15392 del 2018 Rv. 649308 - 01

14. RICORSO PER CASSAZIONE

14.1. MOTIVI

Sez. L - , Ordinanza n. 22846 del 21/07/2022 (Rv. **665324 - 01**)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: CAVALLARO LUIGI. Relatore: CAVALLARO LUIGI.

F. (COLI ANDREA) contro I.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/05/2016

103 LAVORO - 081 LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - IN GENERE Sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato - Accertamento di fatto - Sindacato della Corte di cassazione - Natura - Giudizio sulla qualificazione di un rapporto come subordinato o autonomo - Censurabilità in sede di legittimità - Portata e limiti.

La valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce un accertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito; pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall'art. 2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti ammessi dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi di fatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari di

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

subordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 4171 del 2006 Rv. 587209 - 01, N. 10253 del 2021 Rv. 661151 - 01, N. 18611 del 2021 Rv. 661649 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 379 del 1999 Rv. 528125 - 01

14.2. RICORSO E PROCEDIMENTO

Sez. 3 - , Sentenza n. 23352 del 26/07/2022 (Rv. 665438 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Conf.)

A. (VIGIANO ANDREA) contro U.

Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 31/05/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 136 CONTENUTO E FORMA

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA Procura in calce o a margine - Apposizione su atti diversi dal ricorso o dal controricorso - Inammissibilità - Necessità, in difetto di tali forme, del ricorso alle modalità di cui all'art. 83, comma secondo, c.p.c. - Violazione anche di questa forma - Conseguenza - Inammissibilità - Fattispecie.

Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve essere rilasciata a margine o in calce al ricorso o al controricorso, atteso il tassativo disposto dell'art. 83, comma 3, c.p.c., che implica necessariamente l'inutilizzabilità di atti diversi da quelli suindicati; se la procura non è rilasciata contestualmente a tali atti, è necessario il suo conferimento nella forma prevista dal secondo comma del citato art. 83 e, quindi, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata contenenti il riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l'indicazione delle parti e della sentenza impugnata; ne consegue che, in caso di inosservanza delle forme prescritte, il ricorso deve ritenersi inammissibile. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il controricorso che non era munito di procura speciale e si limitava a rinviare, nell'instestazione, ad una procura generale alle liti, nonostante la successiva sostituzione del difensore, avvenuta con memoria anch'essa non contenente una procura speciale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 370.

Massime precedenti Conformi: N. 9462 del 2013 Rv. 626050 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 21349 del 06/07/2022 (Rv. 665188 - 02)

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE. Estensore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. Relatore: LAMORGESE ANTONIO PIETRO. P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)

Y. (SOLARI MASSIMO) contro S. (COSSAR LAURA)

Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/06/2020

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 087 DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE
Impugnazione di sentenza notificata - Omesso deposito ex art. 369 c.p.c. della relata di notifica - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Eccezioni - Condizioni.

Nel giudizio di cassazione, è esclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c., quando l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge dispone che la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione del provvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve per impugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2), Cod. Proc. Civ. art. 370 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 14360 del 2021 Rv. 661397 - 01, N. 15832 del 2021 Rv. 661874 - 01

Sez. U - , **Sentenza n. 21349 del 06/07/2022** (Rv. **665188 - 01**)
Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.**
Relatore: **LAMORGESE ANTONIO PIETRO.** *P.M. DE RENZIS LUISA. (Conf.)*
Y. (SOLARI MASSIMO) contro S. (COSSAR LAURA)
Dichiara improcedibile, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 25/06/2020

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 087 DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE
Ricorso per cassazione - Dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata - Conseguenze - Deposito della relata nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. - Necessità - Successiva produzione ex art. 372 c.p.c. - Esclusione.

La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369, Cod. Proc. Civ. art. 372.

Massime precedenti Vedi: N. 15832 del 2021 Rv. 661874 - 01 Rv. 661874 - 02

Sez. L - , **Ordinanza n. 21315 del 06/07/2022** (Rv. **665129 - 01**)
Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **GARRI FABRIZIA.** *Relatore:* **GARRI FABRIZIA.**
N. (BANCHINI FRANCESCO) contro F. (AMORETTI ROBERTO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 03/11/2016

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 275 IMPUGNAZIONI

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - DECISIONE - SENTENZA DI REVOCAZIONE - IMPUGNAZIONI Sentenza di appello - Sentenza sull'istanza di revocazione - Distinti ricorsi per cassazione - Riunione - Necessità - Fondamento.

I ricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza di revocazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 395, Cod. Proc. Civ. art. 398

Massime precedenti Conformi: N. 16435 del 2016 Rv. 640658 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 656 del 2017 Rv. 642215 - 01

15. GIUDIZIO DI RINVIO

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23758 del 29/07/2022 (Rv. 665448 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: GORGONI MARILENA.

R. (BAFILE EMILIO) contro C. (ROSA ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE L'AQUILA, 21/12/2020

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 126 TERMINE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - TERMINE Annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili - Termine per la riassunzione del processo - Applicazione della disciplina introdotta dall'art. 46, comma 21, della l. n. 69 del 2009 - Momento della costituzione della parte civile nel processo penale - Rilevanza.

Qualora la Corte di Cassazione annulli con rinvio, ai soli effetti civili, una sentenza penale, ai fini dell'individuazione del termine ex art. 392 c.p.c. per la riassunzione della causa (ridotto da un anno a tre mesi dall'art. 46, comma 21, della l. n. 69 del 2009) Nel caso di annullamento con rinvio, ai soli fini civili, di una sentenza penale, ai fini dell'individuazione del termine (annuale o trimestrale) per la riassunzione della causa innanzi al giudice civile competente per valore in grado d'appello deve aversi riguardo al momento della costituzione della parte civile nel processo penale con la conseguenza che il termine trimestrale previsto dall'art. 392 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69 del 2009, si applica solo se tale costituzione sia avvenuta in data successiva alla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 21, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 com. 1

16. OPPOSIZIONE DI TERZO ALLA SENTENZA

Sez. 3 - , *Ordinanza n. 22710 del 20/07/2022* (Rv. **665396 - 01**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. *Estensore:* CRICENTI GIUSEPPE.
Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

F. (PICCINI BARBARA) contro Z. (PIATTONI LOREDANA)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/09/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 261 PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO

IMPUGNAZIONI CIVILI - OPPOSIZIONE DI TERZO - CASI DI OPPOSIZIONE - PREGIUDIZIO PER IL DIRITTO AUTONOMO DI UN TERZO Giudizio "inter alios" - Pregiudizio "giuridico" per il terzo derivante dal giudicato - Nozione - Rimedi processuali - Opposizione ordinaria ex art. 404 c.p.c. - Fattispecie.

Il terzo che, per effetto di una sentenza resa "inter alios" e passata in giudicato, abbia subito un pregiudizio giuridico, consistente nell'affermazione di un diritto incompatibile con quello che ritiene di vantare, non può proporre un autonomo giudizio per far valere tale diritto, ma deve esercitare l'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza resa sulla domanda di accertamento dell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo di una cessione di quote sociali, in quanto in un altro giudizio, promosso dai convenuti nei confronti del solo figlio dell'attore, con decisione passata in giudicato, era stato accertato che il ricorrente non aveva diritto al pagamento del prezzo delle quote cedute).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404.

Massime precedenti Vedi: N. 5244 del 2019 Rv. 652810 - 01, N. 6179 del 2009 Rv. 607282 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1238 del 2015 Rv. 634087 - 01

17. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 3 - , *Sentenza n. 23343 del 26/07/2022* (Rv. **665436 - 01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. *Estensore:* SAIJA SALVATORE. *Relatore:* SAIJA SALVATORE. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Diff.)

D. (NAVA MARIO) contro D.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 29/10/2018

079 ESECUZIONE FORZATA - 193 PRECETTO - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - IN GENERE Avvertimento sulla possibilità di ricorrere alle procedure di cui alla l. n. 3 del 2012 - Finalità - Omissione - Conseguenze - Nullità del precetto - Esclusione.

In tema di espropriazione forzata, l'avvertimento al debitore esecutato prescritto, quale contenuto del precetto, dall'art. 480, comma 2, secondo periodo, cod. proc. civ. (e volto a renderlo edotto della possibilità di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento mediante le procedure di composizione della crisi di cui alla l. n. 3 del 2012) ha la finalità, precipuamente "promozionale", di stimolare o incentivare l'accesso a una delle citate procedure, il quale non è comunque precluso dall'inizio o dalla progressione dell'esecuzione; ne consegue che l'omissione del predetto avvertimento non determina la nullità, bensì una mera irregolarità, dell'atto di intimazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 com. 2, Legge 27/01/2012 num. 3.

Sez. 3 - , Ordinanza n. 23477 del 27/07/2022 (Rv. 665605 - 01)

Presidente: RUBINO LINA. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

D. (DE BLASI PAOLO) contro B.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO LECCE, 22/07/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 001 IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - IN GENERE Inesistenza del credito del pignorante alla data del pignoramento – Successivo deposito di atto di intervento "titolato" - Efficacia - Esclusione - Fondamento.

In tema di espropriazione forzata, nel caso in cui, alla data del pignoramento, il credito azionato sia inesistente, l'originaria mancanza del diritto di procedere all'esecuzione determina l'invalidità di tutti gli atti esecutivi, essendo irrilevante il successivo, eventuale deposito di un atto d'intervento fondato su un diverso credito (dello stesso pignorante o di terzi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474, Cod. Proc. Civ. art. 491, Cod. Proc. Civ. art. 499, Cod. Proc. Civ. art. 500

Massime precedenti Vedi: N. 19396 del 2016 Rv. 642588 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 61 del 2014 Rv. 628704 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 23123 del 25/07/2022 (Rv. 665425 - 02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

R. (ZITIELLO LUCA) contro F. (SARACENI STEFANIA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCO, 29/06/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 113 ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Disciplina successiva alle modifiche apportate dalla legge n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015 - Regole del subprocedimento - Istanza di parte - Contenuto.

Nell'espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, il subprocedimento volto all'accertamento dell'obbligo del terzo postula, quale condizione di procedibilità, un'istanza della parte interessata - da formulare, in mancanza di previsioni specifiche, secondo il modello dell'art. 486 c.p.c. - che deve contenere l'allegazione del "petitum" e della "causa petendi" propri della domanda giudiziale e, cioè, l'indicazione della misura del credito del debitore verso il terzo (possibile anche "per relationem" fino a concorrenza dell'importo pignorato) e del titolo dell'obbligazione da accertare.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548, Cod. Proc. Civ. art. 549, Cod. Proc. Civ. art. 486

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Sentenza n. 23123 del 25/07/2022** (Rv. **665425 - 06**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

R. (ZITIELLO LUCA) contro F. (SARACENI STEFANIA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCO, 29/06/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 113 ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Disciplina successiva alle modifiche apportate dalla legge n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015 - Spese del subprocedimento - Liquidazione - Parametri di riferimento - Individuazione.

Nell'espropriazione forzata presso terzi, come disciplinata successivamente alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, le spese del subprocedimento per l'accertamento dell'obbligo del terzo vanno liquidate, in via analogica, sulla base della tabella 2 dell'allegato unico del d.m. n. 55 del 2014.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55

Sez. 3 - , **Sentenza n. 23123 del 25/07/2022** (Rv. **665425 - 01**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

R. (ZITIELLO LUCA) contro F. (SARACENI STEFANIA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCO, 29/06/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 113 ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Disciplina successiva alle modifiche apportate dalla legge n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015 - Natura - Subprocedimento della procedura espropriativa - Struttura e funzione.

Nell'espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, l'accertamento dell'obbligo del terzo si configura alla stregua di subprocedimento contenzioso interno alla procedura esecutiva, funzionalmente devoluto al giudice di questa e volto alla deliberazione dell'effettiva esistenza di un diritto di credito ai soli fini dell'esecuzione in corso, sicché l'ordinanza che lo definisce è priva di rilievo o efficacia panprocessuale e inidonea (anche soltanto in potenza) alla formazione di un giudicato sull'"an" o sul "quantum" del debito del terzo nei confronti dell'esecutato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548, Cod. Proc. Civ. art. 549.

Massime precedenti Vedi: N. 26185 del 2020 Rv. 659590 - 01, N. 17663 del 2019 Rv. 654675 - 01, N. 16234 del 2022 Rv. 665105 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 23123 del 25/07/2022** (Rv. **665425 - 04**)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

R. (ZITIELLO LUCA) contro F. (SARACENI STEFANIA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCO, 29/06/2019

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

079 ESECUZIONE FORZATA - 113 ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Disciplina successiva alle modifiche apportate dalla legge n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015 - Regole del subprocedimento - Regime delle preclusioni - Inapplicabilità - Istruttoria - Poteri officiosi del giudice.

Nell'espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, lo svolgimento del subprocedimento per l'accertamento dell'obbligo del terzo è sottratto al regime delle preclusioni proprio dei giudizi di cognizione ed è rimesso alle determinazioni del giudice dell'esecuzione che, salvi il rispetto del contraddittorio e la tutela effettiva del diritto di difesa delle parti, è legittimato a disporre d'ufficio ogni mezzo di prova ritenuto necessario, anche superando i limiti di ammissibilità stabiliti dal codice civile e le rigide modalità di assunzione prescritte dal codice di procedura civile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548, Cod. Proc. Civ. art. 549.

Sez. 3 - , Sentenza n. 23123 del 25/07/2022 (Rv. 665425 - 03)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

R. (ZITIELLO LUCA) contro F. (SARACENI STEFANIA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCO, 29/06/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 113 ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Disciplina successiva alle modifiche apportate dalla legge n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015 - Regole del subprocedimento - Instaurazione del contraddittorio tra le parti e il terzo - Modalità - Conseguenze.

Nell'espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, l'accertamento dell'obbligo del terzo postula l'instaurazione di un contraddittorio deformalizzato, il quale ammette il ricorso a qualsiasi modalità funzionale ad assicurare che l'istanza della parte interessata sia portata a conoscenza del debitore esecutato e del terzo pignorato, parti necessarie dell'incidente endoesecutivo; conseguentemente, è idonea allo scopo la notificazione all'esecutato e al terzo, non comparsi all'udienza di articolazione dell'istanza, del verbale (o della memoria scritta depositata) che ne contiene la relativa formulazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548, Cod. Proc. Civ. art. 549.

Sez. 3 - , Sentenza n. 23123 del 25/07/2022 (Rv. 665425 - 05)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: ROSSI RAFFAELE. Relatore: ROSSI RAFFAELE.

R. (ZITIELLO LUCA) contro F. (SARACENI STEFANIA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE LECCO, 29/06/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 113 ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO DEL TERZO Disciplina successiva alle modifiche apportate dalla legge n. 228 del 2012, dal

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015 - Spese del subprocedimento - Art. 95 c.p.c.
- Inapplicabilità - Liquidazione - Necessità - Criterio di soccombenza.

Nell'esecuzione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, le spese del subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo non vanno liquidate sulla base del criterio di regolamentazione delle spese dell'espropriazione forzata (sancito dall'art. 95 c.p.c., ma incompatibile con l'incidente di accertamento), bensì - per analogia, in mancanza di un criterio di regolamentazione "ad hoc" e in ragione della strutturale fisionomia contenziosa del subprocedimento - secondo il principio della soccombenza per causalità sul quale si fonda la responsabilità del processo, salva la facoltà di compensazione, qualora l'organo giudicante ravvisi la ricorrenza dei presupposti indicati dall'art. 92 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 548, Cod. Proc. Civ. art. 549.

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 23068 del 25/07/2022** (Rv. **665402 - 01**)

Presidente: **RUBINO LINA**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**.
B. (MOSCHIANO ALESSANDRO) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 25/07/2019

032 BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI - 026 STATO - IN GENERE

BILANCIO DEGLI ENTI PUBBLICI - STATO - IN GENERE Anticipazione di cassa -
Pignoramento delle singole rimesse - Esclusione - Pignoramento del saldo positivo -
Necessità - Fondamento.

056 CONTRATTI BANCARI - 003 DIRITTI DELLA BANCA - IN GENERE

CONTRATTI BANCARI - ANTICIPAZIONE BANCARIA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
- DIRITTI DELLA BANCA - IN GENERE In genere.

L'anticipazione di cassa è assimilabile all'apertura di credito ex art. 1842 c.c., il che esclude che le singole rimesse individuino altrettante obbligazioni cui corrispondano diritti di credito pignorabili e, come tali, assegnabili; di contro, il pignoramento e l'assegnazione devono attingere il saldo positivo dell'anticipazione, stante l'unitarietà del rapporto, che non permette di scindere per utilità creditorie distinte i prelievi, le rimesse e i diritti di erogazione, corrispondenti, questi ultimi ad affidamenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842

Massime precedenti Vedi: N. 6393 del 2015 Rv. 634964 - 01, N. 9250 del 2020 Rv. 657687 - 02

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 23338 del 26/07/2022** (Rv. **665435 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**.

M. (RE MICHELE) contro V. (VENCO ALBERTO)

Rigetta, TRIBUNALE COMO, 29/06/2017

079 ESECUZIONE FORZATA - 151 AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Esclusione di un offerente dalla vendita - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Ammissibilità - Ragioni - Legittimazione - Sussistenza.

L'offerente escluso dalla partecipazione ad un esperimento di vendita è legittimato a proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il relativo provvedimento del giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla ragione giustificativa di quest'ultimo (e, quindi, anche in caso di dichiarazione di inammissibilità dell'offerta per vizi formali), perché, sotto il profilo oggettivo, l'atto è immediatamente lesivo del diritto del soggetto estromesso a concorrere per l'aggiudicazione del bene pignorato e, dal punto di vista soggettivo, l'offerente è interessato al regolare svolgimento della procedura e destinatario degli atti della stessa che siano idonei a cagionargli un pregiudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. art. 579

Massime precedenti Vedi: N. 24550 del 2014 Rv. 633218 - 01, N. 14282 del 2022 Rv. 664846 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5701 del 2012 Rv. 622049 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 23338 del 26/07/2022** (Rv. **665435 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **ROSSI RAFFAELE**. Relatore: **ROSSI RAFFAELE**.

M. (RE MICHELE) contro V. (VENCO ALBERTO)

Rigetta, TRIBUNALE COMO, 29/06/2017

079 ESECUZIONE FORZATA - 151 AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE Esclusione di un offerente dalla vendita - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Ammissibilità - Ragioni - Legittimazione - Sussistenza.

L'offerente escluso dalla partecipazione ad un esperimento di vendita è legittimato a proporre opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso il relativo provvedimento del giudice dell'esecuzione, indipendentemente dalla ragione giustificativa di quest'ultimo (e, quindi, anche in caso di dichiarazione di inammissibilità dell'offerta per vizi formali), perché, sotto il profilo oggettivo, l'atto è immediatamente lesivo del diritto del soggetto estromesso a concorrere per l'aggiudicazione del bene pignorato e, dal punto di vista soggettivo, l'offerente è interessato al regolare svolgimento della procedura e destinatario degli atti della stessa che siano idonei a cagionargli un pregiudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. art. 579

Massime precedenti Vedi: N. 24550 del 2014 Rv. 633218 - 01, N. 14282 del 2022 Rv. 664846 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5701 del 2012 Rv. 622049 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Sentenza n. 23508 del 27/07/2022** (Rv. **665608 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **SAIJA SALVATORE**. Relatore: **SAIJA SALVATORE**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Parz. Diff.)

C. (BRIGUGLIO ANTONIO) contro R. (CARSILLO TEODORO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/09/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 068 IMMOBILIARE - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - IN GENERE Locazione "a canone vile" stipulata in data anteriore al pignoramento (art. 2923, comma 3, c.c.) - Opponibilità all'acquirente del bene - Esclusione - Presupposti - Prova - Fattispecie in tema di sublocazione.

079 ESECUZIONE FORZATA - 221 LOCAZIONI

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - LOCAZIONI In genere.

In tema di esecuzione forzata, l'acquirente della cosa pignorata può liberarsi dall'obbligo di rispettare la locazione stipulata anteriormente al pignoramento, ai sensi dell'art. 2923, comma 3, c.c., ove dimostri che il canone locativo è inferiore di un terzo al giusto prezzo o a quello risultante da precedenti locazioni, potendo il giudice far ricorso, nella relativa indagine, a qualsiasi argomento di prova offerto dalle parti, quale ad esempio, nel caso di sublocazione di immobile, il raffronto del canone di quest'ultima con quello della locazione, se del caso mediante la comparazione in termini percentuali, e comunque coerenti con i criteri di estimo, soprattutto ove l'immobile sia stato sublocato in estensione diversa rispetto a quella della locazione originaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2923 com. 3, Cod. Civ. art. 1599

Massime precedenti Vedi: N. 9877 del 2022 Rv. 664400 - 02, N. 16718 del 2012 Rv. 624069 - 01

18. PROCEDIMENTO SOMMARIO PER INGIUNZIONE

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 23418 del 27/07/2022** (Rv. **665383 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **TRAPUZZANO CESARE**. Relatore: **TRAPUZZANO CESARE**.

Z. (BUFFOLO ANDREA) contro 2. (PROIETTI SARA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/05/2017

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 021 OPPOSIZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Termine per proporre opposizione - Potere di modifica da parte del giudice - Sussistenza - Condizioni.

Il potere, attribuito al giudice dall'art. 641, comma 2, c.p.c., di ridurre o aumentare il termine entro il quale il debitore può proporre opposizione al decreto ingiuntivo "se concorrono giusti motivi" non si sottrae all'obbligo di motivazione imposto dal precedente comma 1 ("con decreto motivato") per l'emissione del provvedimento di ingiunzione, se esistono le condizioni previste dall'art. 633 c.p.c.; pertanto, i motivi che consentono la modifica della durata di detto termine, nonché e le ragioni che li caratterizzano come "giusti", devono essere enunciati nel provvedimento, quantomeno con rinvio implicito alle condizioni che ne giustificano la sussistenza, specificamente rappresentate dal creditore nel testo del ricorso, in modo che si possa ritenere, da un lato, che il giudice le abbia vagliate ed accolte e, dall'altro, garantito il diritto di difesa del debitore ingiunto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 641, Massime precedenti Conformi: N. 20561 del 2017 Rv. 645346 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21213 del 05/07/2022 (Rv. 665206 - 01)

Presidente: GRAZIOSI CHIARA. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

E. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 17/06/2021

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 019 NOTIFICAZIONE

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE A soggetto diverso dal debitore ingiunto - Opposizione del notificato - Declaratoria di difetto di titolarità passiva del rapporto obbligatorio - Condizioni.

Allorché un decreto ingiuntivo sia notificato a soggetto diverso dal reale debitore, ma che tale potrebbe essere considerato a causa delle ambigue indicazioni contenute nel ricorso, all'effettivo riscontro di tali ambiguità, in sede di opposizione, consegue la declaratoria del difetto di titolarità, dal lato passivo, del rapporto obbligatorio in capo all'opponente, con le dovute conseguenze anche in relazione alle spese del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 633, Cod. Proc. Civ. art. 643, Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 92

Massime precedenti Vedi: N. 9911 del 2011 Rv. 617792 - 01, N. 14444 del 2013 Rv. 626584 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2951 del 2016 Rv. 638373 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 23162 del 25/07/2022 (Rv. 665430 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO.

D. (FRACCHIA ATTILIA) contro M. (GATTI VITTORIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 28/03/2019

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 033 INGIUNZIONE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - PROCEDIMENTI SPECIALI - INGIUNZIONE Decreto ingiuntivo - Imposta di registrazione del provvedimento - Natura - Accessorio del credito - Conseguenze.

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 120 SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI In genere.

Il debito per imposta di registro sul decreto ingiuntivo, avendo natura accessoria rispetto alla somma oggetto dell'ingiunzione, prescinde dalle successive vicende del provvedimento monitorio, con la conseguenza che al creditore, in sede di esecuzione del decreto ingiuntivo, spetta, nei confronti del debitore, il rimborso della intera somma pagata per la registrazione, anche qualora il decreto ingiuntivo sia successivamente revocato in seguito al parziale accoglimento dell'opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 653 com. 2, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37.

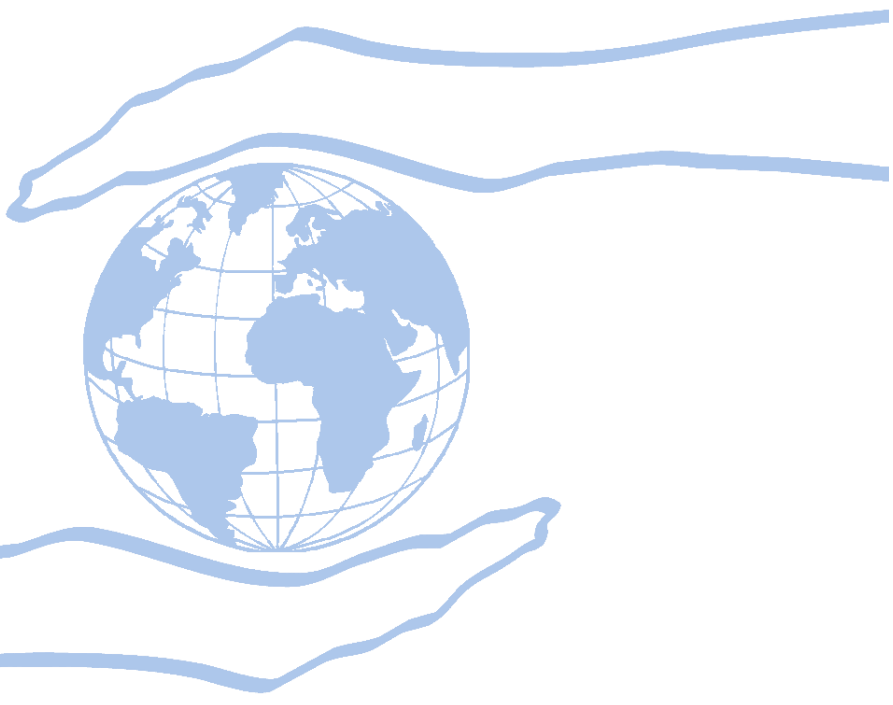
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 10420 del 2020 Rv. 657992 - 01, N. 4327 del 2021 Rv. 660666 - 01

LUGLIO 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

rassegna tematica in tema di
protezione internazionale



Sez. 1 - , **Sentenza n. 23571 del 28/07/2022** (Rv. **665366 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **CROLLA COSMO**.

S. (VITALE GIANLUCA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 18/05/2018

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Permesso di soggiorno per motivi umanitari - Giudizio di comparazione - Integrazione sociale e lavorativa - Tirocinio formativo per i richiedenti asilo - Rilevanza - Condizioni del paese di provenienza - Doveri di cooperazione istruttoria - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di protezione umanitaria, la condizione di integrazione sociale e lavorativa dello straniero richiedente deve essere valutata in comparazione con la situazione oggettiva e soggettiva del suo Paese di origine, attraverso un'analisi rigorosa delle fonti di informazione, acquisite dal giudice in applicazione del principio di cooperazione istruttoria, e può ritenersi provata dallo svolgimento di un tirocinio formativo e dalla frequentazione di un corso scolastico, non assumendo alcun rilievo il fatto che tali attività siano state svolte all'interno del percorso di accoglienza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che non aveva esaminato né l'integrazione sociale del ricorrente - documentata da tirocinio formativo come aiuto cuoco, dalle buste paga, dalle dichiarazioni del datore di lavoro di proroga del tirocinio e dall'attestato di licenza media - né la situazione di illegalità ed insicurezza del Senegal, paese d'origine del richiedente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8, Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 18/08/2015 num. 142 art. 22

Massime precedenti Vedi: N. 7938 del 2022 Rv. 664528 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 22771 del 20/07/2022** (Rv. **665522 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **CASADONTE ANNAMARIA**. Relatore:

CASADONTE ANNAMARIA.

M. (SCORDAMAGLIA GIOVANBATTISTA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 18/09/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Presupposti - Richiedente minore al momento dell'ingresso in Italia - Raggiungimento della maggiore età nel corso del procedimento - Automatica esclusione della condizione di vulnerabilità legata alla minore età - Insussistenza - Fondamento.

In tema di protezione umanitaria, il giudice, ai fini dell'accoglimento della domanda, deve valutare anche la minore età del richiedente al momento del suo ingresso in Italia trattandosi di elemento rilevante perché, come risulta da numerosi indici normativi, il minore rappresenta un soggetto vulnerabile, cosicché il raggiungimento della maggiore età nel corso del procedimento, i cui tempi non possono essere imputati al richiedente protezione, ne impongono comunque la considerazione.

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 21/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 com. 1 lett. H, Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 21/07/1998 num. 286 art. 19 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 21/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 19, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 17185 del 2020 Rv. 658956 - 02, N. 11743 del 2020 Rv. 657954 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 22396 del 15/07/2022 (Rv. 665163 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.** *P.M. DE RENZIS LUISA.* (Conf.)

A. (RIGOTTI BEATRICE) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 13/01/2017

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Valutazione di credibilità - Atti di persecuzione per motivi politici - Status di rifugiato - Sussistenza - Concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari - Erronea qualificazione - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale, le violenze subite in ragione della manifestazione di opinioni politiche e l'ingiustificata reazione delle forze di polizia integrano i presupposti per il riconoscimento dello "status" di rifugiato, ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.Lgs. n. 251 del 2007. (Nella specie, la S.C. ha rilevato che, una volta ritenuto credibile il racconto del ricorrente relativo all'appartenenza al partito che lotta per l'indipendenza del Kashmir ed alle torture subite durante il periodo di detenzione, non poteva escludersi la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione maggiore).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2 lett. E, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 25567 del 2020 Rv. 659674 - 01, N. 25751 del 2021 Rv. 662494 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 22234 del 14/07/2022 (Rv. 665162 - 01)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

J. (PAPPALARDO ORIANA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/05/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Rischio di mutilazioni genitali femminili - Opposizione a tale pratica da parte di un familiare - Trattamento sanzionatorio ufficiale - Irrilevanza - Pratica socialmente diffusa - Dovere di cooperazione istruttoria - Sussistenza.

In tema di protezione internazionale, ritenuta credibile l'opposizione alla pratica di mutilazione degli organi genitali femminili da parte del genitore della minore, il giudice è tenuto, in ossequio al dovere di cooperazione istruttoria, a verificare se, pur in presenza di una normativa penale formalmente repressiva di detta forma di violenza, tale pratica sia comunque radicata nel paese

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

d'origine del richiedente e se le autorità statali e governative siano realmente in grado di arginare la prassi tradizionale, socialmente accettata e condivisa nelle zone tribali, che determina l'emarginazione dei soggetti che vi si oppongono.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 20291 del 2021 Rv. 661990 - 01, N. 29971 del 2021 Rv. 662723 - 01, N. 8980 del 2022 Rv. 664256 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21716 del 08/07/2022 (Rv. 665238 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

S. (VEGLIO MAURIZIO) contro P.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 09/02/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Espulsione - Divieto ex art. 19 d. lgs. n. 286 del 1998 - Presupposti - Accertamento officioso da parte del giudice di pace - Necessità - Omessa presentazione della domanda di protezione internazionale - Rilevanza - Esclusione.

In tema di opposizione all'espulsione, il divieto di espulsione o di respingimento di cui all'art. 19, comma 1 del d. lgs. n. 286 del 1998, impone al giudice di pace, in adempimento del suo dovere di cooperazione istruttoria, di esaminare e di pronunciarsi sul concreto pericolo prospettato dall'opponente di essere sottoposto a persecuzione o a trattamenti inumani e/o degradanti in caso di rimpatrio nel paese di origine, in quanto la norma di protezione introduce una misura umanitaria a carattere negativo, che conferisce al beneficiario il diritto a non vedersi nuovamente immesso in un contesto ad elevato rischio personale, qualora tale condizione venga positivamente accertata dal giudice, senza che la mancata presentazione da parte dello straniero della domanda di protezione internazionale, valga ad escludere tale obbligo in capo al giudice di pace.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 8 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 9762 del 2019 Rv. 653690 - 01, N. 3898 del 2011 Rv. 616927 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 33166 del 2019 Rv. 656559 - 01, N. 4230 del 2013 Rv. 625460 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 21612 del 07/07/2022 (Rv. 665237 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

H. (VEGLIO MAURIZIO) contro M.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 22/01/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Misure di contenimento dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del Covid 19 - Quarantena precauzionale - Limitazione della libertà personale - Esclusione - Applicazione della quarantena

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

allo straniero sbarcato in Italia privo di titolo di soggiorno - Applicabilità a tale periodo delle norme sul trattenimento - Esclusione.

L'art. 1, lett. d) del d.l. n. 19 del 2020 - che ha imposto l'adozione per tutti i cittadini provenienti da aree ubicate al di fuori del territorio nazionale di una quarantena precauzionale - non ha introdotto una misura limitativa della libertà personale, riducendo esclusivamente la libertà di circolazione sul territorio dello stato, libertà, che, a norma dell'art. 16 della Costituzione, può essere limitata per motivi di sanità o di sicurezza, come affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 2022. Ne consegue che nel caso in cui la quarantena precauzionale sia stata disposta per un cittadino extracomunitario privo del titolo di soggiorno che sia sbarcato sulle coste italiane e trasferito a bordo di una nave in condizioni di isolamento per quattordici giorni, successivamente soggetto a respingimento ed a trattenimento, tale periodo di isolamento non può essere computato quale periodo di trattenimento ai sensi degli artt. 13 e 14 del d. lgs. n. 286 del 1998.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/03/2020 num. 19 art. 1 com. 2 lett. D CORTE COST., Legge 22/05/2020 num. 35 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 289 art. 13, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 289 art. 14, Costituzione art. 16, Costituzione art. 13, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 289 art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 289 art. 10